



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 3/N° 1 - Febbraio 2026

L'azione di riduzione alla luce della legge di riforma 2 dicembre 2025 n. 182 pag. 1

I danni da randagismo nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte pag. 23

La strage di Crans-Montana pag. 34

La natura subdola degli atti persecutori: analisi ragionata della più recente giurisprudenza di legittimità pag. 43

Approfondimenti JURANEWS pag. 64

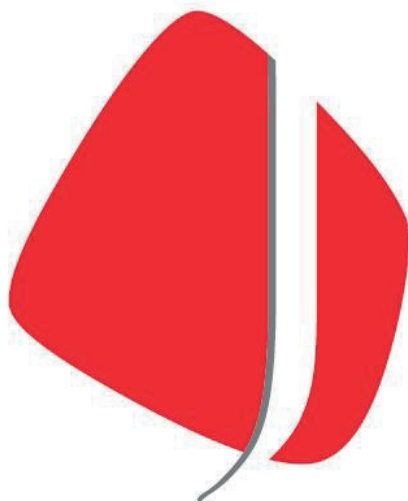
Rassegna Massime
Corte di Cassazione Novembre 2025
Sezione civile pag. 106
Sezione penale pag. 172


JURANEWS

rivista realizzata da RNF
in collaborazione con
JURANEWS
quotidiano di informazione giuridica

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa
del Tribunale di Bologna al n. 8652 in data 25.06.2025
ISSN 3035-5575

Direttore Responsabile: Avv. Angelo Ruberto
Direttore Editoriale: Dott.ssa Vincenza Ciannella



JURANEWS

IL TUO QUOTIDIANO
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Scopri l'offerta esclusiva
riservata a tutti gli iscritti
Rete Nazionale Forense**

Vai su: www.juranews.it



Tel.: 800.029.585 - 0835.256620

WhatsApp: 329.7570641

Mail: info@juranet.it



**RNF Magazine
è realizzato da
JURANEWS
in collaborazione con
Rete Nazionale Forense**

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Bologna
al n. 8652 in data 25.06.2025 - ISSN 3035-5575

Direttore responsabile

Avv. Angelo Ruberto

Presidente RNF

Comitato Scientifico

Direttore

Avv. Prof. Francesco Mazza

Vice Direttore

Avv. Illy Pace

Redattore Capo

Avv. Federica Corso

JURANEWS

Direttore Editoriale:

Dott.ssa Vincenza Ciannella

JURANEWS

è un prodotto Juranet

Juranet s.r.l. Socio Unico

Sede Legale: Via Carlo Poma n. 2 - 00195 Roma

Sede Operativa: Via G. Saragat n. 12 - 75100 Matera



JURANEWS

il quotidiano on line di informazione giuridica

**SCOPRI IL NUOVO SISTEMA
DOVE TRADIZIONE
ED INNOVAZIONE
SI FONDONO IN UNA
PIATTAFORMA UNICA CHE
TI PROIETTA NEL FUTURO**



A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel is partially visible, resting on a wooden surface. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

Approfondimenti RNF

L'azione di riduzione alla luce della legge di riforma

2 dicembre 2025 n. 182



Dott.ssa Maria Erica Bianchi

1. Introduzione alla successione necessaria ed all'azione di riduzione
2. Inquadramento della posizione giuridica dei legittimari
3. Il computo delle quote di legittima
4. L'azione di riduzione
5. Il Decreto Semplificazioni - Legge 2 dicembre 2025, n. 182

1. Introduzione alla successione necessaria ed all'azione di riduzione.

L'azione di riduzione è un'azione legale attraverso la quale ai legittimari è dato tutelare la propria quota ereditaria, loro riservata dalla legge.

Viene in rilievo, pertanto, in ipotesi di successione necessaria.

La successione necessaria risponde al principio dell'inderogabile solidarietà familiare e, per tale ragione, prevale anche su una eventuale volontà discorde del de cuius.

Tale forma di successione trova il suo fondamento nel diritto di legittima dei legittimari, ai quali deve necessariamente pervenire una quota dei beni facenti parte dell'asse ereditario.

Dobbiamo anzitutto evidenziare chi sono i soggetti legittimari.

L'art. 536 c.c dispone che si tratta del coniuge, dei figli – anche adottivi, in quanto nel nostro ordinamento vige lo status unico di figlio a far data dalla Riforma Bianca del 2012– e, in mancanza di figli, gli ascendenti.

Vige un principio di intangibilità della legittima e l'ordinamento tutela i diritti dei legittimari sotto due fronti: da un lato, attraverso dei limiti alla libertà dispositiva del testatore, dall'altro, invece, attraverso la previsione dell'azione di riduzione, che può essere invocata da parte dei legittimari qualora si vedano lesa la quota loro riservata per legge.

“Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro”. Così il legislatore vincola la libertà dispositiva del testatore, il quale è chiamato al rispetto delle quote spettanti ai suoi prossimi congiunti.

La successione necessaria rinviene le sue origini già nel mondo romano classico, ove, a partire dal I secolo a.C. operava al fine di evitare che il pater familias potesse estromettere dall'eredità dei prossimi congiunti.

Ha visto, nel mondo moderno, diverse incisive riforme, prima nel 1975 – con la grande riforma del diritto di famiglia - successivamente nel 2012 – quando si è assistito all'equiparazione dei diritti dei figli e all'introduzione dello status unico di figlio, con la Riforma Bianca – ed infine con il recentissimo Decreto Semplificazioni, legge 2 dicembre 2025 n. 182.

La successione necessaria è frutto di una imprescindibile attenzione e sensibilità alla rilevanza dei rapporti familiari e mira a garantire continuità al dovere di contribuzione all'interno del nucleo familiare, riservando una frazione di patrimonio ai più stretti congiunti, tassativamente individuati dalla legge all'art 536 c.c.

2. Inquadramento della posizione giuridica dei legittimari

Ci domandiamo quale sia la posizione giuridica del legittimario e, a fronte di una prima concezione che assimila la posizione del legittimario a quella di un erede ipso iure, vi è un secondo orientamento – romanistico – che non assimila tale posizione a quella di erede, ma assicura al legittimario ingiustamente pretermesso il diritto a conseguire quanto spettantegli attraverso l'azione di riduzione.

Alla luce di tale dicotomia di opinioni, l'orientamento oggi prevalente ritiene che il legittimario divenga erede a seguito del vittorioso esercizio dell'azione di riduzione.

Inquadrata la posizione giuridica del legittimario, provvediamo all'inquadramento dell'istituto della successione necessaria: dinnanzi ad una prima tesi dottrinale che la considera quale *tertium genus* rispetto alla successione legittima, ve ne è una ulteriore che ravvisa nella successione necessaria una successione a titolo particolare.

La giurisprudenza, invece, sostiene come la si debba ritenere una *species* di successione legittima, della quale presenta il medesimo titolo costitutivo e fondamento.

3. Il computo delle quote di legittima

Ci chiediamo, quindi, come avviene il computo delle quote di legittima spettanti ai legittimari.

La quota riservata a ciascuno dei legittimari viene individuata sulla base della riunione fittizia di *relictum* e *donatum*.

La prima voce – *relictum* - consiste in ciò che fa parte del patrimonio ereditario nel momento di apertura della successione, mentre la seconda voce – *donatum* - indica il complesso di beni che il *de cuius* ha donato quando ancora era in vita.

Dalla riunione di *relictum* e *donatum* si ricava l'intero patrimonio ereditario, che si distingue, poi, in quota di legittima – riservata ai soggetti designati dalla legge – e quota disponibile – di cui il *de cuius* può eventualmente liberamente disporre.

Quanto all'effettivo computo della quota, all'unico figlio, o eventualmente al solo coniuge, spetta la metà del patrimonio ereditario.

Ove i figli siano due o più, è riservata loro la quota di due terzi del patrimonio.

Nel caso in cui il *de cuius* non lasci figli né coniuge, ma vi siano solamente ascendenti, questi si vedranno riservata la quota di un terzo del patrimonio ereditario.

Qualora ascendenti e coniuge concorrano, i primi si vedranno riservata la quota di un quarto del patrimonio, mentre al secondo spetterà la metà dello stesso.

Nel caso, invece in cui il coniuge concorra con un solo figlio, i due si

vedranno spettante la quota di un terzo ciascuno.

Ove i figli siano più d'uno, invece, questi avranno diritto, cumulativamente, a non meno della metà e la quota spettante al coniuge si riduce ad un quarto.

4. L'azione di riduzione

Stante il sopra enunciato principio di intangibilità della legittima, il legislatore ha previsto l'azione di riduzione a tutela dei legittimari lesi nella loro quota di riserva.

Lo scopo di tale azione è rendere inefficaci gli atti dispositivi compiuti dal de cuius che siano risultati lesivi della quota di legittima.

Si tratta di un'azione personale di accertamento costitutivo, essendo volta a far valere i diritti del legittimario sul valore di tale cespite donato dal de cuius in vita, in lesione della quota di legittima.

L'azione è subordinata ad un accertamento circa la lesività della quota di legittima e, quindi, di eccedenza della quota disponibile.

La decisione del giudice in merito all'azione proposta consente il ripristino della esatta proporzione della vocazione ereditaria.

5. Il Decreto Semplificazioni - Legge 2 dicembre 2025, n. 182

Il Decreto Semplificazioni, approvato in data 26 novembre 2025 ed entrato in vigore il successivo 18 dicembre, si pone il principale obiettivo di snellire le procedure amministrative ed accelerare la digitalizzazione favorendo l'iniziativa economica.

Potremmo quindi chiederci quale rilevanza possa questo avere per quel che attiene l'istituto di cui si discorre.

Il Disegno di Legge, tra le varie modifiche apportate, all'art. 44 ritocca gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., aventi ad oggetto proprio l'azione di riduzione.

Tra le ambizioni di questo Disegno di Legge, infatti, vi è quella di perfezionare la disciplina in materia di donazioni, attraverso modifiche volte al rafforzamento della sicurezza dei traffici giuridici immobiliari, con l'introduzione di una tutela risarcitoria a fronte di quella restitutoria in precedenza prevista.

Prima di analizzare nello specifico le modifiche apportate, giova rammentarsi come la nuova disciplina prevista sarà applicabile a tutte le successioni apertesì in un momento successivo all'entrata in vigore del DDL. Per quanto riguarda, invece, le successioni già aperte alla data 18 dicembre 2025, continua ad essere applicabile la disciplina previgente nel caso in cui sia già stata notificata e trascritta la domanda di riduzione o se questa viene notificata entro sei mesi, ovvero entro il 18 giugno 2026.

Una prima importante modifica su cui urge soffermarsi è certamente quella del disposto di cui all'art 561 c.c.. Tale norma recita oggi "(...) I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo

comma dell'articolo 2652. (...). Ciò, in divergenza rispetto a quanto previsto in precedenza.

Infatti, l'art 561 c.c. anteriforma, prevedeva l'efficacia di pesi e ipoteche solamente nell'ipotesi in cui l'azione di riduzione fosse domandata "dopo vent'anni dalla trascrizione della donazione".

Conseguentemente, ha subito una modifica anche l'articolo seguente, art. 562 c.c., il quale annovera ora, tra le ipotesi di detrazione dalla massa ereditaria del valore differenziale non restituito al legittimario per via dell'insolvenza del donatario, anche quella prevista dall'articolo precedente, primo comma, secondo periodo.

L'art. 563 c.c., precedentemente rubricato "Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione", viene oggi rubricato "Effetti della riduzione della donazione". La modifica apportata al testo della norma è lampante e prevede che, nel caso in cui il donatario abbia alienato a titolo oneroso il bene a terzi, questi non siano più obbligati a restituire il bene in caso sia esperita l'azione di riduzione e questa sia trascritta dopo tre anni dall'apertura della successione. Sarà il donatario ad essere tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti necessari alla reintegra della loro quota di legittima.

La ratio di questa modifica appare di spigliata comprensione: un'esigenza di certezza dei traffici giuridici e la necessità di garantire la stabilità dell'acquisto fatto a titolo oneroso da parte di terzi soggetti, i quali, in precedenza, si trovavano a dover restituire il bene acquistato se l'azione di riduzione fosse intervenuta entro il termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione. Termine, come si può ben comprendere, molto ampio ed in grado di minare alla stabilità degli acquisti.

Nel caso, invece, di alienazione a titolo gratuito, il terzo sarà chiamato, in caso di insolvenza del donatario, alla compensazione in denaro dei legittimari sino alla reintegra della loro lesa quota di legittima.

Altra rilevante modifica è quella dell'art. 2652 c. 1 n. 8 c.c., il quale prevede oggi, quale termine per la trascrizione della domanda giudiziale avente ad oggetto l'azione di riduzione, la riduzione dai dieci anni precedentemente previsti a tre anni.

Tale trascrizione ha un effetto prenotativo: se la sentenza del Giudice accoglie la domanda di riduzione proposta, grazie a tale trascrizione, gli atti eventualmente trascritti dai terzi in un momento successivo non sono opponibili ai legittimari. Attraverso la trascrizione, infatti, i legittimari che si rivolgono al Giudice lamentando una violazione della propria quota di legittima, rendono pubblica tale contestazione, cosicché i donatari possano essere al corrente di tale questione portata all'attenzione dell'Autorità.

Spirato il termine previsto (oggi ridotto da dieci a tre anni), l'eventuale accoglimento della domanda giudiziale trascritta non avrà alcun effetto nei confronti di terzi che abbiano acquistato il bene a titolo oneroso.

Da questa breve disamina di alcune delle rilevanti modifiche apportate dal DDL Semplificazioni è facile comprendere con chiarezza l'obiettivo perseguito dal legislatore: cercare di stare al passo con

una società in continua e sempre più rapida evoluzione, assicurando maggiormente uno dei pilastri fondanti del nostro ordinamento, la certezza del diritto.



**CENTRO SERVIZI
INVESTIGATIVI**
SERVIZIINVESTIGATIVI.IT

L'utilizzabilità della mediazione civile e commerciale italiana per questioni internazionali: analisi di un caso di studio



avv. Roberta Errico e
avv. Giuseppe Corbo

Premessa.

1. Caso studio.
2. Sulla giurisdizione.
3. Il ricorso all'ingiunzione europea.
 - 3.1 In Italia.
 - 3.2 In Germania.
4. Il ricorso all'arbitrato.
5. La possibilità di ricorrere alla mediazione.
6. Sulle clausole di mediazione.
7. Sulla mediazione telematica.
8. Sulla necessità dell'omologa

Premessa

Qualche mese fa, nell'ambito di un più ampio confronto in merito al favor mostrato dal legislatore italiano per l'istituto della mediazione civile e commerciale, è stata avviata una riflessione in merito alle concrete possibilità operative di utilizzabilità dello strumento concepito dal legislatore italiano in ambito internazionale.

In particolare, il punto di domanda è se la mediazione introdotta con D. Lgs. 28/2010 in attuazione della direttiva europea 2008/52/CE, successivamente modificato negli anni, e, in particolare, con la cosiddetta Riforma Cartabia di cui al D. Lgs. n. 149/2022 e successivo correttivo di cui al D. Lgs. n. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, possa rappresentare una risposta concreta anche in ambito internazionale.

Per orientare il dialogo in maniera pratica, evitando dispersioni concettuali e focalizzandosi sul tema di fattibilità, si è pensato di partire da un caso studio, ispirato alla fattispecie descritta in una sentenza n. 1867 del 25.01.2018 della Cassazione Civile attinente ad un recupero credito per fornitura transfrontaliera dalla Germania verso l'Italia di circa euro 20.000,00.

La sentenza non tratta direttamente di mediazione, ma per le sue caratteristiche, si presta bene ad avviare una riflessione su tempi, costi e rischi del contenzioso internazionale. Va, tuttavia, precisato che il riferimento ad un caso concreto non va interpretato come una via per escludere considerazioni di carattere generale, né per circoscrivere la questione alle sole controversie transfrontaliere in genere ed italo-tedesche in particolare.

Piuttosto, il senso è quello di interrogarsi sul piano pratico sull'effettiva possibilità di ricorrere all'istituto tenendo conto di una fattispecie, come tante altre, che potrebbero giungere sui nostri tavoli professionali.

1. Caso studio.

Dalla ricostruzione fattuale riportata nella parte discorsiva della sentenza sopra richiamata, una ditta individuale italiana aveva richiesto una fornitura di merce presso una società tedesca.

Nella sentenza non si rivengono dettagli specifici riguardo la contrattualistica in essere tra le parti. Tuttavia, sulla base delle questioni affrontate in punto di diritto, può ritenersi che esistesse un contratto di fornitura in lingua tedesca contenente una clausola del seguente tenore:

„Es gilt das Recht der BRD“ letteralmente: la legge applicabile è quella della Repubblica Federale di Germania (cfr. punto 2.4 della sentenza citata).

La società tedesca, intenzionata a recuperare le somme dovute per parte della fornitura, circa euro 20.000,00, propone ingiunzione dinanzi a Tribunale italiano.

La ditta individuale propone opposizione, sostenendo di non essere il legittimato passivo in quanto la fornitura di cui all'ingiunzione sarebbe stata riferibile ad altra ditta individuale alla stessa non direttamente riconducibile.

Costituitasi in giudizio la creditrice deduceva che gli ordini d'acquisto erano riconducibili alla ditta ingiunta che aveva gestito i diversi rapporti di fornitura in modo confusionario, effettuando ordini cumulativi per entrambe le imprese ma caratterizzandosi, di fatto, per essere sempre il soggetto acquirente, ancorché con l'utilizzo di distinti identificativi fiscali cui venivano conseguentemente intestate le fatture per il pagamento dei corrispettivi; rilevò che, in ogni caso, le forniture cui si riferiva il decreto ingiuntivo riguardavano ordinativi trasmessi da (OMISSIS) in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, evidenziando che le fatture recavano l'identificativo fiscale di quest'ultima, come specificamente richiesto dall'agenzia che aveva intermediato l'affare; chiese, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione era rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Avverso detta decisione era proposto appello.

L'appellante (ditta individuale opposta) produceva nuova documentazione relativa alla fornitura per sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto in sede di ingiunzione l'intero rapporto di fornitura, avrebbe dovuto essere regolato dalla legge tedesca e non quella italiana.

Il tema decidendum si arricchiva di un aspetto fondamentale nelle ipotesi di controversie transnazionali, ossia quello dell'individuazione della legge applicabile al rapporto contrattuale e, ancor più nel dettaglio, degli impatti in termini processuali che detto tema avrebbe potuto avere sullo svolgimento dell'intero giudizio.

La Corte di Appello rigettava l'impugnazione, affermando che:

- la nuova documentazione era inammissibile perché prodotta tardivamente;
- l'inammissibilità dei motivi di appello attinenti alla legge appli-

cabile per essere gli stessi generici, non avendo l'opponente indicato né la specifica disposizione tedesca applicabile, né le conseguenze della sua applicazione rispetto all'opposizione proposta e ai termini del suo eventuale accoglimento;

- nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie il rapporto obbligatorio per cui era causa restava riconducibile alla ingiunta, che non aveva ottemperato all'ordine di esibizione né era comparso all'interrogatorio formale.

La questione giungeva in Cassazione.

La Suprema Corte rigettava il ricorso, sebbene correggesse la motivazione della sentenza della Corte di Appello ribadendo l'obbligo del giudice di ricercare, d'ufficio, le fonti del diritto anche nel caso in cui debbano trovare applicazione norme giuridiche degli ordinamenti stranieri ricorrendo a qualsiasi mezzo, senza che sussista, in capo alla parte che invochi la legge straniera, alcun onere di indicazione né di allegazione documentale.

Particolare di interesse è anche la parte della sentenza in cui si chiarisce che il richiamo alla legge tedesca non può essere di per sé sufficiente per giustificare la deroga alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 (CISG), che essendo stata recepita nel diritto tedesco, è diritto vivente. Ai sensi dell'art. 6 CISG, l'applicabilità di detta Convenzione può essere derogata, secondo la giurisprudenza anche in modo tacito, ma è necessaria la consapevolezza di entrambe le parti negoziali a voler sostituire la legge regolatrice del rapporto con una nuova legge nazionale.

2. Sulla giurisdizione

Nella sentenza sopra richiamata, nulla è riferito riguardo l'esistenza di una norma regolatrice la giurisdizione del rapporto di fornitura oggetto di contenzioso.

In mancanza di fonte convenzionale, la materia attualmente sarebbe regolata Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) che, in aggiunta al foro generale basato sul domicilio del convenuto, ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1215/2012, con riferimento alle controversie contrattuali nelle quali manchi la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato, la giurisdizione spetta all'autorità giurisdizionale dello Stato Membro del "luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto".

Tuttavia, basta fare una ricerca di giurisprudenza sul punto per notare quanto questo parametro possa essere in concreto foriero di diverse interpretazioni in merito all'individuazione del luogo di consegna, idoneo a radicare la giurisdizione, senza voler trascurare l'eventuale presenza di clausole Incoterms, anch'esse ritenute rilevanti a tale scopo.

Tali aspetti, che nella prospettiva di sviluppo della strategia difensiva rivestono certamente un valore rilevante, non possono tuttavia essere trascurati nella scelta di ricorrere ad uno strumento alternativo di difesa dei propri diritti.

3. Il ricorso all'ingiunzione europea

Un'alternativa al ricorso al giudizio ordinario, in caso come quello sopra descritto, è rappresentata dall'ingiunzione di pagamento europea (IPE) regolata dal Regolamento (CE) n. 1896/2006 che, come noto, non richiede la prova documentale del credito da parte del ricorrente, ma in compenso consente alla controparte di neutralizzare l'ingiunzione presentando una opposizione anch'essa non necessariamente motivata.

3.1 In Italia.

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile italiana, sent. 31 gennaio 2019, n. 2840, sul punto hanno chiarito che, vista la natura immotivata dell'opposizione a IPE, la stessa ha natura di mera manifestazione di contestazione generica della pretesa creditoria e, in quanto tale, è insuscettibile di essere assimilata al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo regolato dal diritto italiano.

Di conseguenza, il giudice italiano che ha emesso l'IPE, ricevuta l'opposizione, deve limitarsi ad adottare un provvedimento con cui, essendo pendente un procedimento dinanzi al suo ufficio, dispone la sua prosecuzione secondo le regole di ordinaria procedura civile, assegnando un termine al creditore per l'introduzione della tutela in un autonomo giudizio di cognizione.

3.2 In Germania.

Uno scenario non dissimile, si verifica nel caso in cui l'IPE sia emessa da giudice tedesco (Europäischer Zahlungsbefehl mediante Europäisches Mahnverfahren).

Ai sensi de § 1087 ZPO (codice di procedura civile tedesco), le domande di ingiunzione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006 possono essere emesse esclusivamente dal Amtsgericht Wedding, Tribunale distrettuale, in funzione di Zentrales Mahngericht Deutschland, Tribunale centrale tedesco per le ingiunzioni europee.

Nel caso sia proposta opposizione ai sensi dell'art. 17 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006, avverso l'ingiunzione emessa da Amtsgericht Wedding, Zentrales Mahngericht Deutschland, in conformità a § 1090 ZPO, invitando il ricorrente ad individuare il giudice competente a pronunciarsi nel merito, pena l'annullamento dell'ingiunzione.

Anche in questo caso, dunque, nel caso di opposizione il giudizio deve proseguire nel rispetto delle regole processuali locali, altrimenti l'ingiunzione europea sarà inutilmente data.

4. Il ricorso all'arbitrato

Una alternativa, spesso prospettata nelle prassi commerciali internazionali, è l'arbitrato. L'ordinamento italiano riconosce il lodo rituale e irrituale.

Ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ. il lodo rituale ha efficacia "di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria", sin dalla data

dell'ultima sottoscrizione, a condizione che sia rispettato il disposto di cui all'art. 825 cod. proc. civ., secondo cui, al fine di ottenere l'esecutività, il lodo va depositato presso il Tribunale competente ovvero nel caso di lodi stranieri presso la Corte di Appello di Roma per la verifica di regolarità formale.

Il lodo irrituale, invece, ha natura convenzionale.

Il ricorso all'arbitrato è certamente una strada certamente percorribile, che presenta degli indubbi vantaggi.

Tuttavia, non vanno trascurati i limiti di impugnabilità, oltre che i costi di attivazione e gestione che potrebbero essere elevati e sproporzionati rispetto al valore dei crediti da recuperare.

5. La possibilità di ricorrere alla mediazione

Sulla base di tale premessa, in ipotesi come nel caso oggetto di esame, la mediazione civile e commerciale disciplinata dalla legislazione italiana, potrebbe costituire una valida e concreta alternativa al ricorso alla autorità giudiziale, anche nella forma sommaria, e all'arbitrato.

Il D. Lgs. 28/2010 è stato emanato in attuazione della direttiva Europea 2008/52/CE, che al considerando n. 6 aveva già immaginato il possibile utilizzo della mediazione quale possibile risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale ... nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

Il successivo art. 2 della medesima direttiva definisce, ai fini della presente direttiva, la controversia transfrontaliera come quella controversia in cui:

- almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:

- a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;*

- b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;*

- c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o*

- d) ai fini dell'articolo 5, un invito è rivolto alle parti.*

- In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Il D. Lgs. 28/2010, fino alla recente riforma Cartabia di cui al D. Lgs. 149/2022, non faceva alcun esplicito riferimento alla possibilità di avviare la procedura di mediazione nel caso di controversie transazionali.

Tuttavia, nelle ipotesi di diritti disponibili ovvero nelle ipotesi in cui la controversia transazionale avesse ad oggetto materie soggetto a

giurisdizione italiana e per le quali il ricorso alla mediazione costituiva condizione di procedibilità, alcun dubbio poteva essere ravvisato in merito all'utilizzabilità dello strumento.

La conferma normativa esplicita sembra essere pervenuta con la riforma Cartabia sopra menzionata che, nel modificare l'art. 12 D.Lgs. in materia di efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo di mediazione, ha aggiunto il comma 1ter riferito esplicitamente alle controversie transfrontaliere definite dall'art. 2 della direttiva 2008/52/CE sopra menzionata.

6. Sulle clausole di mediazione

In aggiunta a quanto precede, va evidenziato come l'art. 5-sexies D. Lgs. 28/2010, nella formulazione successiva alla modifica di cui al D. Lgs. 149/2022, (riforma Cartabia), ha introdotto la possibilità di estendere le ipotesi di mediazione obbligatoria.

Sulla base della nuova disposizione, difatti, attraverso l'inserimento di una specifica clausola contrattuale le parti possono imporre il tentativo di mediazione quale fase preliminare obbligatoria in caso di controversia. Tale clausola assume piena efficacia vincolante, alla stregua delle ipotesi previste dalla legge, anche laddove sia presente una clausola compromissoria.

In altri termini, la clausola di mediazione consente alle parti di rendere pattiziamente obbligatoria la procedura di mediazione, elevandola a condizione di procedibilità dell'azione giudiziale nel caso di controversie nascenti dal contratto, accordo a cui la clausola convenzionale è riferita.

In materia di diritti disponibili, vale il principio generale dell'autonomia privata che consente alle parti di scegliere sia la legge applicabile al rapporto contrattuale, sia la competenza giurisdizionale che il foro territorialmente competente dinanzi al quale agire.

In questa prospettiva, anche attraverso la predisposizione di clausole di mediazione si può ricorrere alla procedura di mediazione disciplinata dalla legge italiana quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie transfrontaliere, quantomeno quelle rientranti nella sfera di applicazione della normativa europea.

7. Sulla mediazione telematica.

Un altro aspetto da tenere presente, che conferma la conclusione a cui si è giunti in precedenza, discende dalla possibilità di svolgimento della mediazione in modalità telematica.

La riforma Cartabia, anche nel suo successivo intervento correttivo, ha confermato la possibilità di svolgimento della mediazione con il consenso delle parti prevista dall'art. 8 bis del D. Lgs. 28/2010.

In aggiunta a quanto precede, il successivo art. 8 ter D. Lgs. 28/2010, introdotto con D. Lgs. 216/2024, ha esteso la partecipazione da remoto a ciascuna parte, indipendentemente dalla volontà comune.

Questa possibilità annulla qualsiasi difficoltà legata alla scelta della sede dell'organismo di mediazione che, in conformità al generale principio di autonomia delle parti, è suscettibile di deroga conven-

zionale.

Inoltre, nella disciplina contenuta nel Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) l'art. 33 lettera u) prevede che nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, privilegiando, per il combinato disposto con l'art. 80, la competenza territoriale dell'Organismo ove si ricorra alla mediazione civile e commerciale per risolvere la controversia (transnazionale).

Sotto altro profilo, l'art. 8 bis D. Lgs. 28/2010 rinvia ai principi generali riconosciuti dal D. Lgs. 82/2005 (e successive modifiche) che richiamano espressamente il Regolamento Comunitario 910/2014 in riferimento alla validità dei documenti digitali ed alle applicazioni nel processo civile.

Sulla mediazione telematica e sulla possibilità di risoluzione della controversia, qualora le parti non siano munite di firma digitale ai fini del raggiungimento dell'accordo certificato dal mediatore.

8. Sulla necessità dell'omologa

Ferme le considerazioni che precedono, nell'ambito della più ampia valutazione in merito alla possibile utilizzabilità della mediazione civile e commerciale quale effettivo e concreto strumento di risoluzione alternativa delle controversie transnazionali in ipotesi analoghe al caso di studio sopra descritto, ed in generale nelle ipotesi attinenti diritti disponibili, occorre porre attenzione all'attuale formulazione dell'art. 12, co. 1 ter, D. Lgs. 28/2010.

Detto comma, introdotto con la riforma Cartabia, ha limitato l'efficacia esecutiva degli accordi di mediazione vertenti in questioni transazionali nelle sole ipotesi in cui la parte istante ne chieda l'omologa ai sensi dell'art. 12, co. 1 bis. Sulla base di tale disposizione, quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Per come formulato attualmente l'art. 12, co. 1ter, sembrerebbe che nel caso di controversie transazionali, ai fini dell'efficacia esecutiva dell'accordo di mediazione è necessario, in ogni caso, l'omologa da parte del Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione dinanzi al quale l'accordo è stato raggiunto, per la verifica formale e il rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico. Ciò anche nel caso in cui all'accordo abbiano preso parte gli avvocati.

Ai fini della "regolarità formale" del verbale la giurisprudenza di merito ha chiarito che la verifica concerne: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 4) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt.3 e 4 D.M. n.180/2010; 5) l'inserimento nel verba-

le degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità dell'accordo all'ambito della mediazione ex art.2 e cioè l'appartenenza dell'accordo alla materia civile e commerciale. Il presidente del tribunale deve poi verificare che l'accordo, comunque raggiunto, non sia contrario "all'ordine pubblico o a norme imperative". Il decreto di omologa potrà avere contenuto positivo o negativo, diversamente da quanto previsto per l'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 825, co. 3, cod. proc. civ. non è prevista la diretta reclamabilità del provvedimento di omologa. Tuttavia, parte della dottrina supplisce detta mancanza ritenendo applicabile l'art. 739 cod. proc. civ..

Alla luce della disciplina esaminata, emerge come l'effettività della mediazione civile e commerciale nelle controversie transnazionali non si esaurisca nel raggiungimento dell'accordo tra le parti, ma passi anche attraverso il controllo di conformità formale e di non contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative demandato al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter.

Consolle Avvocato®

by OPEN 

**Software, soluzioni e formazione
per avvocati**

Danni punitivi: nuove basi costituzionali oltre l'art. 23 cost.?



*Dott.
Giovanni Samuele Foderà
Funzionario
Tar Sicilia-Palermo
Coordinatore Sez. 1*

Ciclicamente viene all'attenzione di dottrina e giurisprudenza il tema dell'ammissibilità sui danni punitivi nel nostro ordinamento.

In questa sede non si vuole però ripercorrere il complesso percorso evolutivo che ha portato l'ordinamento italiano, tradizionalmente ancorato al dogma della funzione esclusivamente riparatoria-compensativa, a riconoscere la natura polifunzionale della responsabilità civile e quindi l'ontologica non inammissibilità di tale istituto, il quale, peraltro, non è solo il riconoscimento un'operazione di accoglienza verso istituti stranieri, ma riflette un'esigenza interna di garantire l'effettività della tutela in un panorama socio-economico sempre più complesso.

Si vuole piuttosto sostenere una soluzione diversa rispetto a quella patrocinata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2017 a proposito del fondamento di tale ontologica non incompatibilità; soluzione, che invero può sviluppare, si spera, un ulteriore dibattito sull'argomento.

È noto che la svolta italiana è giunta con la storica sentenza delle Sezioni Unite del 2017, che, superando la barriera dell'ordine pubblico internazionale, ha riconosciuto la compatibilità ontologica dell'istituto. Tuttavia, la delibazione delle sentenze straniere è stata subordinata al rispetto di controlimiti imprescindibili, quali la tipicità (in ossequio all'art. 23 Cost.), la prevedibilità (in ossequio all'art. 25 Cost.) e la proporzionalità della condanna.

Quella rassegnata è la sintesi estrema di una soluzione che muove da un'analisi storica dell'istituto dei punitive damages che dà rilievo anche e soprattutto al diritto comparato, ove l'origine anglosassone dello stesso (XVIII° sec.), ancorché la nozione è del XII° sec., e il suo successivo sviluppo negli Stati Uniti ne hanno perorato la diffusione, in uno a che l'eccessività delle condanne negli USA ne ha imposto una "costituzionalizzazione", introducendo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Storicamente, i Paesi di civil law (Germania, Francia e la stessa Italia) invece hanno mantenuto una netta ostilità, basata sul dogma della mono-funzionalità e sull'ordine pubblico come baluardo.

La giurisprudenza, e prima ancora la dottrina, ha evidenziato come l'utilizzo di clausole generali (come il danno ingiusto) abbia però favorito l'evoluzione sistemica. Più in particolare, l'apertura alla polifunzionalità e l'accettazione del punitive damage come compatibili ontologicamente è stata resa possibile grazie all'azione giurisprudenziale, attraverso l'uso flessibile delle clausole generali (come l'ingiustizia del danno) e l'interpretazione costituzionalmente orientata dei "valori". Tuttavia, è stato precisato da alcuni come questa enfasi sul "costituzionalismo per valori", sebbene necessaria per l'evoluzione del diritto, sollevi il rischio di un "diritto che abbaglia ma non illumina".

L'idea che il giudice debba ricercare il "diritto giusto" oltre la *lex scripta et stricta*, interpretando in modo dinamico la clausola ge-

nerale del danno ingiusto attraverso la “ricognizione dei valori” sociali, secondo alcuni mina la tradizionale autorità della legge. Infatti quando la giurisprudenza individua la natura sanzionatoria in norme “anomale” che, per struttura, non sono vere punitive damages (come le sanzioni devolutive alla Cassa delle Ammende, che tutelano l’interesse pubblico anziché quello privato), compie una scelta che, di fatto, si sostituisce al legislatore, alimentando il rischio di una “imposizione tirannica dei propri valori” mascherata da interpretazione evolutiva. Ciò emergerebbe dall’interpretazione accolta in relazione a tutte quelle disposizioni che presentano una marcata componente sanzionatoria. Tra esse rientrano, a titolo esemplificativo, l’art. 96, comma 3, c.p.c. in materia di lite temeraria, che prevede l’irrogazione di una sanzione prescindendo dalla prova del danno; le astreintes di cui all’art. 614-bis c.p.c., caratterizzate da una funzione eminentemente coercitiva; e, soprattutto, il disgorgement of profits (retroversione degli utili ex art. 125 c.p.i.), strumento essenziale per neutralizzare la faute lucrative, ossia l’illecito economicamente conveniente. Tali disposizioni, in realtà, sembrano mettere in luce i limiti di un’ammissibilità indiscriminata (tout court) dell’istituto.

Ed invero il dibattito sul risarcimento punitivo, al di là degli aspetti di diritto comparato o di mera catalogazione normativa, rivela profonde tensioni concettuali che mettono in discussione la natura stessa del diritto civile nel contesto dello Stato costituzionale.

Il focus della spinta ai danni punitivi è piuttosto l’analisi economica del diritto, che mira all’optimal deterrence. Questo modello impone che la sanzione debba eguagliare il costo sociale totale dell’illecito, il che spesso richiede l’applicazione di un moltiplicatore inversamente proporzionale alla probabilità che il danneggiante venga chiamato a risarcire per contrastare l’underenforcement sotto-dissuasione cioè sanzioni troppo basse.

Tuttavia, il sistema giuridico italiano, anche nella sua apertura del 2017, ha rifiutato di abbracciare la logica pura dell’efficienza, ammiccando (ma non effettivamente concentrandosi) sulla riprovevolezza morale della condotta (dolo o colpa grave) e sulla proporzionalità rispetto al danno riparatorio. In questo senso si è colta un’apertura selettiva e difensiva alla funzione punitivo-deterrente del risarcimento, subordinandola a criteri di compatibilità sistemica. A ciò aggiungendosi che, in seguito alla teorica del danno ingiusto, i criteri di riprovevolezza della condotta hanno valenza meramente selettiva (in uno ad altri), sicché il baricentro si sposta verso il criterio della proporzionalità rispetto al danno compensativo.

È stato sostenuto, inoltre, che i controllimiti imposti dalla Cassazione – tipicità, prevedibilità e la verifica della proporzionalità (richiamando in filigrana il single digit ratio statunitense) – sono in realtà una barriera al moltiplicatore economico, il quale per quest’ultima teorica sarebbe invece punto di partenza (o la base di calcolo). Essi riflettono l’esigenza di tutelare il reo attraverso garanzie liberali, tipiche del diritto penale e costituzionale.

Il diritto italiano invero non accetta che la sanzione sia calcolata unicamente su basi statistiche di enforcement error, tale moltiplicatore operando attraverso un innalzamento della misura risarcitoria

per eguagliare i costi sociali totali, forzando l'agente a internalizzare l'intero costo sociale dell'illecito, ma esige un legame manifesto con la gravità della colpa e la prevedibilità della legge.

In sostanza, la Corte ha privilegiato la giustizia legale (basata sulla proporzionalità e la certezza del diritto) rispetto alla giustizia economica (basata sull'efficienza e sull'internalizzazione totale dei costi).

Questo conflitto evidenzia che il risarcimento punitivo è accettato non come meccanismo di regolazione economica, ma come rimedio civile che necessita delle medesime garanzie della sanzione pubblica. Eppure è innegabile, di contro, che il risarcimento punitivo piuttosto che essere pena è strumento di policy perché tende a disincentivare condotte ad alto rendimento illecito, compensando la bassa probabilità di enforcement e riallineando gli incentivi distorti. Ciò per dire che l'afflizione non è fine a sé stessa, bensì mezzo funzionale all'efficienza del sistema. E questo è tanto più vero con riguardo al rilievo al fenomeno delle c.d. microviolazioni come illeciti seriali (es. taratura alterata di pompe di benzina, commissioni bancarie indebite, lievi ritardi sistematici nei pagamenti) che generano un lucro considerevole per l'autore ancorché il pregiudizio individuale sia insignificante. In questi casi, la funzione puramente compensativa fallisce perché il singolo danneggiato, in base a un'analisi costi-benefici, è indotto a restare inerte, sopportando la perdita piuttosto che affrontare i costi di una reazione giudiziale.

Peraltro, applicare tout court in sede civile il modello penalistico significa svuotare lo strumento della sua funzione deterrente, anche perché il risarcimento punitivo non comporta lo stigma penale né incide sulla libertà personale, considerando che invece opera nei rapporti orizzontali tra privati. Per questo è sempre opportuno ricordare che la deterrenza nel diritto civile è diversa dall'ambito penale, per funzione, strumenti e fondamento teorico. Inoltre, sarebbe più opportuno intendere la proporzionalità come argine all'arbitrarietà estrema e non già come limite sostanziale. Il danno compensativo è solo un indicatore e la sanzione deve potersi sganciare dal caso individuale. Solo così il moltiplicatore può risultare essenziale per internalizzare il costo sociale e solo in presenza di un vantaggio economico di tipo ultracompensativo per la vittima la stessa sarebbe incentivata all'azione.

Ciò detto, è noto che la decisione del 2017 ha operato un sofisticato "test preventivo e virtuale di costituzionalità", stabilendo che l'istituto straniero non è contrario all'ordine pubblico a meno che non si ponga in aperta contraddizione con i principi costituzionali primari.

L'esigenza di una riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.) è la vera spina nel fianco per l'introduzione interna dei danni punitivi. La Cassazione ha aperto la porta alla riconoscibilità esterna, ma, come già chiarito, l'ha fatto in maniera selettiva e difensiva, lasciando il tappo legislativo per l'applicabilità interna.

Questo stallo dimostra che l'ordinamento italiano, pur riconoscendo la necessità di reagire alla faute lucrative (c.d. illeciti economici convenienti), non ha ancora completato il passaggio da un sistema di rimedi specifici (come il disgorgement of profit, che colpisce l'ar-

ricchimento illecito) a un modello di sanzione civile generalizzata. L'approccio è piuttosto quello tradizionale, basato cioè sulla funzione compensativa della responsabilità civile. Essa però, come ritenuto da autorevole dottrina, cela una confusione concettuale tra le funzioni della responsabilità civile e quelle del risarcimento dei danni. Le prime, invero, eccedono la logica riparatoria o compensativa, per aggiungervi, fra le altre, anche quella sanzionatoria o punitiva e quello della deterrenza o prevenzione, mentre le seconde non si pongono al di là del guado della compensazione, ancorando l'entità del pregiudizio a quanto concretamente patito dal soggetto danneggiato, sicché sostenere un risarcimento ultracompensativo occorre individuare un diverso fondamento giustificativo.

Il monito contenuto nella sentenza delle SU è invece chiaro: il risarcimento punitivo, pur non essendo un "cavallo di Troia" destinato a distruggere l'ordine pubblico, rimane un "attrezzo affilato" la cui implementazione richiede un paziente e ponderato ipertrofismo normativo stante il rischio di lesione del principio di certezza del diritto e quindi anche di giustizia che ne costituisce substrato applicativo. Insomma, se da un lato, si riconosce che la responsabilità civile risponda a diverse funzioni, dall'altro lato, stante la fondamentale funzione compensativa ivi assegnata le altre funzioni richiedono un fondamento specifico non facilmente superabile.

In conclusione, l'evoluzione della responsabilità civile sebbene sia stata inevitabile per consentire all'ordinamento di mantenere la propria efficacia protettiva in una "società liquida", soprattutto contro l'illecito economico, tuttavia allo stato risulta ancora in fieri.

È stato chiarito che i punitive damages rappresentano il punto di rottura finale con la concezione monofunzionale ottocentesca, ma la loro piena integrazione è impedita dalla necessità di conciliare la funzione punitiva (che guarda al passato) e la funzione deterrente (che guarda al futuro) con le garanzie fondamentali della certezza del diritto.

Eppure alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2017 e della dottrina che ne è seguita, si pone la necessità di valutare se il fondamento normativo dei danni punitivi nell'art. 23 Cost. (e dell'art. 25 Cost.) sia la soluzione ottimale, ovvero l'unica possibile.

Occorre domandarsi se nel nostro ordinamento, in tema, serva davvero una legge che autorizzi con precisione una condanna civile punitiva. Se cioè il sistema della responsabilità civile italiano possa accogliere una funzione sanzionatoria ancorandola su altre basi costituzionali e su altri profili sistematici.

Come già detto, con la sentenza del 2017 si è assistito ad una rivalutazione della responsabilità civile come strumento multiforme, già idoneo oggi a perseguire, oltre al risarcimento, anche – e fra gli altri – la finalità di deterrenza (ad es. art. 96 c.p.c.), di sanzione (si pensi alle somme previste ex art. 709-ter c.p.c. o agli obblighi di pubblicazione della sentenza) e correzione del mercato (nelle pratiche commerciali scorrette e nella concorrenza sleale), sicché questi istituti mostrano come la funzione punitiva non è estranea al nostro ordinamento. Essi piuttosto che dar conto dell'esistenza di un principio immanente nel nostro sistema in cui unico e generale fondamento è

la violazione del precetto di rispetto altrui, tracciano un solco oltre il quale l'interprete non può spingersi. Il riferimento è alla concezione "etica" della responsabilità civile come strumento di repressione di un atto colpevole, ma anche della concezione definita "tecnicistica" di strumento per la allocazione dei danni.

Se si sposta il baricentro su altri principi costituzionali, quelli che innegabilmente vengono all'occhio sono gli art. 2 e 3 Cost. perché relativi alla protezione della persona indipendentemente dalla formazione sociale in cui essa si declina, e quindi anche in una prospettiva collettiva.

Al riguardo, già da tempo autorevole dottrina ha affermato che la solidarietà verso la vittima può giustificare la modifica dei "criteri per la determinazione del danno risarcibile" e quindi, aggiungo altri, della soglia compensativa. Ne consegue che l'incentivo a reagire sarebbe un modo per reprimere comportamenti "gravemente antisociali" che confliggono con i doveri di solidarietà, permettendo alla vittima di ottenere un surplus monetario, specie quando ci si troverebbe dinanzi a microviolazioni la cui tutela, in tesi, non verrebbe diversamente perseguita dal danneggiato.

È certo infatti che un sistema di responsabilità civile basato esclusivamente sul ristoro economico del pregiudizio (e quindi meramente compensativo) rischia di essere inadeguato quando il comportamento illecito ha carattere altamente riprovevole, reiterato, lucrativo per l'autore, lesivo di diritti fondamentali della vittima, ovvero quando il risarcimento non svolga un'apprezzabile funzione dissuasiva.

In questi casi, è chiaro che la mancanza di una componente deterrente può indebolire la tutela sostanziale dei diritti inviolabili, fra cui quello di solidarietà, specie se guardato nella prospettiva delle microviolazioni. Da qui la considerazione che i danni punitivi possano svolgere una funzione strumentale alla realizzazione degli obblighi di solidarietà (passiva) previsti dall'art. 2 Cost., sicché la responsabilità per colpa ovvero il comportamento malizioso, profittatorio (quindi doloso) denota una caratterizzazione di "funzione complessa" della stessa, in cui confluiscono una componente compensativa, una sanzionatoria e una preventiva.

La natura strumentale che si vuole assegnare alla responsabilità civile per danni punitivi, interpretata in questo modo, sposta la latitudine applicativa dell'istituto al di sopra della deterrenza generale e speciale come concepita ai sensi dell'art. 23 Cost., perché assegna all'istituto l'attributo di strumento di politica del diritto, ossia di mezzo utilizzato dal sistema giuridico per raggiungere determinati obiettivi sociali o economici. Non bisogna del resto dimenticare, come scrive da tempo autorevole dottrina, che le regole e i principi della responsabilità civile risentono delle trasformazioni politiche, economiche e culturali della comunità destinataria; sicché il danno ingiusto ha, per questa via, "mobili frontiere", sottolineando tale fortunatissima formula la ricostruzione, in chiave moderna, della responsabilità extracontrattuale, in direzione, soprattutto, di una sua sempre più marcata "costituzionalizzazione" e di un suo progressivo distacco da prospettive, per molto tempo difese dalla giurisprudenza del passato, limitanti e insensatamente conservatrici.

Nei termini che preciserò dinnanzi ritengo che valutare i danni punitivi fuori dei rigidi paletti dell'art. 23 Cost. permetta di riflettere ulteriormente sulla ragionevolezza (art. 3 Cost.) del sistema sanzionatorio privato. In questo caso, però, bisogna intendersi.

Non si tratta di criticare il perché, da un lato, l'ordinamento permetta sanzioni pecuniarie molto elevate nei procedimenti amministrativi (si pensi all'antitrust, privacy, mercato finanziario), mentre, dall'altro, ci si oppone — in astratto — a sanzioni di derivazione civile. Non bisogna dimenticare che le prime sono comunque prestazioni patrimoniali imposte dalla legge al ricorrere di certe fattispecie ivi previste, per cui la discrezionalità che può esistere attiene al quantum di pena irrogabile tra un minimo e un massimo edittale previsto comunque dalla legge. Sicché un ipotetico confronto con i danni punitivi rischia di essere fuorviante perché la considerazione sarebbe che la responsabilità civile, se dotata di una componente punitiva di creazione giurisprudenziale, introdurrebbe una prestazione patrimoniale punitiva non prevista dal legislatore e dunque non assimilabile né strutturalmente né funzionalmente alla sanzione amministrativa.

È opportuno evitare questa lettura, sposandone un'altra, quella per cui i danni punitivi intanto possono esistere, in quanto anche le parti nel loro autoregolamento possano prevederli al ricorrere di certe violazioni, ovvero quando si verificano delle violazioni che denotano una particolare riprovevolezza dell'autore, il quale non può rimanere impunito, a garanzia non solo dell'individuale lesione cagionata ma anche della collettività offesa.

La prospettiva è quella della meritevolezza degli interessi (art. 1322 c.c.).

Ora, occorre premettere che se è vero che la meritevolezza è sovente utilizzata dalla Cassazione come mezzo di valutazione della congruità dello scambio, è altresì vero che nulla esclude che la stessa possa essere usata come grimaldello per ammettere nel nostro ordinamento — quanto meno quando la violazione abbia origine in un'obbligazione contrattuale — i danni punitivi.

In questa prospettiva, la meritevolezza trova un giusto aggancio normativo nell'art. 41 Cost., il quale, dopo aver sancito che l'iniziativa economica privata è libera, precisa come la stessa non possa “svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Ed è proprio questo costrutto sistematico a offrire lo spiraglio per ammettere i danni punitivi in ambito contrattuale o commerciale, perché non può ritenersi un'ortodossia che le parti — con pattuizione atipica — prevedano che la violazione di un contratto implichi una sanzione (civile) la cui base fondativa sia nell'art. 41 Cost., in tale norma ravvisandosi il passepartout del risarcimento pari al costo sociale totale dell'illecito (o ultracompensativo); in questo quadro, la verifica di meritevolezza dell'esercizio della libertà contrattuale dipende dal rispetto o dal travalicamento dei limiti posti dall'ordinamento giuridico all'esercizio di quella libertà. Per cui soltanto la fonte meritevole di tutela determina una obbligazione giuridicamente protetta (art. 1322 c.c.). Verificata la meritevolezza di tutela della fonte negoziale di obbligazione, l'inadempimento non dipende dalla violazione del

diritto oggettivo ma, direttamente, dalla disattenzione ad una regola privata riconosciuta dall'ordinamento e che vale come legge, ma solo fra le parti (art. 1372 c.c.).

Il di più che un sindacato giurisdizionale potrebbe effettuare, allora, s'appunta a valutazione di proporzionalità della stessa e non impinge la ragionevolezza della misura, se intesa in termini di ammissibilità. Peraltro, è da escludere, a mio avviso, che così inteso il danno punitivo contrattuale sia assimilabile tout court alla clausola penale. Sebbene infatti esistano delle affinità fra i due istituti (prima fra tutti la deterrenza), nondimeno la clausola penale è accertata ex ante, mentre i danni punitivi ex post; la prima è predeterminata in punto di quantum e, conseguentemente, riducibile ex art. 1384 c.c., essa infatti implica una forfettizzazione del danno da inadempimento o da ritardo e il rapporto obbligatorio dà rilievo al solo interesse del creditore; di contro, i secondi sono quantificati discrezionalmente e soggetti a un controllo ex post in punto di proporzionalità. Non necessariamente sono legati a obblighi prestazioni ma possono anche essere riconosciuti per obblighi di protezione e tra questi c'è il dovere di cooperazione e quindi da un inadempimento qualificato; infine, la clausola penale è moralmente neutra, mentre i danni punitivi presuppongono riprovevolezza.

Ove invece la questione inerisca all'ammissibilità dei danni punitivi da fatto o atto illecito, e quindi ex art. 2043 c.c., la stessa può concepirsi sulla base di una interpretazione evolutiva dell'articolo in questione. Può infatti darsi rilievo alla gravità e riprovevolezza dell'illecito, assegnare cioè agli stessi il ruolo di principale fattore di valutazione per giustificare l'assegnazione di danni punitivi, ma senza compromettere la prevedibilità dell'istituto. Al riguardo, secondo autorevole dottrina, la questione della ammissibilità di pene private, sanzioni civili o risarcimenti punitivi deve essere posta in accordo alle regole degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., norme le quali abiliterebbero il giudice a determinare il contenuto del risarcimento da accordare in relazione alle circostanze del caso concreto, circostanze tra le quali dovrebbero essere ricomprese la condotta del danneggiante, il suo grado di colpevolezza e l'arricchimento da lui ottenuto dal fatto ingiusto. Il principio equitativo potrebbe, allora, consentire anche un risarcimento ultracompensativo.

Tuttavia, per evitare che questo criterio di prevedibilità si trasformi in uno strumento arbitrario, il sindacato giurisdizionale a valle potrebbe svolgere un ruolo cruciale. Il giudice dovrebbe non solo accertare la gravità dell'illecito, ma anche verificare la riprovevolezza della condotta in relazione al contesto sociale ed economico. Questo approccio consentirebbe una valutazione case-by-case, basata sui dati oggettivi e sulle circostanze concrete, evitando che la sanzione punitiva diventi una "sanzione cieca" o sproporzionata.

Alla parte può così spettare, oltre che il risarcimento volto a ristabilire la situazione precedente, la possibilità di chiedere un di più, di modo che venga punito il trasgressore per la condotta colposa, stante, non solo la funzione complessa di tale responsabilità, ma anche la riscoperta di quei "mobili confini" che la caratterizza.

È quindi la parte a dover richiedere la punizione e, se la vicenda si

presenta dinnanzi all'autorità giudiziaria, è il giudice o a far buon governo delle regole di cui agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., non già creando sanzioni, bensì solo valutando la loro proporzionalità e prevedibilità.

Ora, forse la critica più grande potrebbe appuntarsi – appunto – sul principio di prevedibilità (art. 23 Cost.) della sanzione civile e di certezza di diritto (art. 25 Cost.), che secondo non devono essere mai compromessi da soluzioni che lasciano troppo spazio all'arbitrio del giudice.

Se come già chiarito non pare possano sorgere particolari problemi in ambito contrattuale, stante la previsione di una clausola atipica la cui meritevolezza non può essere messa in discussione, discorso più complesso si pone in ambito contrattuale (v. par. 4). Infatti, se è vero che la tesi tradizionale assegna rilievo anche nella materia civile agli artt. 23 e 25 Cost., è altresì innegabile come tali disposizioni restringono, come già chiarito, l'ambito applicativo dei danni punitivi, laddove nel presente scritto si è cercato un diverso fondamento. L'esigenza è piuttosto quella di dotare lo strumentario della tutela civile dei diritti di un rimedio che sia conforme al principio di effettività tutte le volte che la condanna al mero risarcimento del danno risulti inadeguata allo scopo. Inadeguatezza che può essere riferita o alla difficoltà di ravvisare (o quanto meno di provare) una perdita di utilità patrimoniali o personali di vita che possa dirsi conseguenza dell'illecito oppure alla circostanza che la concreta determinazione del danno risarcibile, in quanto largamente inferiore al profitto conseguito dall'autore dell'illecito, non sia in grado di svolgere un'apprezzabile funzione dissuasiva. In tutti questi casi, infatti, si assiste a una lesione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, la cui tutela costituzionale non impinge solo l'individuo direttamente leso, quanto piuttosto anche la collettività alla quale lo stesso appartiene. Ammissibilità, quella dei danni punitivi, il cui fondamento potrebbe rintracciarsi anche nella doppia considerazione che la CEDU valorizza la tutela effettiva dei diritti fondamentali e che gli ordinamenti comparati integrano la funzione punitiva come risposta a condotte ad alta riprovevolezza.

Il presidio invero può essere garantito, oltre che dalla ragionevolezza della sanzione, anche a valle, attraverso le garanzie processuali riconosciute dall'art. 24 Cost., nonché dal principio del giusto processo (art. 111 Cost.).

In altri termini, il giudice, chiamato a decidere in merito alla richiesta di danni punitivi, avrebbe il compito di verificare se l'illecito sia davvero riprovevole e in grado di giustificare una sanzione che vada oltre il risarcimento del danno. A tale scopo, il sindacato giurisdizionale non si limiterebbe a un'analisi formale della gravità dell'illecito, ma si estenderebbe anche ad una valutazione sostanziale dei criteri di riprovevolezza (ad esempio, dolo, malafede, profitti illeciti, e danno sociale generato), della proporzionalità tra l'entità del danno e la sanzione, evitando risarcimenti eccessivi e, infine, del contesto socio-economico in cui si inserisce l'illecito, che potrebbe far emergere dinamiche di asimmetria nelle relazioni tra le parti.

In questo modo, il giudice potrebbe temperare la sanzione con il

principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e garantirne l'adeguatezza, evitando che l'introduzione dei danni punitivi sfoci in un'applicazione arbitraria del diritto.

Possono essere così superate le difficoltà che il nostro sistema rimediario di Civil law trascina con sé. Esiste peraltro un grande divario tra i bisogni, che emergono sempre più rapidamente nella nostra società, e gli strumenti di tutela i quali sono ancorati alla preesistenza di situazioni giuridiche soggettive riconosciute da norme attributive.

Per superare questo assioma e avvicinarsi alla prospettiva di Common law, si può osservare che vi è un tendenziale cambiamento in atto. Ciò lo si coglie, come sottolinea la dottrina, nell'art. 700 cp.c. il quale sembra sposare il principio *ubi remedium ibi jus* e quindi riconosce la possibilità d'agire in giudizio in presenza di bisogni di tutela di interessi "giustiziabili" dai contorni prima face non indagabili nel loro sostrato soggettivo.

Assecondare la giustiziabilità dell'interesse permette di elevarlo al di là della connotazione tipica, di modo da assegnare al rimedio un ruolo cardine anche nell'ambito della responsabilità civile. Al giudice, ove chiamato a pronunciarsi, può così essere assegnato un ruolo strumentale di presidio di giustizia e non di creatore, a torto, di sanzioni.

L'articolo riflette le opinioni dell'autore e non impegna l'amministrazione di appartenenza.

I danni da randagismo nella piu' recente giurisprudenza della Suprema Corte



Avv. Gianluca Cascella

In queste righe si proverà ad esaminare una tematica, quella delle azioni di risarcimento aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità civile per danni causati da animali randagi, caratterizzate da un orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha ricevuto una recente <systemazione> oltre che da una rigorosa disciplina del riparto dell'onere probatorio ma che, ciò nonostante, a volte – inspiegabilmente – non trova condivisione nelle corti di merito, pervenendo dinanzi alla Corte di Cassazione.

In materia di danni causati da animali randagi, la Cassazione è pervenuta ad affermare, in modo netto e rigoroso, che la responsabilità della pubblica amministrazione è disciplinata esclusivamente dall'art. 2043 c.c., con esclusione dell'applicabilità diretta o analogica dell'art. 2052 c.c.

A tale ultimo proposito, infatti, con la decisione n. 16788 del 2025, la terza sezione ha chiaramente affermato, per un verso che, l'impossibilità di definire i cani randagi in termini di <specie protetta> e, dall'altro, che i compiti della pubblica amministrazione sono essenzialmente di prevenzione e non di protezione, così mettendo in evidenza una diversità di ratio tra le due norme sopra richiamate; una diversità che risulta, di tutta evidenza, impeditiva della possibilità di fare applicazione ai danni c.d. da <randagismo> della disciplina speciale prevista per i danni da fauna selvatica, fattispecie in cui all'ente fanno capo compiti di protezione degli animali, mentre nel caso di randagismo i compiti dell'ente sono diversi, consistendo nella protezione della popolazione dai rischi del randagismo.

Sullo sfondo, la cornice normativa è dettata dalla legge quadro nazionale n. 281 del 1991, alla luce della quale la responsabilità grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della medesima legge quadro, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli animali randagi.

L'aspetto che va tenuto, in ogni caso, ben presente, è che non può ritenersi sufficiente la mera presenza di un animale randagio per configurare automaticamente la responsabilità dell'ente preposto, occorrendo, a tal fine, un quid pluris, come del resto appare comprensibile ed anche giustificato, perchè diversamente argomentando, si finirebbe per addivenire ad una ingiustificata oggettivizzazione della responsabilità.

All'attualità può affermarsi che, almeno in sede di legittimità, l'orientamento sia consolidato: al riguardo, una chiara conferma si trae da quanto la Cassazione ha affermato nella suddetta decisione n. 16788 del 2025 (della quale si riportano alcuni passaggi di interesse in tal senso) in cui si legge che "il non modesto numero di ricorsi su fattispecie analoghe" aveva ingenerato "la mera apparenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, in realtà inesistente,"

La Corte ha precisato che dal 2005 alla data di quella decisione (id est, luglio 2025) erano stati decisi 113 ricorsi aventi ad oggetto danni causati da cani randagi, con una giurisprudenza che ha progressi-

vamente affinato i principi applicabili senza mai contraddirli sostanzialmente, anche se a volte, come ho anticipato, le corti di merito inspiegabilmente divergono (come, ad esempio, nel caso esaminato dalla decisione n. 2989 del 10.2.2026, cui in appresso si accennerà, ma non solo in quel caso).

Dal punto di vista normativo, la legge quadro n. 281 del 1991 ha demandato alle Regioni la specifica regolamentazione in materia di randagismo, determinando un sistema di competenze differenziate la cui necessaria individuazione e specificazione nel caso concreto appare peraltro ben colta dalle corti di merito, ove si consideri che, ad esempio, si è al riguardo affermato come non risulti sufficiente la sola individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, occorrendo, invece, la puntuale allegazione e la prova di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente (in questi termini, di recente, C. App. Lecce, n. 708 del 26.9.2025).

Dal punto di vista del formante giurisprudenziale, l'orientamento si basa sulla distinzione fondamentale tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, in virtù del quale l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione di mezzi, non di risultato, sicché dal mancato raggiungimento del risultato non può desumersi automaticamente la colpa dell'amministrazione, atteso che, come precisato dalla Cassazione nella richiamata decisione n. 16788 del 2025 <nemmeno il più capillare ed efficiente servizio di cattura potrebbe impedire del tutto che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio comunale>, in ossequio al noto brocardo per il quale ad impossibilia nemo tenetur.

Il profilo di indubbia maggiore complessità e delicatezza appare essere quello relativo al riparto dell'onere probatorio, che la giurisprudenza ha ricostruito in modo complesso e stratificato, dato che il danneggiato deve provare innanzitutto la condotta colposa della pubblica amministrazione, che non può essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno.

A tale ultimo proposito, come chiarito dalla Cassazione nella già citata decisione del 2025, tale prova può fornirsi <dimostrando che al servizio di prevenzione del randagismo la ASL competente non aveva destinato alcuna risorsa o risorse insufficienti; che il relativo ufficio esisteva solo sulla carta; che il servizio veniva svolto in modo saltuario o non veniva svolto affatto>.

Tuttavia, alcuni giudici di merito, in tempi anche recenti (C. App. Cagliari, Sez. Dist. Sassari. 14.6.2024, n. 193 e C. App. Bari n. 241 del 21.2.2025) hanno invece ritenuto sufficiente che il danneggiato dimostri che l'evento dannoso rientri, astrattamente, nel novero di quelli che la regola cautelare violata dall'ente mira ad evitare, per ritenere che, in tal caso, l'evento vada presuntivamente imputato sul piano causale alla predetta violazione, ritenendo che, in conseguenza, spetti all'ente superare tale presunzione, dimostrando di essersi attivato rispetto all'obbligo cautelare attraverso la predisposizione di un servizio di recupero adeguatamente articolato.

I riflessi pratici di tale orientamento nel giudizio di cassazione sono

evidenti e significativi, visto che la maggior parte dei ricorsi viene rigettata per violazione dei principi consolidati in materia di onere della prova e relativo assolvimento: ad esempio, la decisione n. 2724 del 2026 ha rigettato il ricorso per mancata prova della condotta colposa dell'ente e ribadendo che ai danni causati da cani randagi si applica esclusivamente l'art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di provare la colpa dell'ente mediante dimostrazione dell'inefficienza del servizio di prevenzione, non desumibile dalla sola presenza dell'animale.

Un aspetto particolarmente rilevante emerge dalla distinzione tra teoria della concretizzazione del rischio come criterio di spiegazione causale e come criterio di accertamento della colpa, visto che la S.C., con la richiamata decisione n. 16788 del 2025 ha chiarito che <la teoria della concretizzazione del rischio è una teoria della spiegazione causale> e che <è scorretto logicamente, prima che giuridicamente, pretendere di accertare la sussistenza d'una condotta colposa in base ad un criterio di spiegazione della causalità>. L'analisi dell'orientamento giurisprudenziale consolidato impone una riflessione differenziata a seconda del ruolo processuale rivestito dalle parti in causa.

Al preteso danneggiato viene richiesto un approccio, in termini di allegazione ed asseverazione, sicuramente approfondito ed articolato, non essendo sufficiente limitarsi alla dimostrazione dell'aggressione o del sinistro causato dall'animale randagio, occorrendo invece costruire un quadro probatorio che dimostri specificamente l'inefficienza del servizio di prevenzione: in conseguenza, per il danneggiato si rivela indispensabile allegare e provare la sussistenza di una concreta condotta colposa omissiva dell'ente, l'esigibilità della condotta preventiva nel caso concreto, il nesso di causalità omissiva tra la mancata cattura e l'evento dannoso, fornendo altresì la prova dell'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani qualificabili come randagi.

Specularmente, anche per gli enti convenuti la strategia difensiva più opportuna risulta inevitabilmente articolata su più livelli, partendo, in via preliminare, dalla deduzione del difetto di titolarità passiva nel caso in cui la normativa regionale non attribuisca specificamente all'ente convenuto il compito di cattura e custodia degli animali randagi.

Ad esempio, nel caso esaminato dalla sentenza della Cassazione n. 16788 del 2025, relativo alla Regione Puglia, la Corte ha affermato che, alla luce della normativa regionale di riferimento, i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera accoglienza dei cani randagi recuperati, mentre al relativo ricovero sono tenuti i servizi veterinari delle ASL. Nel merito, poi, appare verosimilmente opportuno cercare di dedurre prima, e provare poi, l'avvenuta organizzazione formale, ed effettiva, del servizio di prevenzione: al riguardo, assolutamente chiara è l'affermazione dei giudici di legittimità contenuta nella decisione 2724 del 2026, nella quale si legge che, nel caso in cui l'amministrazione sia stata in grado di dimostrare l'organizzazione formale del servizio mediante anagrafe canina, mappatura e convenzioni per la cattura, il danneggiato deve fornire

la prova specifica di una inefficienza concreta.

Il che rileva a maggiore ragione ove si tenga presente che, dalla lettura sinottica delle decisioni n. 16788/2025 e n. 2989/2026 emerge con chiarezza che: a) l'onere probatorio che grava sul preteso danneggiato consiste nel dedurre e dimostrare la violazione, da parte dell'ente (i) convenuto (i) di specifiche regole di condotta (id est, la c.d. regola cautelare); b) in conseguenza, risulta contrario al consolidato orientamento di legittimità l'orientamento espresso da quei giudici di merito (si vedano le decisioni di merito supra richiamate) che, invece, affermano come, pur in assenza di tale condotta allegatoria ed asseveratoria da parte dei pretesi danneggiati, gravi a prescindere sugli enti convenuti l'onere di dimostrare di aver osservato la regola cautelare, e quindi di aver approntato un servizio organizzato, realizzando una inammissibile ed errata una inversione dell'assetto dell'onere probatorio per come delineato e ricostruito dalla S.C. nelle sopra richiamate decisioni.

L'orientamento palesato dalla Suprema Corte sembra avere individuato un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di tutelare i soggetti danneggiati da eventi spesso gravi e imprevedibili e la necessità di non trasformare la responsabilità della pubblica amministrazione da responsabilità per colpa in responsabilità oggettiva.

Si tratta di una impostazione che, a ben vedere, prevedendo un onere probatorio articolato per il danneggiato, nel contempo evita il rischio di una responsabilizzazione eccessiva degli enti pubblici che renderebbe materialmente impossibile l'esercizio delle funzioni di prevenzione del randagismo, preservando comunque la possibilità di ottenere il risarcimento quando sia effettivamente dimostrabile una condotta colposa omissiva dell'amministrazione preposta, dimostrazione che non può non passare – come la S.C. condivisibilmente chiarisce – attraverso la individuazione e deduzione prima, e la conseguente asseverazione, poi, di quella che si assume essere la regola cautelare violata e della condotta che tale violazione si assume aver concretamente realizzato nella specifica vicenda.

Il che è suscettibile di avere non trascurabili riflessi nell'ipotesi in cui vi sia una differente motivazione del rigetto della domanda, il che da un lato impedisce l'applicabilità della preclusione della c.d. <doppia conforme> e, dall'altro, determina il sorgere, in capo al resistente, pur vittorioso, dell'onere di proporre ricorso incidentale condizionato per <rimuovere> una statuizione che - come appunto nel caso deciso da Cass. n. 2989/2026 – non sia conforme a diritto, pur confermando la prima decisione (in tale caso, infatti, il giudice di appello aveva ritenuto sufficiente a far sorgere, in astratto, la responsabilità dell'Ente, la sola presenza dell'animale randagio, nonostante i pretesi danneggiati non avessero nè individuato la regola cautelare asseritamente violata, nè tantomeno provato la relativa violazione, con una statuizione contraria – la Corte non ha mancato di rilevarlo – al più recente (e ritenuto condivisibile) orientamento di legittimità, quale appunto quello palesato da Cass. n. 16788/2025.

A fronte di tali chiare indicazioni della Suprema Corte., appare auspicabile che le corti di merito si adeguino.

Giusto processo, diritto di cronaca e memoria digitale: salvaguardare l'imputato nell'era della pubblicità perenne



*Dott. Giuseppe Vultaggio
(Funzionario amministrativo
Assessorato regionale della
Salute della Regione
Siciliana)*

La convivenza tra libertà di stampa e garanzie del processo penale costituisce una delle tensioni più delicate del nostro ordinamento costituzionale. La Costituzione tutela senz'altro la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e, al tempo stesso, impone la protezione dei diritti inviolabili della persona (art. 2) e le garanzie del giusto processo (art. 111).

In linea con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6), la disciplina processuale italiana afferma determinati principi non negoziabili: la presunzione di innocenza, il diritto al contraddittorio, il diritto alla difesa, l'imparzialità del giudice ed un esito del processo in tempi ragionevoli. Tali principi, all'unisono, orientano il limite entro cui la cronaca giudiziaria possa muoversi legittimamente: la libertà di informazione non può tradursi in strumenti che, de facto, anticipino e determinino la condanna sociale di un indagato.

Nella fase preliminare delle indagini, quando molte notizie siano ancora incerte ed i fatti non ancora sottoposti a vaglio, la diffusione di intercettazioni, immagini degli arresti o elenchi di possibili indagati crea rischi concreti, poiché altera anzitutto la percezione collettiva: il pubblico tende a consolidare la narrazione dominante, mentre testimoni, giurati e, talvolta, anche operatori giudiziari possono subire condizionamenti che in seguito risultano difficili da rimuovere.

In secondo luogo, la permanenza digitale trasforma eventi de facto transitori in stigmatizzazioni durature; ciò che viene caricato, replicato ed indicizzato in rete rimane spesso accessibile per un tempo di gran lunga superiore agli esiti della vicenda processuale e, in tal modo, aggrava il danno alla reputazione degli individui coinvolti anche in caso di assoluzione o archiviazione.

Il regime giuridico a presidio della materia è molto articolato, poiché il codice di procedura penale contempla specifici limiti alla divulgazione degli atti coperti da segreto istruttorio e disciplina l'accesso al fascicolo nelle diverse fasi del procedimento; tali norme intendono prevenire interferenze idonee a compromettere l'indagine o a ledere i diritti fondamentali dell'indagato.

Per quanto concerne la protezione dei dati, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ha introdotto lo strumento del diritto alla cancellazione (art. 17) e la possibilità pratica, più frequentemente impiegata, della de-referenziazione dei contenuti dai risultati dei motori di ricerca.

Il Garante per la protezione dei dati personali esercita un ruolo centrale: le sue istruzioni e i suoi provvedimenti, anche di natura sanzionatoria- come nei recenti casi riguardanti la pubblicazione di immagini di minori- danno concreta attuazione alle esigenze di tutela quando la diffusione del contenuto assume carattere lesivo e sproporzionato.

È possibile scegliere tra la cancellazione ab origine e la de-referen-

ziazione ed entrambe possono essere attuate. La prima, più radicale, risulta difficilmente praticabile qualora il contenuto risieda su testate estere o archivi. La seconda, sebbene non cancelli definitivamente il contenuto originario, ne attenua in pratica l'effetto poiché evita che ricerche nominali rimandino in maniera immediata alla notizia potenzialmente lesiva.

Il bilanciamento fra le due misure si fonda su criteri consolidati: l'attualità e la pertinenza della notizia rispetto all'interesse pubblico, l'esito processuale (assoluzioni, archiviazioni, condanne definitive), la gravità del fatto e l'impatto sulla possibilità di reinserimento sociale del condannato. Non è legittimo cancellare ogni notizia che possa definirsi sgradevole: l'informazione pubblica su fatti di rilevanza sociale resta un bene costituzionalmente protetto.

Tuttavia, quando la pubblicazione perde ogni rilevanza informativa e permane come stigma recante un pregiudizio ingiustificato, il diritto all'oblio e gli strumenti del GDPR trovano piena giustificazione.

Un significativo apporto in questa direzione proviene dalla recente giurisprudenza di legittimità, che, sebbene di Cassazione Civile (sez. I, 21 luglio 2025, n. 20387), stabilisce principi applicabili in via generale alla tutela della dignità e dei dati personali di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

La Corte ha chiarito che, nell'esercizio dell'attività giornalistica, la pubblicazione di immagini di soggetti indagati recanti riferimenti agli organi di polizia non integra di per sé una violazione delle regole deontologiche in materia di trattamento dei dati personali, né può essere automaticamente equiparata alla diffusione di fotografie segnaletiche. Queste ultime, infatti, si caratterizzano per elementi specifici — quali la ripresa di fronte e di profilo, la presenza di numeri identificativi o di dati biometrici — che non ricorrono nella mera pubblicazione di immagini illustrative della notizia.

La Corte ha escluso l'esistenza di un divieto generale e astratto di pubblicazione di tali contenuti, ribadendo la necessità di operare un bilanciamento concreto e caso per caso tra diritto alla riservatezza e diritto di cronaca. La pubblicazione deve ritenersi illecita soltanto quando raffiguri il soggetto in condizioni idonee a incidere negativamente sulla dignità personale — come nel caso della rappresentazione del momento dell'arresto, dell'uso di manette o di altre modalità degradanti — mentre, in assenza di tali elementi, essa può risultare lecita ove rispetti il criterio dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, anche in difetto del consenso dell'interessato.

La decisione trae origine da un contenzioso promosso dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione, da parte di un editore, di fotografie di indagati a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria. In tale contesto, la Suprema Corte ha inoltre precisato che le regole deontologiche, in quanto potenzialmente limitative del diritto all'informazione e foriere di responsabilità disciplinare, non ammettono interpretazioni analogiche o estensive, richiedendo una valutazione ancorata a dati fattuali concreti.

A questo quadro giuridico si sovrappone la questione etica e professionale. I giornalisti dispongono di strumenti di autoregolazione

– quali i codici deontologici, la Carta di Milano e la Carta di Treviso - con l'ausilio dei quali possono procedere alla verifica delle fonti, al rispetto della presunzione di innocenza, all'uso di anonimizzazione quando ritenuto opportuno, e alla garanzia del diritto di replica. Queste ultime non costituiscono mere prudenze editoriali, ma strumenti funzionali all'attuazione di beni costituzionalmente rilevanti. Nel caso in cui l'autoregolazione vacilli, è inevitabile che si moltiplichino interventi correttivi, di natura amministrativa o giudiziaria.

Per le autorità giudiziarie vale lo stesso. Il segreto istruttorio non deve diventare argomento di chiusura indiscriminata, né la prudenza comunicativa un alibi per l'opacità. Comunicati istituzionali chiari, motivati e tempestivi riducono il rischio di sterili speculazioni. Nei casi più delicati, limitare temporaneamente la pubblicità mediatica del processo in corso, nei limiti ammissibili dall'art. 6 CEDU e dall'art. 111 Cost., può risultare necessario, purché tale limitazione sia pronunciata con motivazione puntuale e proporzionata.

Le piattaforme digitali e i motori di ricerca, infine, costituiscono un livello operativo decisivo: la capacità algoritmica di premiare contenuti sensazionalistici richiede una gestione improntata a responsabilità e trasparenza.

In estrema analisi, il conflitto non si risolve con la prevalenza automatica di un diritto sull'altro, ma necessita di una risposta complessa, la quale combini norme processuali rigorose, una tutela dei dati efficiente e la responsabilità tecnologica delle piattaforme. Solo una governance che unisca strumenti giuridici, standard deontologici e strumenti tecnici può evitare che la necessità pubblica di informazione degeneri in una permanente pena extragiudiziale e preservare, al contempo, la legittima esigenza di pubblicità e il diritto fondamentale dell'imputato a un processo equo e a una vita sociale non condannata a priori.

Le sanzioni disciplinari nel diritto penale militare



Avv. Grazia Iorio

Riferimenti normativi in materia di sanzioni disciplinari militari

Il diritto penale militare è una branca specifica del diritto che disciplina e sanziona i reati commessi dagli appartenenti ai corpi militari, i quali violano le disposizioni contenute all'interno del Codice Penale Militare di Pace (D.lgs. 66/2010), ovvero commettono reati previsti e puniti dal Codice Penale, ovvero, da ultimo, violano le disposizioni contenute nel Testo Unico Regolamentare dell'Ordinamento Militare (T.U.R.O.M. – D.P.R. 90/2010).

Bisogna innanzitutto specificare che tutti i reati commessi dagli appartenenti alle forze dell'ordine sono classificati come delitti, non essendo previsti reati contravvenzionali: l'elemento soggettivo richiesto affinché il reato possa ascriversi all'intraneo alla F.A., dunque, è il dolo specifico.

Ma a prescindere dalla specifica punibilità prevista dall'ordinamento militare, il soggetto che commetta un delitto può essere contemporaneamente sottoposto ad un procedimento civile, ad un procedimento penale ordinario, un procedimento amministrativo, un procedimento contabile/tributario e, infine, un procedimento disciplinare.

Dopotutto, il comportamento del militare deve essere improntato al decoro ed alla dignità, tant'è che il bene giuridico tutelato dal diritto penale militare è proprio la disciplina che, a sua volta, assorbe in sé le materie dell'obbedienza, del rigore e della gerarchia del militare.

Il procedimento disciplinare, dunque, è un procedimento a sé stante, espressamente disciplinato ex artt. 1350-1393 D.Lgs. 66/2010, ed esso può essere instaurato parallelamente al giudizio penale ordinario, ma non necessariamente essere da questo dipendente.

D'altronde, l'indipendenza di un procedimento rispetto all'altro si evince dagli esiti di ciascuno di essi: invero, l'eventuale assoluzione nel giudizio penale ordinario non esclude che il militare, ledendo il bene giuridico della disciplina, possa essere sottoposto ad un procedimento disciplinare, per aver questi violato disposizioni specifiche del Corpo.

Inoltre, non bisogna dimenticare che anche il tipo di assoluzione incide più o meno fortemente negli altri ed ulteriori giudizi cui il militare potrebbe essere sottoposto: si pensi, ad esempio, all'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso: in questo caso, trattandosi di assoluzione c.d. "piena", la stessa pronuncia avrà effetti anche negli altri giudizi (disciplinari/civili/tributari), dal momento che è stato accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che giuridicamente il fatto asseritamente commesso dal militare non costituisce reato.

Diversa è l'ipotesi di archiviazione: in questo caso il GIP, a seguito della richiesta formulata ex art. 408 c.p.p. dal PM, riterrà non sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi affinché, in base ad un giudizio prognostico, gli stessi consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna; ciononostante, in sede disciplinare, lo stesso fatto (inteso come accadimento storico) dovrà essere ricostruito e bisognerà successivamente valutare - se dal punto di vista disci-

plinare - lo stesso è perseguibile e punibile.

Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare

In relazione ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, con una recente pronuncia del TAR Piemonte, n. 988/2022, è stato ribadito il principio secondo cui l'Amministrazione di appartenenza del militare è tenuta a sospendere il procedimento disciplinare nelle more della definizione del giudizio penale in ossequio al disposto di cui all'art. 1393, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. n. 66/2010 e della Guida Tecnica sulle procedure disciplinari emanata dal Ministero della Difesa, nell'ipotesi in cui l'addebito disciplinare riguardi condotte che per larga parte risultino essere state poste in essere dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a sua volta, con la pronuncia n. 14 del 13 settembre 2022, ha statuito che il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare debba essere instaurato o ripreso, ai sensi dell'art. 1392, comma 3 e dell'art. 1393, comma 4 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente il processo penale.

L'eventuale prosecuzione del procedimento disciplinare già precedentemente avviato e sospeso in pendenza del procedimento penale ordinario dovrà avvenire entro il termine di giorni novanta dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura (art. 1393, co. 4 COM).

Il medesimo procedimento, dovrà poi concludersi entro duecento-settanta giorni dall'avvio o dalla riapertura.

Sanzioni disciplinari militari

Le sanzioni disciplinari militari in Italia sono regolate principalmente dal Codice dell'Ordinamento Militare (COM - D.Lgs. 66/2010) e dal T.U.R.O.M. (D.P.R. 90/2010).

Più in particolare, le sanzioni disciplinari per il personale militare sono contemplate negli articoli 1357 (in relazione alle sanzioni disciplinari di Stato) e 1358 (in relazione alle sanzioni disciplinari di corpo) del Codice Penale Militare di Pace e si distinguono in Sanzioni di corpo e Sanzioni di rigore o di Stato.

Specificatamente, le sanzioni di Stato sono: la sospensione disciplinare dall'impiego da uno a dodici mesi; la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi; la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; la perdita del grado per rimozione.

È bene specificare che è sempre prevista l'applicazione della sanzione di Stato in ipotesi di violazione dei doveri previsti ex artt. 712 e ss. DPR 90/2010 (Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare), vale a dire in ipotesi di violazione dei doveri attinenti al giuramento, al grado o alla tutela del segreto e del riserbo militare.

Viceversa, sono qualificate sanzioni di corpo il richiamo, il rimprovero, la consegna e la consegna di rigore.

In questo caso, per il solo richiamo non è prevista la relativa annotazione nel foglio matricolare, essendo la sanzione meno grave disciplinata dal Codice.

A comminare la sanzione disciplinare è il Comandante di Reparto ovvero il Corpo: per tale deve intendersi l'Ufficiale preposto al comando o alla direzione di Unità o Ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico ed amministrativo (art. 726 del R.D.M. approvato con D.P.R. 15.3.2010, n. 90).

Allo stesso è rimessa anche la scelta della sanzione disciplinare applicabile al militare, a seconda della gravità del fatto commesso.

In particolare, le sanzioni relative al richiamo, al rimprovero ovvero alla consegna semplice sono comminate dal Comandante di Reparto; la consegna di rigore ovvero tutte le sanzioni di Stato sono invece irrogate dal Comandante di Corpo.

La distinzione principale tra Comandante di Corpo e Comandante di Reparto risiede nella relativa autonomia amministrativa, logistica e disciplinare. Più in particolare, il Comandante di Corpo dirige normalmente un'unità complessa e completa (di livello superiore), dotata di autonomia; viceversa, il Comandante di Reparto è responsabile di un'unità specifica (compagnia, tenenza) ovvero di una posizione funzionale.

Dunque, una volta terminato il procedimento penale (anche con l'eventuale decreto di archiviazione del fatto ipoteticamente commesso dall'appartenente alle FF.AA.), l'Amministrazione, nel termine perentorio di 90 giorni dalla venuta a conoscenza del giudicato penale, è tenuta o ad instaurare il procedimento disciplinare di Stato ex novo (ex art. 1392 D. Lgs. 66/2010), ovvero riprenderlo, nell'ipotesi in cui questo fosse stato sospeso in pendenza del procedimento penale ordinario (ex art. 1393, co. 4, D. Lgs. 66/2010).

In particolare, avviato il procedimento di Stato, stante la possibilità per il militare della perdita del grado, l'Amministrazione sarà chiamata a nominare un Ufficiale Inquirente, il quale sarà chiamato a una relazione, da inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), onde verificare la sussistenza dei presupposti affinché possa procedersi con l'adozione di una sanzione di Stato.

È bene sottolineare, tuttavia, che in ipotesi di procedimento disciplinare di Stato, la difesa tecnica del militare è obbligatoria.

Avverso il provvedimento di sospensione o di perdita del grado, è possibile proporre ricorso dinanzi al TAR competente.

Rapporti tra sanzioni disciplinari militari e il provvedimento di sospensione

Sebbene non costituisca un provvedimento disciplinare, non di rado, nel corso delle indagini ovvero durante l'espiazione della pena da parte del militare, l'Amministrazione di appartenenza potrebbe adottare un provvedimento di sospensione.



Costituiscono ipotesi di sospensione obbligatoria (ex art 914 Dlgs 66/2010) quelle per le quali in cui il militare sia stato condannato a pena detentiva: in questo caso, lo stesso è obbligatoriamente sospeso dal servizio.

Diversa è l'ipotesi in cui l'Amministrazione può – in via precauzionale – decidere di sospendere il militare (artt. 915 e 916): la sospensione potrà allora essere precauzionale obbligatoria (allorquando sono adottati a carico del militare le misure del fermo o dell'arresto, misure cautelari coercitive personali, ovvero misure interdittive o comunque atte ad impedire la prestazione del servizio, e, da ultimo, misure di prevenzione provvisorie), ovvero precauzionale facoltativa (misura applicata nei confronti di un militare che sia imputato per un reato dal quale può derivare la perdita del grado).

L'applicazione di dette misure di prevenzione sono rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione di appartenenza del militare, salvo che non si tratti di ipotesi di sospensione obbligatoria, nel qual caso l'Amministrazione è sempre tenuta a sospendere l'appartenente alla Forza Armata sino al termine di espiazione della pena.

Viceversa, ai sensi dell'art. 919 COM, in ipotesi di sospensione precauzionale, essa non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.

Detto termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.

Scaduto il quinquennio, nell'ipotesi in cui fosse ancora pendente il procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'Amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti, discrezionalmente potrà decidere di sospende l'imputato dall'impiego ai sensi dell'articolo 917, ovvero sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 1393, 2° co. Dlgs 66/2010, se il procedimento disciplinare non sospeso applichi una sanzione (normalmente di Stato) ma il procedimento penale si conclude con una sentenza di assoluzione piena, ad istanza del militare, entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale, questi potrà richiedere il riallineamento della sua posizione, chiedendo la conferma ovvero la modifica della pronuncia disciplinare.

La strage di Crans-Montana



Avv. Laura Persiani

La tragedia di Crans-Montana, nella notte tra il 31 dicembre 2025 ed il 1° gennaio 2026, che ha causato la morte di 47 minorenni e centinaia di feriti durante i festeggiamenti di Capodanno presso il locale “Le Constellation”, rappresenta uno dei più gravi disastri della storia recente europea. L’incendio, innescato dalle scintille delle bottiglie di spumante che hanno colpito i pannelli fonoassorbenti non ignifughi posti sul soffitto del locale, si è poi propagato rapidamente intrappolando molti giovani, anche a causa della chiusura della porta di sicurezza di detto locale.

L’analisi criminologica che segue esamina l’analisi e le dinamiche dell’evento, le responsabilità penali e le implicazioni socio-criminologiche della tragedia.

Il quadro normativo di riferimento

Preliminarmente si evidenzia che la normativa applicabile al caso di specie afferisce in particolare alla tutela dell’incolumità pubblica.

Il reato di incendio, disciplinato dall’art. 423 c.p., tutela l’incolumità pubblica intesa come “complesso delle condizioni, garantite dall’ordine giuridico, necessarie per la sicurezza della vita, dell’integrità personale e della sanità, come beni di tutti e di ciascuno”. La norma sanziona chiunque cagioni un incendio con la reclusione da tre a sette anni, prevedendo la stessa pena anche per l’incendio di cosa propria quando dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica.

L’art. 589 c.p. disciplina l’omicidio colposo, disponendo che “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Detta norma al quinto comma prevede inoltre l’ipotesi di omicidio colposo plurimo precisando che “nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

L’ordinamento italiano prevede inoltre all’art. 681 c.p. un’ipotesi di contravvenzione in materia di sicurezza, che può trovare applicazione al caso di specie. Detto articolo, infatti, punisce con l’arresto fino a sei mesi, oltre l’ammenda, chiunque “apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica”.

L’analisi criminologica dell’evento

1) La Dinamica dell’incendio

Secondo la ricostruzione emersa nell’immediatezza dei fatti, per rappresentata nei video girati con i cellulari dei ragazzi presenti nel locale quella notte, l’incendio sembra essere divampato a seguito delle scintille prodotte dai fuochi di artificio sulle bottiglie di spumante, che hanno colpito i pannelli fonoassorbenti posti sul soffitto. Questi materiali, non essendo ignifughi, hanno favorito la rapida propagazione delle fiamme. In merito si precisa che la giurisprudenza

di legittimità ha chiarito che per configurare il reato di incendio è necessario “un fuoco di grandi proporzioni, dotato di incontrollabile forza espansiva, di notevoli capacità distruttive, caratterizzato da una inarrestabile potenzialità offensiva”.

2) Il Fattore Umano nella Percezione del Pericolo

Dai video e dalle foto scattate quella sera dai partecipanti, divulgate sui social, all'indomani dell'accaduto, emerge che la percezione del pericolo sia stata influenzata da diversi fattori psicosociali. Ed invero come affermato da molti esperti criminologi “il pericolo raramente arriva netto. Non entra con un cartello. Si insinua piano, confuso, mescolato alla normalità”. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel contesto di una festa di Capodanno, dove l'ambiente “comunica normalità” e l'allerta si abbassa.

La generazione coinvolta nella tragedia è cresciuta in un contesto di “genitori elicottero” che hanno “sottratto allenamento all'incertezza, alla lettura dei segnali deboli, alla capacità di decidere quando muoversi”. Questo fenomeno ha chiaramente contribuito a creare una situazione in cui i giovani presenti non sono riusciti a riconoscere tempestivamente il pericolo e ad attuare le necessarie misure di autoprotezione.

3) La Ricostruzione della Scena del Crimine e la Repertazione delle Prove

3.a) Le Attività di Sopralluogo

La ricostruzione della scena del crimine nella tragedia di Crans-Montana rappresenta un elemento cruciale per l'accertamento delle responsabilità penali.

L'art. 354 c.p.p. disciplina gli accertamenti urgenti sui luoghi, stabilendo che “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero”.

Nel caso specifico, la polizia giudiziaria ha dovuto operare in un contesto particolarmente complesso, caratterizzato dalla presenza di numerose vittime e dalla necessità di preservare le prove in un ambiente compromesso dall'incendio.

Nel caso di incendio si producono distruzione di manufatti e/o vittime attraverso lo sprigionarsi di una grande quantitativo di energia termica e meccanica.

Di norma si interviene preliminarmente sul punto di innesco o di inizio dell'evento alla ricerca di tracce che permettano di individuare le sostanze che hanno dato origine all'incendio così da ricostruire la dinamica dei fatti.

Dal punto di vista chimico in un incendio si ha un fenomeno di combustione, ovvero di una rapida reazione di ossidazione di composti del carbonio in presenza di aria. Più precisamente si tratta di una reazione chimica esotermica tra l'ossigeno dell'aria (comburente) e quasi sempre idrocarburo (combustibile).

La combustione non avviene per semplice contatto tra combustibile e comburente, ma necessita di una sorgente di innesco, ad esempio una scintilla di natura meccanica o elettrostatica, una fiamma, il calore dovuto da effetti meccanici come un urto o uno sfregamento, una reazione chimica.

Una volta che il fuoco è innescato, combustibile, ossigeno e calore sono sufficienti a sostenere la fiamma. Una volta esploso, perché un incendio continui a bruciare è necessario che gli elementi del calore, del combustibile e dell'ossigeno siano collegati in una catena definita "triangolo di fuoco", pertanto, coloro che vogliono spegnere un incendio devono tentare di spezzare questa catena rimuovendo uno dei tre elementi.

Un incendio è in grado di consumare tutto quello che trova sulla sua strada. Il suo calore si sposta di stanza in stanza o di superficie in superficie per conduzione, convezione o irraggiamento o per un misto delle tre cose.

In particolare la conduzione è il trasferimento del calore attraverso un mezzo solido (es. un tubo di metallo); la convezione, invece, si verifica quando l'aria si riscalda e sale, magari arrivando al soffitto, incendiando altri materiali (es. poster, paralumi) nel proseguire il suo cammino; infine l'irraggiamento è il trasferimento di calore in linea retta quando viene assorbito da un altro mezzo (es. arredi di una stanza) che a sua volta prende fuoco.

L'attività di indagine scientifica in caso di incendio è costituita prevalentemente dalla ricerca delle cause e, quindi, delle sostanze che lo hanno generato.

La difficoltà maggiore in sede di sopralluogo risiede nell'individuare l'area in cui si è originato l'incendio, per ricercare le tracce degli infiammabili che lo hanno originato.

Ovviamente l'incendio si propaga e quanto più è estesa è la diffusione del fuoco maggiore è la difficoltà di individuare l'origine.

Altra difficoltà è costituita dal fatto che il materiale che ha dato origine al fuoco brucia dando così origine ai suoi prodotti di decomposizione, pertanto, è difficile rinvenire integro il combustibile che ha originato l'incendio.

Aggiungasi che sul luogo si sprigionano i prodotti della combustione dei manufatti che bruciano (mobili, tendaggi, carta, plastica ecc..) in parte analoghi a quelli della sostanza che ha originato l'incendio, essendo costituiti in prevalenza da acqua, biossido di carbonio e materiale carbonioso vario.

Nelle indagini su un incendio, in particolare quando lo stesso non risulti accidentale, spesso sono coinvolti investigatori di diversi corpi di polizia, inclusi gli operatori della scientifica, i vigili del fuoco, gli scienziati ed i patologi forensi.

b) La Fire Investigation e l'Analisi delle Tracce

Nell'ambito delle discipline afferenti alle scienze forensi ed all'ingegneria forense, il termine fire investigation indica quello specifico settore applicativo che ha per oggetto l'indagine scientifica sulla dinamica, sull'origine e sulla causa degli incendi e delle esplosioni.

La documentazione, l'analisi e l'interpretazione delle evidenze fisi-

che e chimiche dell'incendio è l'oggetto fondamentale della indagine scientifica di fire investigation.

I principi della fire investigation sono per loro natura multidisciplinari e trovano il loro fondamento nella chimica della combustione, nella dinamica del fuoco e degli incendi, nello studio degli effetti prodotti dal fuoco sui diversi materiali (reazione e resistenza al fuoco), nella conoscenza delle proprietà termochimiche dei combustibili, nello studio sistematico delle sorgenti di innesco, nell'elettrotecnica, nella chimica delle sostanze reattive, nonché nella ingegneria antincendio (intesa nel senso di fire engineering).

Le organizzazioni coinvolte nella fire investigation nei Paesi Europei sono i Vigili del fuoco e la polizia, meno frequentemente organizzazioni che si occupano di scienze forensi e le assicurazioni. In Italia nel 2004 è stato costituito il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che rappresenta l'unica struttura operativa sul territorio nazionale nata appositamente per condurre studi ricerca e analisi per la delle cause di incendio nonché per fornire un valido supporto agli organi di polizia giudiziaria ed ai vari comandi dei VV.F. per l'esecuzione di accertamenti urgenti e rilievi tecnici con eventuale sequestro di prodotti, materiali e quanto altro possa palesarsi necessario ai fini della determinazione delle cause dell'evento, nonché l'assunzione di sommarie informazioni utili per le investigazioni da parte di persone coinvolte direttamente e/o indirettamente nell'evento.

Poiché la fire investigation rientra nell'ambito delle scienze forensi, si applicano i principi generali relativi alla documentazione della scena dell'evento, alle modalità di repertamento, all'analisi ed alla conservazione delle tracce di varia natura (tracce evidence) ed alla ricostruzione delle sequenze temporali degli eventi, anche tramite l'ausilio dei dati registrati da sistemi multimediali ed elettronici.

Per quanto riguarda le evidenze chimiche, le metodologie di analisi sono basate sulla chimica analitica organica ed inorganica, secondo gli standard applicabili.

Un chimico forense esamina i detriti per cercare la presenza di acceleranti liquidi come benzina o cherosene e l'aria rimasta nei sacchetti di nylon contenenti i detriti è l'elemento usato per il controllo. Se i detriti vengono riscaldati con cura, alcuni vapori dell'accelerante salgono nell'aria intrappolata nel sacchetto anche se in quantità minime. Lo stesso vale anche quando ad essere riscaldato è un contenitore solido. Un campione di quest'aria viene quindi estratto ed inserito in un apposito apparecchio che suddivide i vapori nei loro componenti e produce un'immagine grafica della loro composizione. Successivamente i detriti vengono esaminati in condizioni di laboratorio controllate e con una buona illuminazione per identificare qualsiasi oggetto che possa aver causato l'incendio.

Nel caso di Crans-Montana, gli investigatori hanno dovuto quindi analizzare:

- Il punto di origine dell'incendio: identificato probabilmente nelle scintille provenienti dai fuochi di artificio collocati sulle bottiglie di spumante, che hanno colpito i pannelli fonoassorbenti non ignifughi;

- I materiali coinvolti, in particolare la natura non ignifuga dei pannelli fonoassorbenti e gli arredi presenti nel locale;
- Le modalità di propagazione e le cause della rapidità di diffusione delle fiamme;
- La presenza e l'idoneità delle vie di fuga, che nel caso di specie risultavano addirittura inesistenti stante la chiusura delle porte di sicurezza, che ha impedito l'evacuazione dei presenti.

c) La Documentazione della Scena del Crimine

L'art. 244 c.p.p. prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre "rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione".

La documentazione del luogo ove si è sviluppato l'incendio, nonché la raccolta e la repertazione delle tracce sul luogo, soggiace a tutte le cautele volte a preservare le prove per giungere alla soluzione del caso.

L'azione di spegnimento in caso di incendio spetta prioritariamente ai Vigili del Fuoco che ne hanno la competenza istituzionale. Durante l'operazione di estinzione e di salvataggio i Vigili del Fuoco che per primi giungono sul posto acquisiscono informazioni preziose per la ricostruzione dell'evento incendiario, poiché hanno la possibilità di osservare lo scenario incidentale prima che questo venga definitivamente alterato dalle fiamme o dall'azione dei soccorritori.

In uno scenario di incendio, come già evidenziato, non intervengono però solo i Vigili del Fuoco, ma diverse figure istituzionali che, nell'assolvimento dei propri compiti si trovano ad esercitare le proprie funzioni di polizia giudiziaria. È quindi chiaro che, per avviare in modo corretto e celere un'indagine è necessario che tutti gli operatori condividano le informazioni acquisite.

Dall'osservazione degli effetti dell'incendio si può risalire alle cause che lo hanno generato e a tal fine occorre con metodo analizzare lo scenario, le circostanze dell'evento, valutare i comportamenti sulla base degli elementi esistenti o raccolti durante l'indagine, esaminare i risultati di eventuali prove di laboratorio ed infine elaborare tutte le informazioni raccolte per giungere alle valutazioni conclusive.

Un corretto approccio per interpretare uno scenario d'incendio presuppone lo svolgimento delle seguenti attività:

- Preservazione dei luoghi;
- Congelamento della scena mediante documentazione fotografica e video;
- Rilievi planimetrici;
- Ricerca di eventuali cause incendio/esplosione;
- Repertamento;
- Custodia reperti;
- Analisi dei reperti.

Va precisato che gli effetti dell'incendio sono associati a segni che caratterizzano tutti gli scenari d'incendio in maniera più o meno evidente. La ricostruzione della dinamica dell'incendio presuppone

un'analisi preliminare dei segni lasciati dall'incendio stesso che può essere condotta pertanto solo da persona esperta del fenomeno.

d) Le Prove Digitali e la Loro Acquisizione

Un aspetto critico emerso dall'analisi del caso riguarda la gestione delle prove digitali. L'art. 354 c.p.p. prevede che in relazione ai dati informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria "adottano le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti".

Nel caso di Crans-Montana, particolare rilevanza assume la questione dei video e delle fotografie scattate dai partecipanti alla festa all'interno del locale, peraltro in parte successivamente cancellate dai social media del locale, proprio dai gestori di detto locale.

La mancata tempestività nei sequestri informatici e documentali potrebbe quindi aver lasciato ai sospettati il tempo materiale per intervenire sui file, compromettendo potenzialmente elementi probatori fondamentali per la ricostruzione della dinamica dell'incendio e dello stato dei luoghi.

La cancellazione dei video dai social media del locale rappresenta un grave vulnus investigativo che potrebbe configurare il reato di favoreggiamento personale o inquinamento probatorio, evidenziando l'importanza di interventi tempestivi per la preservazione delle prove digitali.

e) L'Indagine sui Corpi delle Vittime: Accertamenti Medico-Legali - L'Autopsia e l'Accertamento delle Cause di Morte

L'art. 116 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce che "se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice".

Nel caso di Crans-Montana, l'esame autoptico delle vittime riveste un'importanza cruciale per determinare le esatte cause di morte e stabilire il nesso causale tra l'incendio e i decessi. Particolare rilevanza assume il fatto che alcune vittime non presentavano segni di ustioni, elemento che potrebbe orientare l'indagine verso altre cause di morte.

L'analisi medico-legale delle vittime di incendi deve considerare diverse possibili cause di morte quali:

1. Asfissia da Fumo e Intossicazione da Monossido di Carbonio

Nel caso di Crans-Montana, le vittime senza ustioni potrebbero essere decedute per:

Intossicazione da monossido di carbonio: gas inodore e incolore prodotto dalla combustione incompleta

Asfissia da fumo: causata dall'inalazione di gas tossici e dalla riduzione dell'ossigeno disponibile

Shock da calore: dovuto all'esposizione a temperature elevate senza contatto diretto con le fiamme

2. Trauma da Schiacciamento o Calpestamento

In situazioni di panico collettivo come quella verificatasi a Crans-Montana, alcune vittime potrebbero essere decedute per traumi da schiacciamento durante la fuga disperata verso le uscite. L'esame autoptico deve quindi verificare la presenza di fratture costali multiple, lesioni da compressione toracica, asfissia traumatica.

3. Arresto Cardiaco da Stress

Il terrore e lo shock possono causare arresto cardiaco, particolarmente in soggetti giovani sottoposti a stress estremo. L'autopsia deve pertanto escludere patologie cardiache preesistenti e verificare i segni di arresto cardiaco acuto.

f) Gli Accertamenti Tossicologici

Fondamentale risulta, altresì, l'analisi tossicologica al fine di determinare:

- i livelli di carbossiemoglobina, indicativi di intossicazione da monossido di carbonio;
- la presenza di cianuri, derivanti dalla combustione di materiali plastici;
- altri gas tossici prodotti dalla combustione dei materiali presenti nel locale-

È di tutta evidenza l'importanza dell'esame autoptico per rilevare quantomeno che le vittime fossero presenti all'interno del locale "Le Constellation" ed in vita al momento dello scoppio dell'incendio.

g) Le Problematiche dell'Identificazione ed il valore probatorio degli esami autoptici

In presenza di corpi gravemente ustionati, l'identificazione delle vittime può risultare complessa e richiedere una serie di analisi quali:

- Analisi odontologiche, ovvero un confronto delle arcate dentarie con cartelle odontoiatriche;
- Analisi del DNA tramite prelievo da tessuti non compromessi dalle fiamme;
- Analisi antropologiche, ovvero lo studio delle caratteristiche scheletriche;
- Confronto con oggetti personali, quali gioielli, protesi, dispositivi medici

Nel caso di Crans-Montana, l'esame autoptico delle vittime senza ustioni assume particolare rilevanza al fine di poter stabilire il nesso causale tra l'incendio e i decessi, determinando altresì la tempistica dei decessi in relazione alla propagazione dell'incendio.

L'esito di detto accertamento, renderà possibile inoltre la verifica dell'efficacia delle misure di sicurezza adottate, evidenziando eventuali responsabilità nella gestione dell'emergenza.

I risultati degli esami autoptici influenzeranno quindi significativamente la qualificazione giuridica dei fatti atteso che se le vittime sono decedute per asfissia da fumo, verrà confermato il nesso causale diretto con l'incendio; se invece emergeranno traumi da schiacciamento, potrebbero configurarsi responsabilità aggiuntive per omessa organizzazione dell'evacuazione.

La tempistica dei decessi può inoltre influire sulla valutazione della

prevedibilità dell'evento e quindi sul grado di colpa.

L'accertamento delle cause di morte è di fondamentale importanza per distinguere tra diverse forme di responsabilità penale e per escludere ipotesi alternative nella ricostruzione dei fatti.

In ragione di quanto sopra esposto è evidente che la tragedia di Crans-Montana richiede un approccio medico-legale multidisciplinare che integri competenze patologiche, tossicologiche e antropologiche per fornire un quadro completo delle cause di morte e contribuire all'accertamento delle responsabilità penali.

Le responsabilità penali

1) La Responsabilità dei Gestori del Locale - Ipotesi di dolo eventuale

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui i gestori di locali pubblici sono titolari di una posizione di garanzia nei confronti degli avventori.

Nel caso di Crans-Montana, la presenza di materiali non ignifughi e la chiusura delle uscite di sicurezza configurano gravi violazioni delle norme di prevenzione incendi che potrebbero fondare la responsabilità per omicidio colposo plurimo e incendio colposo.

Non manca tuttavia chi ritiene che sia possibile configurare anche il dolo eventuale, atteso che, come affermato dall'ex Procuratrice Rosa Cappa, "molteplici testimonianze di ex dipendenti confermano che lo staff sapeva da anni dei pericoli legati all'uso di schiuma fonosorbente non ignifuga e della mancanza di un adeguato impianto antincendio".

Sul punto si evidenzia che, per univoco orientamento giurisprudenziale, il dolo eventuale si configura quando l'agente "si rappresenta l'evento come conseguenza possibile della propria condotta e accetta il rischio del suo verificarsi".

Nel consegue, pertanto che, nel caso di specie, spetterà agli inquirenti dimostrare che i gestori erano a conoscenza di dette circostanze e che gli stessi, pur di non rinunciare al proprio profitto, abbiano accettato il rischio che un evento tragico, quale quello che è accaduto, si verificasse.

2) La Responsabilità delle Autorità di Controllo

Altro aspetto da valutare è anche quello della responsabilità del Comune di Crans-Montana. Detta responsabilità, infatti, potrebbe configurarsi quale omessa vigilanza sui controlli di sicurezza, ciò nonostante le risorse finanziarie disponibili (95 milioni di franchi di incassi fiscali annuali) avrebbero consentito di eseguire controlli adeguati.

Le implicazioni criminologiche

La tragedia di Crans-Montana evidenzia l'importanza della prevenzione situazionale nella riduzione del rischio criminale.

L'uso di materiali non ignifughi e la chiusura delle vie di fuga rappresentano fattori situazionali che hanno amplificato le conseguenze dell'evento scatenante.

Quanto accaduto evidenzia l'importanza di programmi educativi ri-

volti ai giovani per sviluppare la capacità di riconoscimento dei segnali di pericolo e le competenze di autoprotezione in situazioni di emergenza, nonché la necessità di rafforzare i controlli preventivi sui locali di pubblico spettacolo, con particolare attenzione ai materiali utilizzati e alla funzionalità delle vie di fuga

È necessario, inoltre, implementare programmi di formazione specifici per il personale dei locali pubblici, con particolare attenzione alle procedure di emergenza e all'evacuazione.

L'Impatto Psicosociale della Tragedia

Come evidenziato da molti criminologi “un evento estremo come quello che abbiamo visto non potrà essere elaborato in modo funzionale da nessuno dei soggetti coinvolti, almeno non senza un supporto specialistico intenso, prolungato, e spesso a tempo indeterminato”.

La tragedia ha generato, infatti, una “frattura esistenziale” che richiede un approccio multidisciplinare per l'elaborazione del trauma.

La ricerca di responsabilità penali non rappresenta, quindi, solo un aspetto giuridico, ma costituisce un elemento fondamentale del processo di elaborazione collettiva del trauma.

CONCLUSIONI

La strage di Crans-Montana rappresenta un caso paradigmatico di come la convergenza di fattori strutturali (materiali non ignifughi, vie di fuga inadeguate), organizzativi (carenze nei controlli) e comportamentali (difficoltà nella percezione del pericolo) possa generare conseguenze tragiche.

L'analisi criminologica evidenzia la necessità di un approccio multidisciplinare che integri gli aspetti giuridici, tecnici e psicosociali nella prevenzione di simili tragedie.

La responsabilità penale, lungi dall'essere un mero strumento punitivo, costituisce invero un elemento fondamentale per la ricostruzione del tessuto sociale e la prevenzione di futuri eventi analoghi.

La tragedia di Crans-Montana deve rappresentare, pertanto, un punto di svolta nella cultura della sicurezza, promuovendo una maggiore consapevolezza dei rischi e una più efficace prevenzione situazionale.

Solo attraverso un impegno collettivo sarà quindi possibile evitare che simili tragedie si ripetano, così onorando la memoria delle giovani vittime e il dolore delle loro famiglie,

Le responsabilità esistono sempre e qualcuno deve risponderne. È questa la strada da percorrere per trasformare il dolore in giustizia e la tragedia in prevenzione.

La natura subdola degli atti persecutori: analisi ragionata della piu' recente giurisprudenza di legittimità'



Avv. Federica Corso

Il delitto di atti persecutori, disciplinato dall'art. 612-bis c.p., continua a rappresentare uno dei terreni più delicati del diritto penale contemporaneo, in quanto chiamato a intercettare forme di aggressione alla libertà personale che si manifestano non attraverso episodi isolati, ma mediante una progressiva e sistematica compressione della sfera individuale della vittima. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha assunto un ruolo centrale nel delineare i confini applicativi della fattispecie, chiarendone la struttura e la ratio.

Particolarmente significativa, in tal senso, è la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, 5 gennaio 2026, n. 247, che offre una coerente lettura del reato di stalking, valorizzandone la dimensione complessiva e relazionale.

Come noto, il reato di "atti persecutori" è stato introdotto dall'art. 7, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38), con l'obiettivo di colmare un vuoto di tutela rispetto a condotte reiterate e intrusive, di carattere persecutorio ed invasivo.

Più nello specifico, il legislatore ha inteso intercettare fenomeni caratterizzati da una reiterazione di comportamenti idonei a determinare nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per la propria incolumità o un'alterazione significativa delle abitudini di vita.

Nel tempo, non sono mancate perplessità circa la compatibilità della norma con il principio di determinatezza, quale declinazione del principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

Tali dubbi sono stati superati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 172 del 2014, che ha sancito la compatibilità del reato di stalking con il principio di determinatezza ex art. 25 comma 2 Cost..

In tale occasione, il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, evidenziando come la valutazione della determinatezza della norma incriminatrice non possa essere condotta in modo atomistico, ma debba avvenire attraverso un'interpretazione sistematica, che tenga conto non solo degli elementi costitutivi della fattispecie, bensì anche del contesto normativo in cui essa si inserisce e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.

In questa prospettiva, la Corte ha rilevato che il reato di atti persecutori risulta sufficientemente delineato, poiché si fonda su condotte già note all'ordinamento, quali minacce e molestie, la cui portata applicativa è stata progressivamente definita attraverso un'ampia elaborazione giurisprudenziale.

Chiarita, sul piano costituzionale, la compatibilità del delitto di atti persecutori con il principio di determinatezza, occorre soffermarsi sull'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, chiamata a precisare in concreto l'ambito applicativo della fattispecie.

In particolare, ci si è interrogati su quali condotte possano integrare il reato di stalking, e se sia necessario che esse presentino specifici

requisiti di reiterazione, invasività o idoneità offensiva.

A tale quesito ha offerto risposta la Corte di cassazione, Sez. V, con la sentenza n. 247 del 5 gennaio 2026, nella quale i giudici di legittimità hanno affermato che integra il delitto di atti persecutori la reiterata e sistematica realizzazione di condotte vessatorie, di natura sia psicologica sia fisica, poste in essere nei confronti della persona offesa nel corso della relazione affettiva e protrattesi anche successivamente alla sua cessazione. Secondo la Corte, assumono rilievo, ai fini della configurabilità del reato, comportamenti consistenti in reiterate umiliazioni, minacce – anche di morte – e maltrattamenti, nonché in forme di controllo pervasivo della sfera personale della vittima, quali la costante verifica delle comunicazioni telefoniche e l'imposizione dell'accesso ai profili social, finalizzate al monitoraggio delle sue frequentazioni e delle sue relazioni interpersonali. Se, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quali condotte possano integrare il reato di stalking, occorre ora interrogarsi sui rapporti tra il delitto di atti persecutori e quello di maltrattamenti in famiglia, nonché sui criteri distintivi tra le due fattispecie.

Su tale profilo è intervenuta la Corte di cassazione, Sez. VI, con la sentenza del 7 gennaio 2026, n. 294, la quale, muovendo dal divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, ha precisato che i concetti di “famiglia” e di “convivenza”, rilevanti ai fini dell'art. 572 c.p., devono essere intesi in senso restrittivo, quale comunità caratterizzata da una relazione affettiva stabile e radicata, nonché da una duratura comunanza di affetti, fondata su un rapporto di coniugio, di parentela ovvero su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa.

In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, ritenendo invece integrata l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p., qualora le reiterate condotte moleste e vessatorie siano poste in essere successivamente alla cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa.

Ulteriore profilo di rilievo concerne la configurabilità del reato di atti persecutori in presenza di un numero anche limitato di episodi, nonché l'individuazione dell'elemento soggettivo della fattispecie, soprattutto nei casi in cui la condotta persecutoria persista nonostante il chiaro dissenso manifestato dalla vittima. Su tali aspetti è intervenuta la Corte di cassazione, Sez. V, con la sentenza 15 gennaio 2026, n. 1750, la quale ha ribadito che il delitto di stalking, pur configurandosi come reato abituale, può ritenersi integrato anche in presenza di un numero contenuto di condotte di minaccia o molestia, purché autonome e complessivamente idonee a cagionare uno degli eventi tipici previsti dall'art. 612-bis c.p., quali lo stato di ansia o di paura, il fondato timore per l'incolumità personale ovvero l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa. Con riferimento all'elemento soggettivo, la Corte ha altresì precisato che, ai fini della sussistenza del dolo, è sufficiente la consapevolezza del carattere oppressivo e intimidatorio della propria condotta e della sua idoneità lesiva, potendo tale consapevolezza desumersi

dalla reiterazione dei comportamenti persecutori nonostante plurimi segnali di dissenso della vittima e l'adozione di provvedimenti giudiziari a sua tutela, anche di natura civile, come gli ordini di protezione ex art. 342-bis c.c.

Le pronunce della Corte di Cassazione esaminate, tutte collocate nel gennaio 2026, offrono una rappresentazione particolarmente significativa dell'attuale fisionomia applicativa del delitto di atti persecutori, mostrando come la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. trovi concreta delimitazione attraverso un'elaborazione giurisprudenziale attenta tanto alla pluralità delle condotte rilevanti quanto alla loro idoneità lesiva. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità valorizza, da un lato, la reiterazione di comportamenti vessatori di natura psicologica e fisica, idonei a comprimere in modo sistematico la libertà morale e relazionale della persona offesa, anche mediante forme di controllo pervasivo e invasivo; dall'altro, individua criteri rigorosi di qualificazione giuridica, volti a evitare indebite sovrapposizioni con fattispecie contigue, quali il delitto di maltrattamenti in famiglia, soprattutto nei casi in cui la condotta persecutoria si collochi temporalmente dopo la cessazione della convivenza affettiva.

Particolare rilievo assume, inoltre, l'attenzione riservata all'elemento soggettivo e all'evento tipico del reato, laddove la Corte ribadisce che anche un numero limitato di episodi può integrare lo stalking, purché complessivamente idoneo a determinare uno stato di ansia o di paura, un fondato timore per l'incolumità personale ovvero una significativa alterazione delle abitudini di vita della vittima, risultando sufficiente, sul piano del dolo, la consapevolezza del carattere oppressivo e intimidatorio della condotta, desumibile anche dalla sua protrazione nonostante il dissenso manifestato dalla persona offesa e l'intervento di provvedimenti giudiziari a sua tutela.

Orbene, le pronunce finora considerate mostrano, quindi, come il reato di stalking possa concretizzarsi attraverso vessazioni psicologiche e fisiche sistematiche, sia durante la relazione affettiva, sia dopo la sua interruzione.

Ma cosa accade se i comportamenti molesti non sono unilaterali, bensì reciproci tra autore e persona offesa?

Su questo punto, la Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza 10 novembre 2025, n. 36576, ha chiarito che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude, di per sé, la configurabilità del delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. Tuttavia, in tali ipotesi, grava sul giudice un più rigoroso onere motivazionale per accertare l'effettivo danno subito dalla persona offesa, consistente nello stato di ansia o di paura, nel timore per la propria incolumità o quella di prossimi congiunti, o nella necessità di modificare le abitudini di vita.

La sentenza n. 36576/2025 assume particolare rilievo poiché chiarisce come, anche in presenza di comportamenti molesti reciproci, il reato di atti persecutori non sia automaticamente escluso. Tale principio sottolinea l'importanza di una valutazione caso per caso, che richiede al giudice di accertare concretamente gli effetti delle condotte sullo stato emotivo e sulle abitudini di vita della presunta persona offesa. In altri termini, la reciprocità dei comportamenti può influenzare la ricostruzione del quadro probatorio, ma non ne deter-



mina in modo automatico l'assenza del reato. Questa impostazione conferma la necessità di un approccio attentamente motivato, capace di temperare la complessità delle dinamiche relazionali con la tutela giuridica delle vittime di stalking.

In conclusione, appare lapalissiano come le pronunce della Corte di Cassazione esaminate evidenzino come il delitto di atti persecutori si concretizzi attraverso condotte vessatorie sistematiche, psicologiche e fisiche, sia durante la relazione affettiva sia dopo la sua interruzione, e come la giurisprudenza definisca con precisione i confini applicativi della fattispecie.

Come scriveva Cesare Pavese: «Tu sarai amato il giorno in cui potrai mostrare la tua debolezza senza che l'altro se ne serva per affermare la sua forza». Il delitto di atti persecutori si colloca esattamente in questo spazio, dove la violenza sotterranea e la pretesa di controllo minano la libertà e la serenità della vittima. L'intervento penale, pur entro confini rigorosi di legalità e determinatezza, è chiamato a riconoscere e contrastare tali dinamiche, offrendo tutela effettiva contro forme di violenza reiterata e silenziosa, preservando la dignità e l'autodeterminazione della persona offesa.

La scrittura come strumento di valutazione della capacità di intendere e di volere



Dott.ssa Romina Casella
GrafoLOGA forense
www.studiografologia.net

La capacità di intendere e di volere rappresenta uno dei concetti centrali nel diritto e nella psicologia forense, in quanto costituisce il presupposto fondamentale per la validità degli atti giuridici e delle manifestazioni di volontà dell'individuo. Essa riguarda la possibilità di comprendere la realtà che ci circonda e di autodeterminarsi in modo consapevole, orientando le proprie azioni sulla base di decisioni libere e responsabili.

L'accezione di capacità di intendere richiama una funzione di natura intellettuale, ossia la possibilità di percepire, comprendere, interpretare ed elaborare le informazioni provenienti dall'ambiente esterno. Essa implica il funzionamento adeguato delle principali funzioni cognitive: attenzione, memoria, linguaggio, ragionamento e giudizio critico.

La capacità di volere, invece, rimanda a un processo di natura affettivo-motivazionale, inteso come consapevolezza e possibilità di manifestare all'esterno le proprie scelte soggettive. Essa riguarda la facoltà di autodeterminarsi, di deliberare e di orientare il proprio comportamento in modo intenzionale.

Tra le due funzioni esiste una relazione dinamica e intrinseca: la capacità di intendere costituisce il presupposto cognitivo della capacità di volere, mentre quest'ultima rappresenta l'espressione comportamentale della comprensione razionale. Sebbene nel senso comune vengano spesso percepite come un unico concetto, esse restano due dimensioni distinte della natura umana che possono manifestarsi con intensità differenti.

La grafologia considera la scrittura come un comportamento espressivo complesso, risultato dell'integrazione tra processi cognitivi, affettivi e volitivi. La scrittura non è soltanto un gesto motorio, ma un atto psichico che riflette l'organizzazione profonda della personalità. Dal punto di vista grafologico, l'individuo viene osservato nella sua globalità, attraverso una visione che integra processi intellettivi e processi affettivi.

Il processo affettivo, dal quale deriva la capacità di volere, ha origine molto precocemente nello sviluppo umano, già a livello fetale, nello scambio biochimico che si realizza tra madre ed embrione. Esso costituisce la base emotiva attraverso cui l'individuo costruisce la propria relazione con il mondo e sviluppa le modalità di percezione, rielaborazione e comprensione della realtà.

Il processo intellettuale, dal quale deriva la capacità di intendere, si sviluppa progressivamente su queste fondamenta affettive e rappresenta il risultato dell'interazione tra maturazione neurobiologica, esperienza e apprendimento.

In ambito peritale, la valutazione della capacità di intendere e di volere assume una rilevanza determinante, in particolare nei procedimenti civili relativi alla validità dei contratti e delle disposizioni testamentarie, nonché nei procedimenti penali relativi alla responsabilità dell'autore di reato.

Nel caso delle disposizioni testamentarie, la capacità del testatore al momento della redazione del testamento è frequentemente oggetto di contenzioso. Quando il testatore è deceduto, la valutazione deve necessariamente basarsi su documentazione indiretta: cartelle cliniche, certificazioni mediche, testimonianze, atti notarili e, nei casi di testamento olografo, sulla scrittura stessa.

Il testamento olografo, essendo redatto interamente di pugno dal testatore, rappresenta un documento di grande valore peritale. Esso consente di osservare direttamente il gesto grafico dell'autore e di confrontarlo con scritture di epoca precedente, al fine di individuare eventuali modificazioni riconducibili a deterioramento cognitivo, patologie neurologiche o disturbi psichiatrici.

Numerose ricerche in ambito neuropsicologico e grafologico hanno evidenziato come le patologie neurologiche e le sindromi dementi-gene producano alterazioni significative della scrittura. In particolare, si osservano frequentemente perdita della coerenza formale delle parole, disorganizzazione spaziale del testo, difficoltà nella costruzione sintattica, omissioni e sostituzioni di lettere, alterazioni del ritmo e della continuità del tratto.

Nei casi di lesione cerebrale focale, la scrittura può risultare parzialmente compromessa, il soggetto può essere in grado di tracciare singole lettere, ma non di costruire parole semanticamente corrette. Nei casi di lesione diffusa o di demenza, la disorganizzazione grafica può diventare così marcata da rendere il testo incomprensibile.

Dal punto di vista grafologico, la combinazione qualitativa e quantitativa di elementi quali la pressione, la struttura del tratto, il movimento grafico, la regolarità formale, l'organizzazione spaziale e la coerenza del gesto consente di delineare il funzionamento psichico dell'individuo e di valutare la presenza di eventuali compromissioni delle capacità cognitive e volitive.

Nel contesto della ricerca neuroscientifica applicata alla valutazione delle funzioni cognitive, sono stati sviluppati studi sperimentali finalizzati a individuare indicatori quantitativi oggettivi dello stato mentale attraverso l'analisi della scrittura. Nel contesto degli studi sulla correlazione tra scrittura e decadimento cognitivo, un riferimento rilevante è rappresentato dalle ricerche condotte presso l'Università degli Studi di Genova, mettendo a punto un modello di valutazione grafometrica in grado di correlare parametri grafici con i livelli di compromissione cognitiva.

In particolare, attraverso l'osservazione sistematica di soggetti affetti da decadimento cognitivo di diversa eziologia, è stato elaborato un indice quantitativo della scrittura (Writing Index), basato su variabili strutturali, dinamiche e organizzative del gesto grafico. Tale indice è stato messo in relazione con strumenti neuropsicologici standardizzati di valutazione dello stato cognitivo globale, evidenziando una correlazione lineare significativa tra deterioramento delle funzioni mentali e alterazione dei parametri grafici.

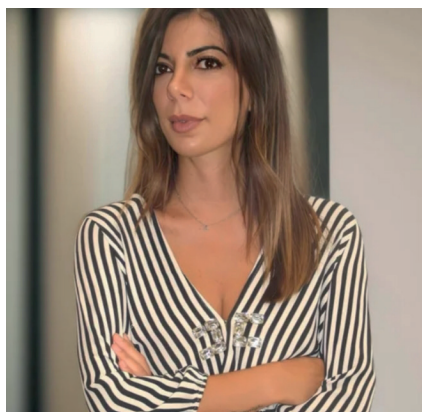
Le ricerche condotte su soggetti viventi, sottoposti sia a test neuropsicologici sia a prove di scrittura controllata, hanno dimostrato che l'organizzazione grafica riflette in modo sensibile il livello di efficienza cognitiva, consentendo di inferire, attraverso l'analisi grafologica,

il grado di integrità delle funzioni superiori. In presenza di decadimento cognitivo, la scrittura mostra progressiva perdita di coerenza strutturale, disorganizzazione spaziale, alterazioni morfologiche delle lettere, semplificazione del tracciato e compromissione della sequenzialità linguistica.

Tali risultati sperimentali hanno aperto ulteriormente l'utilizzo dell'analisi grafologica come strumento integrativo nella valutazione retrospettiva della capacità di intendere e di volere, soprattutto nei casi in cui il soggetto non sia più valutabile clinicamente, come avviene nelle controversie testamentarie. In questo ambito, la scrittura diviene una traccia oggettiva dello stato neurocognitivo della persona al momento dell'atto, fornendo un contributo tecnico di particolare rilievo nella ricostruzione peritale.

La grafologia peritale si configura quindi come una disciplina di grande rilevanza nel processo di accertamento della capacità di intendere e di volere, offrendo un contributo fondamentale alla tutela dei diritti e alla corretta amministrazione della giustizia.

Ostensione documentale, aggiudicazione e rimedi giurisdizionali: spunti dal TAR Sicilia



Avv. Raffaella Lauricella

Sommario:

1. Il regime dell'accesso nelle procedure di gara tra specialità codicistica e tutela giurisdizionale.
2. Differimento, formazione progressiva della gara e limiti dell'accesso difensivo

1. Il regime dell'accesso nelle procedure di gara tra specialità codicistica e tutela giurisdizionale.

Con l'ordinanza 21 novembre 2025, n. 2522, la Sezione I del TAR Sicilia affronta una questione di particolare rilievo sistematico in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento, offrendo una lettura chiarificatrice del coordinamento tra la disciplina del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e gli strumenti di tutela previsti dal codice del processo amministrativo. Il provvedimento si colloca nel solco del dibattito, ancora in fase di assestamento dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, relativo alla delimitazione dell'ambito applicativo degli artt. 35 e 36 e alla individuazione del corretto rimedio esperibile in caso di diniego di ostensione intervenuto dopo l'aggiudicazione.

La materia dell'accesso nelle gare pubbliche si caratterizza da sempre per un elevato tasso di conflittualità, collocandosi al crocevia tra esigenze di trasparenza, tutela della concorrenza, protezione del segreto tecnico e commerciale e garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale. L'accesso, in tale ambito, non assume una funzione meramente conoscitiva, ma si configura come strumento strettamente intrecciato alle dinamiche competitive e alla possibilità di contestare tempestivamente le determinazioni della stazione appaltante.

Il TAR Sicilia muove da una ricostruzione dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, disposizione che disciplina l'ostensione in presenza di opposizioni dei controinteressati, inserendosi in una logica di accelerazione e razionalizzazione del contenzioso. La norma, letta in combinazione con l'intero impianto del nuovo Codice, è espressione di una specialità settoriale funzionale alla fase fisiologica della procedura di gara. Essa presuppone un contesto ancora endoprocedimentale, nel quale l'accesso è strumentale alla partecipazione consapevole e al controllo immediato delle scelte dell'amministrazione.

Il Collegio esclude che tale disciplina possa trovare applicazione quando l'istanza di accesso intervenga successivamente all'aggiudicazione. Con la conclusione della fase selettiva viene meno la dimensione propriamente interna al procedimento che giustifica la specialità del regime codicistico. L'accesso, in questa fase, non è più funzionale allo svolgimento della gara, ma assume una connotazione difensiva, essendo finalizzato alla valutazione dell'opportunità di impugnare l'aggiudicazione o di articolare in modo puntuale le censure.

Il mutamento di funzione dell'istituto comporta, secondo il TAR, la necessità di ricondurre le controversie relative al diniego – espresso o tacito – nell'alveo dell'art. 116 c.p.a., quale rimedio generale in materia di accesso ai documenti amministrativi. In tal modo, il giudice evita un'estensione indebita della disciplina speciale oltre il perimetro per il quale è stata concepita, riaffermando la distinzione tra accesso endoprocedimentale, regolato dal Codice dei contratti, e accesso difensivo successivo all'aggiudicazione, soggetto alla disciplina generale e alla tutela camerale accelerata prevista dal processo amministrativo.

La pronuncia si inserisce così in una linea interpretativa che valorizza la natura strumentale dell'accesso rispetto alla situazione giuridica sostanziale fatta valere dall'istante. Una volta intervenuta l'aggiudicazione, l'interesse conoscitivo si salda con il diritto di azione, e l'accesso si configura come mezzo per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, piuttosto che come strumento di interlocuzione procedimentale.

2. Differimento, formazione progressiva della gara e limiti dell'accesso difensivo

Di particolare interesse è la parte dell'ordinanza in cui il TAR Sicilia affronta il tema dell'accesso a documenti non ancora oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, richiamando l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. La disposizione consente il differimento dell'ostensione con riferimento a documentazione che non abbia ancora contribuito alla definizione della posizione dei concorrenti, inserendosi nella logica della formazione progressiva del procedimento di gara.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici accentua infatti la scansione della procedura in fasi autonome e funzionalmente distinte, anche attraverso il ricorso al meccanismo dell'inversione procedimentale, che consente l'esame delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa. In un simile contesto, la piena conoscibilità degli atti non può essere sganciata dallo stato di avanzamento della procedura e dall'effettiva incidenza del documento richiesto sull'esito della gara.

Il TAR chiarisce che il diritto di accesso non si fonda su una titolarità astratta e incondizionata, ma sulla sussistenza di un interesse attuale e concreto. Se la documentazione richiesta non è stata ancora scrutinata e non ha inciso sulla graduatoria o sulle determinazioni dell'amministrazione, l'ostensione anticipata rischia di interferire con la fisiologia del procedimento, alterando l'equilibrio competitivo e incidendo sulla par condicio dei concorrenti. Il differimento viene così configurato come strumento coerente con la logica ordinatoria della procedura, non già come compressione indebita del diritto di accesso.

La valorizzazione della struttura progressiva della gara consente al Collegio di ricondurre il differimento entro una prospettiva sistematica: l'accesso è temporalmente modulato in funzione dell'interesse conoscitivo effettivamente maturato. Solo quando l'atto richiesto abbia contribuito alla formazione della decisione amministrativa, e

dunque abbia inciso sulla sfera giuridica dell'istante, l'ostensione assume carattere necessario ai fini della tutela.

Tale impostazione, pur apprezzabile per coerenza interna, impone tuttavia alcune riflessioni. In un settore caratterizzato da termini decadenziali stringenti per l'impugnazione degli atti di gara, la modulazione temporale dell'accesso deve essere attentamente bilanciata con l'esigenza di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. Un differimento eccessivamente esteso o non adeguatamente motivato potrebbe tradursi, in concreto, in un ostacolo all'esercizio del diritto di azione, soprattutto laddove l'operatore economico necessiti della documentazione per articolare specifiche censure.

Analogamente, la riconduzione delle controversie post aggiudicazione all'art. 116 c.p.a. solleva questioni di coordinamento con il rito appalti e con l'esigenza di concentrazione delle tutele. Se l'azione di accesso mantiene autonomia strutturale rispetto al ricorso avverso l'aggiudicazione, è innegabile che, nella prassi, essa costituisca spesso il presupposto per la proposizione dell'impugnativa principale. La separazione tra piano ostensivo e piano impugnatorio, pur corretta sul piano teorico, richiede una gestione processuale attenta per evitare frammentazioni e sovrapposizioni.

Nel complesso, l'ordinanza del TAR Sicilia contribuisce a delineare un assetto equilibrato del diritto di accesso nel nuovo sistema dei contratti pubblici, chiarendo i confini tra accesso funzionale alla procedura e accesso difensivo successivo all'aggiudicazione. L'accesso non viene ridimensionato, ma ricondotto entro coordinate coerenti con la struttura del procedimento e con il principio di effettività della tutela. Più che comprimere l'istituto, il nuovo Codice sembra orientato a modularlo in relazione alle diverse fasi della gara, trasformandone la funzione da strumento partecipativo a mezzo di tutela giurisdizionale, a seconda del momento in cui viene esercitato.

La decisione si inserisce, in tal senso, nel processo di progressivo assestamento interpretativo del d.lgs. n. 36/2023, offrendo indicazioni utili tanto alle stazioni appaltanti, chiamate a motivare con particolare rigore eventuali dinieghi o differimenti, quanto agli operatori economici, tenuti a calibrare le proprie istanze alla luce dell'attualità e concretezza dell'interesse conoscitivo. La distinzione tracciata dal TAR, tuttavia, non si esaurisce in una mera operazione classificatoria, ma incide sul modo stesso di concepire l'accesso nelle gare pubbliche: non più strumento unitario e indifferenziato, bensì istituto a geometria variabile, la cui intensità e le cui modalità di esercizio dipendono dalla fase procedimentale e dalla funzione che in essa è chiamato a svolgere.

Resta centrale, in questa prospettiva, il delicato bilanciamento tra trasparenza, regolarità della competizione e tutela delle posizioni soggettive. L'ordinanza mostra come tale equilibrio non possa essere risolto in termini astratti, ma debba essere ricercato attraverso una lettura sistematica delle disposizioni codicistiche, capace di evitare tanto derive eccessivamente restrittive quanto interpretazioni che trasformino l'accesso in un fattore di destabilizzazione della sequenza procedimentale. In questo senso, la valorizzazione della struttura progressiva della gara e del ruolo dell'art. 116 c.p.a. come

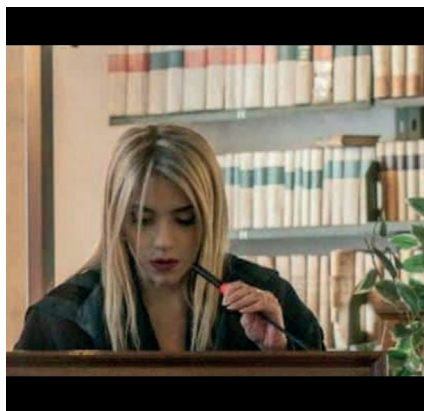
presidio generale della tutela giurisdizionale contribuisce a definire un modello nel quale l'accesso resta pienamente garantito, ma inserito in una trama ordinamentale coerente.

La pronuncia non chiude il dibattito, specie con riguardo ai rapporti tra differimento e termini decadenziali o al coordinamento tra il giudizio sull'accesso e il rito speciale in materia di appalti, ma offre un punto di riferimento significativo nel processo di consolidamento interpretativo del nuovo Codice. Restano infatti aperte questioni di non secondaria importanza, quali l'incidenza del differimento sull'onere di tempestiva impugnazione degli atti di gara e il rischio che una modulazione eccessivamente estesa dell'ostensione possa tradursi, in concreto, in una compressione indiretta del diritto di azione. La scansione procedimentale, se non adeguatamente governata, potrebbe infatti interferire con la pienezza della tutela, soprattutto in un settore connotato da stringenti termini decadenziali e da una fisiologica esigenza di celerità.

Ciò nondimeno, l'ordinanza segna un passaggio rilevante nel percorso di assestamento applicativo del d.lgs. n. 36/2023, chiarendo che la vera sfida non consiste nell'ampliare o restringere in modo aprioristico l'area dell'ostensione, ma nel governarne l'esercizio secondo criteri di coerenza sistematica, proporzionalità e adeguatezza motivazionale. L'accesso, nella prospettiva delineata dal TAR, non si configura né come prerogativa assoluta svincolata dalla dinamica procedimentale né come istituto recessivo rispetto alle esigenze di stabilità della gara; esso assume piuttosto una fisionomia funzionale, che varia in relazione alla fase della procedura e alla concreta incidenza degli atti richiesti sulla posizione dell'istante.

In questa chiave, la decisione valorizza una concezione dinamica dell'accesso, idonea a preservare simultaneamente la correttezza della competizione, la par condicio dei concorrenti e la piena effettività del controllo giurisdizionale sull'azione amministrativa. Il bilanciamento tra tali esigenze non può essere affidato a formule generali, ma richiede un'applicazione attenta e rigorosamente motivata delle disposizioni codicistiche, nella consapevolezza che l'equilibrio tra trasparenza e tutela delle posizioni soggettive rappresenta uno snodo strutturale del nuovo sistema dei contratti pubblici.

La tutela dei figli nei percorsi penalistici: un obbligo, non un'opzione



*Avv. Roberta Siesto
Criminologa Forense
Pedagogista Penitenziaria*

Quando parliamo di carcere, tendiamo a concentrarci sulla persona detenuta, sulla limitazione della libertà, sulla responsabilità individuale e sull'idea di pena come momento di punizione e di possibile rieducazione. Raramente, invece, ci soffermiamo su ciò che avviene al di fuori delle sbarre, nelle relazioni più intime e vulnerabili: quelle tra un genitore detenuto e i suoi figli minorenni. Per un bambino o un adolescente, la detenzione di un genitore non è un concetto astratto o distante, ma una lacerazione nella vita quotidiana, nella sicurezza emotiva e nella continuità affettiva, elementi fondamentali per uno sviluppo equilibrato. La relazione con il genitore non è un accessorio della crescita: è una funzione strutturale per la costruzione dell'identità, della fiducia e della stabilità emotiva.

La detenzione, spezzando la quotidianità, interrompe questa continuità. I colloqui settimanali previsti dall'ordinamento, pur necessari, restano momenti brevi e regolamentati, in ambienti spesso poco accoglienti e sorvegliati, e non possono sostituire la presenza ordinaria e quotidiana che ogni bambino ha il diritto di vivere. In questo senso, la pena non si limita a colpire chi ha commesso un reato, ma genera una pena indiretta che investe i figli con ripercussioni profonde: ansia da separazione, senso di abbandono, difficoltà relazionali e scolastiche, interiorizzazione dello stigma della detenzione come se fosse una colpa propria.

Il nostro ordinamento e gli strumenti internazionali riconoscono l'importanza di questa prospettiva.

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo afferma chiaramente che il minore ha diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, anche quando uno è privato della libertà, "salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del bambino".

Questo principio, sancito a livello internazionale, è richiamato dalla giurisprudenza costituzionale italiana e dalla dottrina più attenta alla tutela dei diritti fondamentali. Parallelamente, l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, imponendo agli Stati l'obbligo di evitare interferenze arbitrarie con le relazioni familiari.

Nel nostro ordinamento la legge penitenziaria (legge 354/1975) riconosce al detenuto il diritto a mantenere rapporti con i familiari, attraverso colloqui, corrispondenza e comunicazioni, e prevede la possibilità di adattare gli spazi carcerari per favorire incontri con i minori in condizioni più dignitose. Tuttavia, la realtà quotidiana mostra una distanza significativa tra queste previsioni e la loro attuazione: la disponibilità di ambienti adeguati, la programmazione dei colloqui in orari compatibili con la vita scolastica dei bambini e la formazione del personale carcerario sono spesso lasciate alla discrezionalità locale, con risultati disomogenei e insufficienti.

Anche dal punto di vista civile, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che la detenzione non comporta automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale: essa può es-

sere esclusa solo se emerge un concreto pregiudizio per il minore. La mera detenzione, dunque, non giustifica in sé la perdita della responsabilità genitoriale, se esistono strumenti per garantire relazioni affettive significative.

Nello stesso tempo, il processo penale e l'esecuzione della pena non devono essere impermeabili all'interesse superiore del minore. Già gli strumenti normativi vigenti, come le misure cautelari previste dal codice di procedura penale e le misure alternative alla detenzione, implicano una valutazione complessiva degli effetti di una restrizione della libertà personale non solo sulla persona che la subisce ma anche sui suoi figli, qualora la loro protezione e il loro benessere possano essere ragionevolmente tutelati.

In questa prospettiva, la funzione rieducativa della pena non può ignorare la realtà relazionale dei minori: la detenzione non deve trasformarsi in uno strumento che, oltre alla privazione della libertà, sottrae al bambino il diritto alla continuità affettiva e alla stabilità emotiva.

Le evidenze psicopedagogiche confermano che l'interruzione della relazione con il caregiver principale può avere effetti profondi sullo sviluppo emotivo e relazionale dei minori.

La teoria dell'attaccamento, consolidata da decenni di studi, evidenzia come la sicurezza emotiva derivi dalla continuità della relazione e dalla presenza prevedibile della figura genitoriale. Quando questa continuità viene interrotta, il rischio è che insicurezza, ansia da abbandono e difficoltà di fiducia si consolidino, influenzando non solo l'età scolare ma anche le relazioni sociali future. La realtà descritta da psicologi e pedagogisti penitenziari ci invita, dunque, a guardare oltre l'atto detentivo: occorre considerare il minore come soggetto di diritto, portatore di bisogni concreti e di un interesse superiore che deve orientare ogni decisione giudiziaria e amministrativa.

A fronte di questa consapevolezza, è necessario tradurre i principi normativi in strumenti concreti che garantiscano diritti e supporti reali.

In Italia esiste la "Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti", promossa dal Ministero della Giustizia, dal Garante per l'Infanzia e da associazioni della società civile, che delinea standard e buone prassi per favorire la tutela dei minori: ambienti idonei per i colloqui, orari compatibili con la scuola, possibilità di videochiamate, formazione specifica per il personale degli istituti. Tuttavia, essa resta spesso una buona prassi, non un obbligo cogente. Una proposta concreta è quella di rendere obbligatoria e standardizzata l'attuazione di questi principi su tutto il territorio nazionale, con indicatori di monitoraggio e verifiche periodiche da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. È altrettanto urgente adottare linee guida nazionali vincolanti che regolino la durata e la frequenza dei colloqui, l'adeguamento degli spazi in chiave "child-friendly", la presenza di figure di supporto psicologico educativo durante gli incontri, e la programmazione degli stessi in orari compatibili con i ritmi scolastici e familiari dei bambini. Queste novità non devono essere considerate semplici "aggiustamenti logistici", ma strumenti di tutela dei diritti fondamentali.

Nell'atto giudiziario, il magistrato di sorveglianza e il giudice per le misure cautelari dovrebbero sempre valutare, oltre alle esigenze di tutela sociale e di esecuzione della pena, l'impatto concreto sulla vita dei figli minorenni, anche attraverso relazioni tecniche di operatori socio-educativi e psicologi per comprendere la qualità della relazione genitore-figlio e le possibilità di continuità affettiva.

Spesso la società civile e gli operatori carcerari lamentano la difficoltà di conciliare esigenze di sicurezza con la tutela del minore: ma questa ponderazione non è soltanto possibile, è doverosa.

Le misure alternative alla detenzione, già presenti nel nostro ordinamento, assumono qui un significato rilevante: la detenzione domiciliare, l'assegnazione a strutture protette o familiari e altri strumenti di esecuzione penale possono essere modulati in favore di genitori con figli minorenni quando ciò sia compatibile con i criteri di legalità e sicurezza. Non si tratta di eludere la pena, ma di realizzare una giustizia che non produca vittime collaterali innocenti.

Occorre inoltre potenziare la formazione obbligatoria per tutti gli operatori della giustizia penale e dell'esecuzione carceraria — magistrati, polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali — su tematiche specifiche relative ai bisogni dei minori e alla continuità affettiva.

Parallelamente, la creazione di un sistema nazionale di raccolta dati sui figli di genitori detenuti consentirebbe di monitorare l'efficacia degli interventi, garantendo una base empirica alle politiche di tutela. Per non lasciare soli i bambini e le loro famiglie nel percorso di elaborazione della separazione forzata, è indispensabile offrire supporto psicologico e sociale continuo, non solo durante i colloqui carcerari ma anche attraverso servizi territoriali che accompagnino il minore e la famiglia nel tempo.

Questo sostegno non è un "di più", ma una componente essenziale di una strategia di giustizia inclusiva e rispettosa dei diritti del fanciullo.

La protezione dei figli dei genitori detenuti non è un compito che può essere delegato unicamente ai servizi sociali o alle buone intenzioni di singoli operatori. È una responsabilità delle istituzioni giudiziarie, di chi amministra le carceri, degli avvocati, degli educatori e dell'intera comunità, perché i diritti fondamentali non sono fugaci slogan, ma condizioni di vita che devono essere garantite nella concretezza delle relazioni quotidiane.

Se vogliamo che la pena penale italiana sia davvero conforme ai suoi principi costituzionali di dignità umana, tutela della famiglia e funzione rieducativa, dobbiamo iniziare da chi vive la detenzione non nella propria esperienza personale, ma attraverso la mancanza che essa provoca nei legami più intimi.

I figli dei detenuti non vivono la detenzione come concetto astratto, ma come un'assenza reale, una perdita che incide sul loro sviluppo, sulla loro sicurezza emotiva e sul senso di continuità affettiva. Proteggerli significa assicurare loro il diritto a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori, intervenendo con strumenti concreti che rendano effettiva la continuità affettiva: ambienti idonei per i colloqui, frequenza adeguata degli incontri, supporto psicologi-

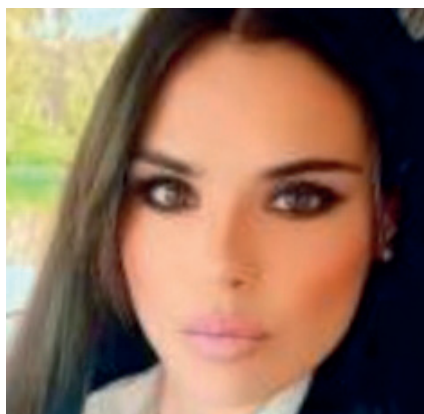


co per minori e genitori, misure alternative alla detenzione quando compatibili con l'interesse del minore, formazione obbligatoria degli operatori penitenziari e giudiziari e monitoraggio sistematico dei dati sui bambini coinvolti. Solo così si può realizzare una pena che sia davvero rieducativa, non punitiva in modo indiretto, e rispettosa dei principi costituzionali di dignità umana e tutela della famiglia.

In questo quadro, l'avvocato penalista non tutela solo il genitore, ma anche il diritto del minore a non subire gli effetti collaterali della detenzione, partecipando a un processo che bilanci responsabilità penale e diritto alla continuità affettiva.

Umanizzare il carcere significa partire dai bambini, dai loro bisogni concreti, dalla loro sicurezza emotiva, e costruire politiche, prassi e strumenti giuridici che impediscano che la pena si trasformi in una ferita invisibile ma duratura nella vita dei più piccoli. Solo mettendo il minore al centro possiamo garantire che la giustizia sia completa, non solo nell'atto di infliggere la pena, ma anche nel proteggere chi, pur innocente, ne subisce le conseguenze indirette.

Il divieto di patto commissorio nel diritto civile e commerciale e le prassi elusive



Dott.ssa Stella Feroletto

Argomento di pungente attualità per noi operatori pratici del diritto all'interno dei tribunali e delle corti è certamente, quello che vede come protagonista l'istituto del divieto di patto commissorio, alla luce, soprattutto delle annesse e connesse sempre più frequenti prassi negoziali che, per certi versi, nei casi concreti posti all'attenzione sempre più sovente delle autorità giudiziarie chiamate a pronunciarsi, risultano essere oggetto di ampio dibattito da parte degli interpreti con specifico riferimento alla loro compatibilità col divieto in esame; argomento che, per vero, risulta essere di fondamentale impatto, sia a livello teorico che pratico, nel diritto civile, al pari di come lo è nel diritto commerciale.

In tal guisa, è anzitutto doveroso rilevare come, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, il divieto di patto commissorio è espressamente comminato all'art. 2744 c.c. il quale dispone che è nullo il patto con cui si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi automaticamente al creditore, anche se il patto è posteriore alla costituzione delle garanzie del pegno e dell'ipoteca.

Prima di dare atto delle molteplici forme di prassi negoziali diffusesi al fine di eludere, da parte dei soggetti del rapporto obbligatorio, il divieto di cui all'art. 2744 c.c., occorre, in prima battuta, soffermarsi su quale sia la "ratio" del divieto all'interno del nostro assetto sistemico.

Invero, secondo una prima corrente di pensiero, ad oggi rimasta minoritaria, il divieto di patto commissorio affonderebbe le sue radici, da una parte, nell'ineludibile esigenza di evitare delle forme di autotutela tra privati; dall'altra, di garantire il monopolio dell'azione esecutiva in capo allo Stato.

Tale impostazione di pensiero è stata, tuttavia, criticata poiché, oggi, all'interno del sistema sono previste, in verità, diverse forme di autotutela tra privati tipizzate anche da parte del legislatore; si pensi, a titolo esemplificativo, alle forme di autotutela stragiudiziale in caso di inadempimento dell'obbligazione.

Di conseguenza, le ragioni del divieto devono essere rinvenute nell'esistenza di altri interessi e valori meritevoli.

In tale prospettiva, un secondo orientamento esegetico, avallato da una parte considerevole di dottrina e di giurisprudenza, sostiene che il divieto di patto commissorio troverebbe fondamento nella indefettibile esigenza di tutela della parte più debole del rapporto, ossia della parte debitrice che, attraverso l'immediato trasferimento del suo bene a seguito dell'inadempimento, potrebbe essere esposta alle condotte abusive della parte più forte, ossia del creditore.

Ciò posto, occorre, altresì, dare atto di un terzo orientamento di pensiero il quale afferma che il divieto di patto commissorio troverebbe la sua ragion d'essere, non solo nella necessità di protezione del debitore in quanto parte debole del rapporto, ma anche nella esigenza di tutela della cosiddetta "par condicio creditorum"; in tale ottica, infatti, qualora il bene dovesse passare automaticamente ad uno

dei creditori in conseguenza dell'inadempimento, inevitabilmente potrebbero essere minate le esigenze degli altri eventuali creditori.

Fatta tale doverosa premessa di carattere generale sulla "ratio" del divieto, occorre prendere in considerazione, più nello specifico, le prassi negoziali che nel corso del tempo si sono diffuse nell'ordinamento volte, da una parte, ad eludere il divieto in esame, dall'altra, ad attenuarne, in ottica propositiva, una applicazione troppo rigida.

Sotto il primo profilo, una prima operazione economica che ha fatto discutere circa la sua compatibilità col divieto di patto commissorio è costituita dal cosiddetto sale and lease back.

In specie, questa operazione economica rappresenta una variante del contratto oramai tipico di "leasing" e si estrinseca nel fatto che il debitore acquista un bene a debito per poi rivenderlo alla società di "leasing" la quale, a sua volta, successivamente, lo darà in godimento al debitore/utilizzatore che verserà un canone periodico.

E invero, in un primo momento, questa operazione economica ha fatto discutere non poco in dottrina ed in giurisprudenza ed ha destato perplessità tra gli operatori economici, poiché si è ipotizzato che in alcuni casi sorti appunto dalla prassi negoziale, dietro all'operazione economica si potrebbe nascondere la volontà di eludere il 2744 c.c. in esame e, in particolare, da una parte, dietro alla società di "leasing" si potrebbero celare delle finanziarie; dall'altra, i canoni versati dall'utilizzatore potrebbero essere qualificati alla stregua dei ratei di un mutuo.

Ciò posto, occorre, però, dare atto di come le perplessità riguardo al "sale and lease back" siano state superate nel tempo alla luce della teoria della causa in concreto, in base alla quale occorre sempre valutare l'operazione economica nel suo complesso sulla base di parametri sia oggettivi che soggettivi, quali, ad esempio: la qualifica soggettiva dei protagonisti della vicenda obbligatoria, gli interessi concretamente perseguiti dalle parti, nonché i termini e la modulistica utilizzata.

Proseguendo oltre nell'analisi delle prassi negoziali che possono venire in considerazione al fine di tentare di eludere il divieto di patto commissorio, altre operazioni che fanno discutere circa la loro compatibilità col 2744 c.c. sono, ad esempio, la vendita con patto di riscatto e anche la vendita con patto di retrovendita, laddove si potrebbe prevedere da parte dei soggetti del rapporto obbligatorio che il bene venga trasferito immediatamente al creditore e che potrà passare nuovamente al debitore solamente nel caso in cui l'obbligazione venga adempiuta nella sua esatta portata.

Infine, per completezza sistemica, occorre dare atto del fatto che, una parte di dottrina e di giurisprudenza ricomprende nel "genus" delle operazioni negoziali diffuse nella prassi per eludere il divieto di patto commissorio anche il cosiddetto mandato ad alienare determinati beni del debitore senza obbligo di rendiconto da parte del mandatario.

Anche in questi casi, ai fini della validità dell'operazione negoziale, occorre effettuare una valutazione degli interessi perseguiti dalle parti alla luce della causa in concreto.

Terminata, per grandi linee, la disamina circa solo alcune delle operazioni negoziali che nella prassi potrebbero di fatto eludere il divieto di patto commissorio, occorre soffermarsi sull'importante profilo relativo agli istituti che, invece, sono volti ad attenuare la rigida applicazione del divieto di cui all'art. 2744 c.c..

In tal guisa, è da rilevarsi come, oggi, nel nostro assetto sistemico sia ammesso il cosiddetto patto marciano.

Il patto marciano consiste nel fatto che, in caso di inadempimento, affinché il bene possa passare al creditore, sarà necessaria una stima economica da parte di un soggetto terzo imparziale e, nel caso in cui il valore del bene dovesse eccedere quello del debito, l'eccedenza dovrà essere restituita al debitore.

Per l'effetto, occorre mettere in evidenza come, all'interno dell'ordinamento giuridico, soprattutto nell'ambito delle leggi speciali, siano diverse le ipotesi di cautela marciana oggetto di tipizzazione ex lege.

Una prima ipotesi di patto marciano tipico, sorretto dalla garanzia dell'ipoteca, è rinvenibile all'interno del D.L. n. 203 del 2005, precisamente all'art. 11 quaterdecies ed è costituito dal cosiddetto prestito vitalizio ipotecario che consiste nella concessione da parte delle banche o di intermediari di finanziamenti con capitalizzazione annuale di interessi e spese a favore di persone di età superiore a sessanta anni.

Nel caso "de quo", allorché il finanziamento non sia rimborsato entro un certo termine, il finanziatore venderà il bene al prezzo di mercato determinato sempre da un perito terzo ed indipendente; le somme ricavate dalla vendita verranno, di poi, indefettibilmente impiegate per estinguere il credito e le eventuali somme eccedenti verranno restituite al soggetto finanziato od ai suoi aventi causa.

Altra ipotesi di marciano tipico, rinvenibile nel D.lgs. n. 385 del 1993, è il cosiddetto finanziamento immobiliare ai consumatori, di cui all'art. 120 quinquiesdecies.

Anche in questo caso è possibile che, qualora si verifichi l'inadempimento del consumatore, si trasferisca il bene immobile oggetto di garanzia al fine di estinguere l'intero debito e qualora il valore dell'immobile, stimato dal terzo, o l'ammontare dei proventi della vendita risulterà superiore al debito residuo, il consumatore avrà diritto alla restituzione dell'eccedenza.

Infine, un'ipotesi particolare di cautela marciana è rappresentata dal finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di un bene sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore di cui all'art. 48 bis del D.lgs. n. 385 del 1993.

A differenza delle due ipotesi di cautela marciana analizzate in precedenza del prestito vitalizio ipotecario e del finanziamento immobiliare ai consumatori che sono assistiti dalla garanzia reale, nel caso del finanziamento alle imprese, secondo autorevole impostazione esegetica, si sarebbe tipizzata da parte del legislatore nell'ambito dell'art. 48 bis quella che è la cosiddetta cautela marciana autonoma, ossia un patto marciano sganciato da una preesistente garanzia reale.

In tal prospettiva, secondo una prima impostazione di pensiero, tale normativa dovrebbe essere rivista poiché potrebbe prestarsi ad abusi nella prassi giudiziaria da parte dei creditori a scapito dei debitori, andando così ad eludere, ancora una volta, il divieto cui all'art. 2744 c.c. proprio a causa dell'assenza della prestazione della preesistente garanzia reale.

E tuttavia, l'orientamento maggioritario tende oggi ad ammettere all'interno del nostro moderno assetto ordinamentale il patto marciano anche autonomo sulla base, innanzitutto, da una parte, della tipizzazione legislativa dell'art. 48 bis che, ad esempio, a tutela proprio del debitore esclude che il trasferimento del bene possa essere convenuto con riguardo ad immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado; dall'altra, alla luce sempre della causa in concreto da intendersi, non più ovviamente in astratto come la funzione economico sociale di Bettiana memoria, bensì in concreto come funzione economico individuale che guardi agli interessi concretamente perseguiti dalle parti attraverso una determinata operazione negoziale.

**SCOPRI LA PIATTAFORMA DIGITALE CHE INTEGRA
BANCA DATI CERTIFICATA, QUOTIDIANO GIURIDICO
E STRUMENTI AI SVILUPPATI PER L'AMBITO LEGALE.**

JURANEWSAI



Genera elaborati giuridici completi da:

- Documenti banca dati
- I tuoi atti
- Schemi professionali preimpostati



Sintesi chiare e massime verificate, per arrivare subito al cuore delle questioni.



AI professionale con tracciabilità e trasparenza: ogni risposta rimanda alla fonte certa ufficiale, prelevata dalla propria banca dati.



SUPPORTO UMANO INCLUSO Assistenza clienti reale, formazione dedicata e supporto operativo.

RICHIEDI LA TUA DEMO

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel lies horizontally. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

Approfondimenti
JURANEWS

Genitori separati e figli minorenni: l'affidamento “super-esclusivo” alla luce della riforma Cartabia



A cura del Comitato Scientifico
JURANEWS

1. Introduzione

In materia di provvedimenti relativi ai figli di coppie separate o divorziate, nati sia all'interno che al di fuori del matrimonio, trovano applicazione le disposizioni del codice civile contenute nel Libro I, Capo II, artt. 337-bis e seguenti.

Tali norme, introdotte dalla legge n. 54/2006 e successivamente innovate dal d.lgs. n. 154/2013, hanno segnato il passaggio dalla “patria potestà” alla responsabilità Genitoriale, intesa come complesso di doveri di cura, educazione e assistenza, e alla biGenitorialità, intesa come diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i Genitori.

L'assetto è stato ulteriormente precisato dalla Riforma Cartabia (l. delega n. 206/2021 e d.lgs. n. 149/2022), che ha introdotto nel codice di procedura civile il “procedimento unitario per le persone, i minorenni e le famiglie”. Tale riforma, oltre a coordinare la disciplina sostanziale e processuale, ha rafforzato la centralità del superiore interesse del minore, valorizzando gli strumenti di ascolto del minore, la mediazione familiare e l'obbligo per il giudice di motivare puntualmente ogni deroga alla regola dell'affidamento condiviso.

2. Responsabilità Genitoriale, affidamento condiviso e decisioni di maggiore interesse

L'art. 337-ter c.c., come modificato dalla riforma Cartabia, stabilisce che la responsabilità Genitoriale è esercitata da entrambi i Genitori, che di comune accordo assumono le decisioni di maggiore interesse per i figli (residenza, educazione, istruzione, salute). In caso di disaccordo, ciascun genitore può adire l'autorità giudiziaria, che decide sempre in funzione dell'interesse preminente del minore e delle sue capacità e inclinazioni.

Il giudice valuta prioritariamente l'affidamento condiviso, determinando tempi di permanenza presso ciascun genitore, modalità di frequentazione e contributo al mantenimento. Gli accordi raggiunti dai Genitori, specialmente all'esito di percorsi di mediazione familiare, sono oggi espressamente valorizzati.

Un ulteriore profilo innovativo introdotto dalla riforma Cartabia riguarda l'ascolto del minore, previsto dall'art. 473-bis.4 c.p.c., che impone l'audizione personale dei figli che abbiano compiuto dodici anni (o di età inferiore, se dotati di discernimento) quale momento necessario per valutare la loro percezione e il loro benessere relazionale.

L'affidamento condiviso rimane dunque la regola generale, mentre l'affidamento esclusivo rappresenta l'eccezione, da motivare puntualmente qualora l'affido congiunto risulti contrario all'interesse del minore, per esempio per manifesta incapacità educativa, disinteres-

se o grave conflittualità.

3. L'affidamento esclusivo e i suoi presupposti

La Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che l'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione rispetto alla regola della biGenitorialità e deve essere sorretto da una motivazione puntuale e approfondita. Il giudice è tenuto a esplicitare, da un lato, il pregiudizio concreto che un affidamento condiviso arrecherebbe al minore e, dall'altro, l'idoneità educativa del genitore cui l'affidamento viene riconosciuto (Cass. civ., Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27).

Il "pregiudizio" che può giustificare la deroga alla regola generale non si identifica nella semplice conflittualità tra i Genitori, spesso fisiologica nei contesti di separazione, ma deve consistere in comportamenti o condizioni tali da compromettere l'equilibrato sviluppo psico-fisico del figlio, incidendo in modo negativo e duraturo sulla sua serenità, sulla sua crescita o sulla qualità della relazione affettiva con entrambi i Genitori.

In tale prospettiva, numerose decisioni di merito hanno contribuito a delineare i contorni applicativi dell'istituto, individuando casi in cui l'affidamento esclusivo si è reso necessario per la tutela del minore. Il Tribunale di Bari, Sezione I, con sentenza del 5 ottobre 2021, n. 3486, ha disposto l'affidamento alla madre in ragione del totale disinteresse del padre e della sua reiterata inadempienza all'obbligo di mantenimento. In maniera analoga, il Tribunale di Trento, Sezione I, con sentenza del 1° marzo 2018, n. 220, ha ravvisato nella condotta di un padre che aveva omesso più volte di corrispondere l'assegno di mantenimento, nonché nelle sue pregresse condanne penali, indici univoci di manifesta inidoneità a esercitare la funzione Genitoriale.

Di segno diverso, ma altrettanto significativo, è il caso esaminato dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza del 3 dicembre 2019, n. 1767, che ha affrontato il delicato tema della cosiddetta sindrome di alienazione Genitoriale (PAS). Il giudice, pur prendendo atto delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ha sottolineato che la PAS non costituisce una patologia clinicamente accertabile, ma un insieme di comportamenti e dinamiche relazionali, e che solo un accertamento concreto, fondato su prove specifiche e attendibili, può giustificare la deroga al principio dell'affidamento condiviso.

Ancora, il Tribunale di Palmi, Sezione I, con sentenza del 7 gennaio 2021, n. 6, ha precisato che neppure un'elevata conflittualità tra i Genitori comporta automaticamente l'esclusione dell'affido condiviso, salvo che tale conflitto si traduca in un effettivo pregiudizio per la crescita psicologica del minore. Il giudice, ha affermato la decisione, deve adottare la soluzione più idonea a garantire l'equilibrio e lo sviluppo armonico della personalità del figlio, privilegiando sempre l'interesse concreto e attuale del minore rispetto alle difficoltà relazionali dei Genitori.

In definitiva, emerge un principio saldo: l'affidamento esclusivo non è mai una scorciatoia per gestire la conflittualità Genitoriale, ma uno

strumento di protezione da applicare solo quando il mantenimento della biGenitorialità risulti realmente incompatibile con il benessere psico-fisico del minore.

4. L'affidamento “super-esclusivo” o “rafforzato”

L'art. 337-quater c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, prevede che il giudice possa disporre l'affidamento ad un solo genitore, quando ritenga che quello all'altro sia contrario all'interesse del minore. In tal caso, la responsabilità Genitoriale è esercitata in via esclusiva dal genitore affidatario, mentre l'altro conserva un potere di vigilanza e può ricorrere al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni dannose per il figlio.

La giurisprudenza ha poi elaborato la figura dell'affidamento super-esclusivo, o esclusivo rafforzato, con cui un genitore viene investito anche delle decisioni di maggiore importanza senza necessità di coinvolgere l'altro. Tale modello trova fondamento in situazioni di inidoneità oggettiva e irreversibile, ma non ha carattere punitivo: il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di vigilanza e la possibilità di chiedere la revisione delle condizioni di affidamento (art. 710 c.p.c.). Tuttavia, proprio per evitarne un uso distorto, l'art. 337-quater c.c. consente al giudice di sanzionare per lite temeraria il genitore che presenti domande manifestamente infondate.

Sul punto, la Cassazione civile, Sez. I, ord. 9 settembre 2025, n. 24876, ha ribadito che l'affidamento super-esclusivo è misura di natura eccezionale, ammissibile solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore escluso, e che l'estromissione totale deve essere motivata con rigore, in analogia con le misure di limitazione della responsabilità previste dagli artt. 330 e 333 c.c.

5. Considerazioni conclusive

La responsabilità Genitoriale, nel quadro post-riforma Cartabia, si conferma come funzione paritaria e cooperativa, che può essere modulata secondo le esigenze concrete della famiglia, ma sempre in funzione dell'interesse del minore.

L'affidamento super-esclusivo rappresenta una deroga estrema al principio di biGenitorialità e non può trasformarsi in uno strumento di esclusione o di rivalsa. Il giudice deve pertanto valutarne con cautela l'applicazione, motivando in modo analitico le ragioni per cui l'affido condiviso risulterebbe pregiudizievole, anche alla luce dell'ascolto del minore e delle nuove garanzie procedurali introdotte dalla riforma.

In definitiva, la riforma Cartabia ha rafforzato un modello di Genitorialità responsabile, in cui l'interesse del figlio resta la bussola imprescindibile: l'esercizio esclusivo della responsabilità deve essere inteso non come sottrazione di poteri, ma come misura di tutela, eccezionale e temporanea, volta a ristabilire un equilibrio familiare compromesso, nella prospettiva di un possibile recupero del ruolo di entrambi i Genitori.

Avv. Roberta Giliberti

La discrezionalità amministrativa con particolare riferimento al potere prefettizio in materia di cambio di cognome.

1) Premessa

La nozione di attività amministrativa ricomprende tutte le modalità attraverso cui la pubblica amministrazione persegue gli scopi di interesse pubblico predeterminati dalla legge, nel rispetto del principio di legalità nella sua duplice accezione di legalità-indirizzo e di legalità-garanzia.

L'attività amministrativa può essere vincolata, allorquando la legge predetermina, in tutti i suoi aspetti, le modalità di intervento dell'amministrazione, ovvero discrezionale, laddove sia lasciata alla p.a. la scelta - effettuata all'esito di una valutazione comparativa dell'interesse pubblico primario, di quelli secondari e degli interessi dei privati - delle modalità concrete con cui perseguire l'interesse pubblico cui è deputata. La discrezionalità costituisce, quindi, l'essenza del potere pubblico in quanto volta ad assicurare il migliore adattamento della scelta legislativa (per sua natura generale e astratta) alla specificità del caso concreto.

Accanto a tale modalità di esercizio del potere, nota come discrezionalità amministrativa, sono annoverabili la discrezionalità organizzativa, relativa alle modalità organizzative ritenute necessarie per il soddisfacimento degli interessi pubblici e, infine, la discrezionalità tecnica che ricorre quando l'amministrazione è tenuta all'applicazione di una norma tecnica caratterizzata, in genere, da concetti indeterminati o che, comunque, implica l'effettuazione di valutazioni tecniche opinabili.

Accanto alla discrezionalità tecnica pura, sono altresì configurabili ipotesi di discrezionalità mista, ove, una volta effettuata la verifica tecnica, è rimessa alla p.a. anche la scelta della misura amministrativa più idonea ad assicurare la realizzazione dell'interesse pubblico.

Alla discrezionalità tecnica si contrappone l'accertamento tecnico, che si verifica allorquando l'accertamento demandato alla p.a. debba essere condotto, non sulla scorta di leggi scientifiche opinabili (come nel caso della discrezionalità tecnica), bensì di regole tratte da scienze esatte che consentano di pervenire a un risultato certo e verificabile.

Tanto premesso, con specifico riferimento al sindacato sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'esercizio di detto potere sfugge al controllo di legittimità del giudice, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà, o travisamento dei fatti.

2) Il potere prefettizio in erma di cambio del cognome e poteri del giudice amministrativo.

L'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000 sancisce che

«1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.

2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza».

Ebbene, si tratta di un potere «di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l'interesse dell'istante (da circostanziare esprimendo le "ragioni a fondamento della richiesta"), con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicitici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2025, n. 4578).

In particolare, «la norma indica alcune fattispecie tipiche, nelle quali l'interesse del singolo è sempre considerato prevalente (nomi ridicoli, vergognosi, o rivelatori dell'origine naturale). Per il resto, il cambio del nome e del cognome è ammesso, ma solo sulla base di una valutazione caso per caso, che confronti l'interesse del singolo con l'interesse pubblico (...) l'interesse pubblico consiste essenzialmente nella stabilità dell'identificazione e della riconoscibilità sociale dell'individuo (...) non potrebbero essere adottati nomi o cognomi che eccedano la funzione di identificazione dell'individuo, oppure siano inadatti a tale funzione, creando confusione. (...) da questi criteri, combinati con il principio di proporzionalità, emergono i limiti del potere dell'amministrazione nella valutazione delle richieste dei privati. Quando esamina tali richieste, infatti, l'amministrazione non può interferire nelle scelte individuali fino al punto di richiedere che anche la motivazione del cambiamento del nome o del cognome corrisponda a esigenze collettive. Questo equivarrebbe a imporre una condizione impossibile» (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 maggio 2022, n. 340).

Innanzitutto al potere dell'amministrazione il privato è, quindi, titolare di un interesse legittimo: l'amministrazione procedente è, infatti, tenuta a effettuare un accurato bilanciamento tra l'interesse soggettivo della persona, spesso di carattere morale e quello pubblico alla sua stabile identificazione nel corso del tempo (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021).

Sul tema è recentemente intervenuto il TAR Emilia Romagna (sez.

l, 5 novembre 2025, 1316) il quale ha affrontato la questione dell'attribuzione in Italia di un doppio cognome al figlio di una coppia omosessuale, nato attraverso la procreazione eseguita nei Paesi Bassi ove il suo status era stato legalmente riconosciuto anche con l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

In Italia, invece, l'amministrazione procedente (prefettura) aveva respinto l'istanza perché, a suo dire, «nell'ordinamento giuridico italiano viene esclusa l'esistenza di un diritto alla genitorialità delle coppie dello stesso sesso (Corte cost. Sent. 230/2020), tuttavia, l'ineludibile esigenza di assicurare al neonato i medesimi diritti degli altri bambini può essere garantita attraverso l'adozione c.d. non legittimante, in base a un'interpretazione estensiva dell'art. 44, comma 1, lettera d), della L. n. 184 del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore».

Investito della questione, il Collegio ha rilevato che la Prefettura non aveva correttamente applicato le delineate coordinate ermeneutiche in quanto non aveva indicato le «ragioni in base alle quali l'aggiunta del doppio cognome potrebbe compromettere l'interesse pubblico, né tanto meno ha chiarito perché tale (supposto) interesse dovrebbe ritenersi prevalente rispetto a quello – ben rappresentato nell'istanza - di garantire al minore un'identità personale coerente, già riconosciuta in altro paese facente parte dell'Unione Europea».

In particolare, il Giudice ha ritenuto che l'Autorità di pubblica sicurezza non avrebbe «esplicitato quali sarebbero le ragioni pubblicistiche che, nell'ambito del dovuto e necessario bilanciamento di interessi, osterebbero al riconoscimento in Italia del doppio cognome già registrato nei Paesi Bassi, a fronte del rischio, concreto e attuale, di una frammentazione dell'identità anagrafica del minore, con tutte le problematiche conseguenze da essa derivanti, ben evidenziate in ricorso (coerenza documentale, mobilità transfrontaliera, rappresentanza familiare, accesso ai servizi pubblici)».

Inoltre, anche il riferimento all'inesistenza di un diritto alla genitorialità delle coppie dello stesso sesso è stato ritenuto ultroneo in quanto l'istanza non mirava al «riconoscimento dello "status filiationis" ma, ben diversamente, a garantire la coerenza dell'identità anagrafica del minore con l'atto di nascita regolarmente formato all'estero e con la stessa realtà familiare in cui il medesimo è inserito».

3) Cenni conclusivi.

Con la decisione in commento il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso sulla scorta dell'erronea applicazione dei principi che disciplinano la materia ritenendo, al contempo, del tutto fuori fuoco la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui fa riferimento all'insussistenza di un diritto alla genitorialità delle coppie dello stesso sesso.

Tuttavia, per mere ragioni di completezza occorre rilevare, come correttamente rammentato dal Tribunale adito, che la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 68/2025 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost. nella parte in cui non prevede

che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

In particolare, la il Giudice delle leggi ha ritenuto che il mancato riconoscimento dello «stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse; dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli».

Dott. Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte

Congedo di paternità alla madre intenzionale: la sentenza 115/2025 della Corte Costituzionale

1.- Quadro normativo di riferimento

I congedi di maternità e paternità trovano la loro disciplina nel c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), come modificato dal D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, il quale ha inserito nel dettato normativo l'art. 27-bis, relativo al congedo di paternità obbligatorio riconosciuto a tutti i padri lavoratori dipendenti.

A mente della citata disposizione,

«1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze».

Al padre lavoratore è, dunque, riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, percependo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, ciò al fine di realizzare una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e di instaurare un legame precoce con il figlio.

2.- La questione sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale

La Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 27-bis del D.lgs. 151/2001, nella parte in cui

«non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche a una lavoratrice quando è secondo genitore equivalente in una coppia di due donne risultanti genitori nei registri dello stato civile».

Ad avviso del giudice a quo, infatti, tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in

relazione agli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che sancisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e con l'art. 4 della direttiva UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, il cui art. 1 lett. a) definisce il congedo di paternità quale

«un congedo dal lavoro per il padre o, laddove e nella misura in cui riconosciuto dal diritto nazionale, per un secondo genitore equivalente, da fruirsì in occasione della nascita di un figlio allo scopo di fornire assistenza».

La vicenda trae origine dal giudizio nel quale la ricorrente, madre intenzionale risultante dai registri dello stato civile, aveva denunciato la condotta discriminatoria dell'INPS per avere adottato una procedura informatica che non consentiva alle coppie di genitori dello stesso sesso di presentare domanda in via telematica sul portale web per fruire dei congedi parentali, dei periodi di riposo e delle indennità previste dal D.lgs. 151/2001, segnalando un errore al momento dell'inserimento dei codici fiscali di due persone dello stesso sesso.

3.- La decisione della Consulta

La Corte Costituzionale, investita della suesposta questione di legittimità, ha dato innanzitutto atto degli approdi cui, anche di recente, è pervenuta la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la quale ha sancito la trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita formato all'estero e relativo a un minore, non risultando contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico laddove la madre intenzionale abbia dato il proprio assenso al ricorso, da parte della propria partner, a tecniche di procreazione medicalmente assistita anche non consentite nel nostro ordinamento.

Ciò alla luce del principio dell'assunzione della responsabilità genitoriale, laddove

«l'identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori, in assenza di elementi di contrarietà all'ordine pubblico, quale è ad esempio la maternità surrogata, stante l'esigenza di realizzare l'interesse del minore, per il principio di tutela dell'infanzia, immanente al nostro ordinamento e affermato dall'art. 31, secondo comma, Cost., in applicazione del quale ogni bambino ha diritto ad avere dei genitori individuandoli in maniera certa in coloro che abbiano assunto l'iniziativa procreativa, con relativa responsabilità, in via naturale o tramite assistenza medica (sentenza n. 161 del 2023)».

In virtù del suddetto principio, la Consulta, con la recente sentenza n. 68 del 2025 ha riconosciuto al nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa lo status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla donna che lo ha partorito, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa.

In tale contesto, caratterizzato dalla tutela del preminente interesse del minore, la Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittima la

disposizione censurata nella misura in cui esclude una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità, determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio de quo è riconosciuto al padre in coppie di genitori di sesso diverso.

Ad avviso della Corte, infatti,

«Nei termini della questione posta, che muove dal riconoscimento di compiti differenziati delle due figure della madre e del padre in un sistema assistenziale obbligatorio strutturato sulla infungibilità dei ruoli, è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente. E tale distinzione risulta applicabile anche nei casi di adozione non legittimante, in cui al rapporto giuridicamente riconosciuto con la madre biologica si affianca il legame del figlio con la madre intenzionale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983».

Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'art. 27-bis del D.lgs. 151/2001 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Avv. Elisa Brino



È illegittima la norma sull'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare con l'appello cautelare

Corte Costituzionale - Sentenza n. 212 del 30 dicembre 2025 - pubblicata il 31 dicembre 2025

Massima: *È costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), è illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato.*

Rif. normativi: Art. 34, comma 2, c.p.p., Artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, Cost..

La Corte d'appello di Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico degli imputati maggiorenni, del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito del procedimento di appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen., qualora la pronuncia abbia riguardato aspetti non meramente formali del provvedimento impugnato.

L'ordinanza in esame conferma l'orientamento consolidato della Corte costituzionale secondo cui l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare con la funzione di giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso ordinanze cautelari personali, è lesivo dei principi di imparzialità e terzietà sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.

La disciplina sull'incompatibilità endoprocessuale ha la funzione di prevenire la cd. "forza della prevenzione", cioè il condizionamento del giudice derivante da valutazioni già espresse sul medesimo oggetto, assicurando che il soggetto chiamato a giudicare sia terzo e libero da convinzioni precostituite.

L'udienza preliminare, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 e dal d.lgs. n. 150 del 2022, costituisce un vero e proprio giudizio, poiché il giudice è chiamato a compiere valutazioni sostanziali sulle misure cautelari personali, tra cui la sussistenza di

gravi indizi di colpevolezza e la congruità della misura, che presuppongono un giudizio prognostico sulla responsabilità dell'imputato. La giurisprudenza ha chiarito che le decisioni del tribunale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. e del tribunale dell'appello de libertate ex art. 310 cod. proc. pen., nella misura in cui comportino valutazioni sostanziali e non meramente formali, costituiscono attività pregiudicante del giudizio sul merito e rendono necessaria l'estensione dell'incompatibilità anche a tali giudici.

Ne consegue che l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., risulta costituzionalmente illegittimo sia nella parte relativa alla funzione di giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., sia, per identità di funzione e di forza pregiudicante, nei confronti del giudice componente il tribunale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con la precisazione che, per l'appello, l'incompatibilità opera solo quando il giudice si sia pronunciato su aspetti sostanziali dell'ordinanza e non su meri aspetti formali. L'illegittimità discende dal principio secondo cui l'imparzialità del giudice richiede che ogni soggetto investito della funzione di giudizio sia privo di pregiudizi derivanti da precedenti valutazioni sulle medesime circostanze, garantendo così la piena tutela dei diritti fondamentali dell'imputato e la correttezza del processo penale.

Avv. Mariangela Di Biase

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel is visible, resting on a wooden surface. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

*Rassegna Massime
Corte Costituzionale
Novembre 2025*



A cura dell'Ufficio del Massimario
della Corte Costituzionale

Dalla Corte Costituzionale: massime delle sentenze del mese di Novembre 2025

Giudizio costituzionale: conflitto promosso nei confronti di un ramo del Parlamento

Ordinanza 28 novembre 2025, n. 176 - Decisa il 6 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1^a Serie speciale

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni da trattare, va disposta la notificazione anche all'altra Camera del ricorso per conflitto dichiarato ammissibile.

(Precedenti: O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 137/2015 - mass. 38564).

(Nel caso di specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., in riferimento alla deliberazione dell'8 maggio 2024 della Camera dei deputati - doc. IV-ter, n. 6-A, va disposta la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del ricorso anche al Senato della Repubblica, stante, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare)

(Precedenti: O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 137/2015 - mass. 38464).

Massima n. 47075

Legittimazione attiva della Corte di Appello a promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Ordinanza 28 novembre 2025, n. 176 - Decisa il 6 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1^a Serie speciale

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Va riconosciuta la legittimazione attiva della Corte di Appello a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare, in via definitiva, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene

(Precedenti: O. 140/2025 - mass. 46819; O. 34/2024 - mass. 46021; O. 154/2023 - mass. 45694; O. 34/2023 - mass. 45357).

La Camera dei deputati è legittimata passiva ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.

(Precedenti: O. 204/2023 - mass. 45848; O. 154/2023 - mass. 45694).

(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., in riferimento alla deliberazione dell'8 maggio 2024 della Camera dei deputati – doc. IV-ter, n. 6-A –, con la quale si è affermato che le dichiarazioni rese dall'allora deputato Vittorio Sgarbi, nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook del 6 maggio 2019, nei confronti di Alex Marini, all'epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, costituissero opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., come tali insindacabili.

Quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva della Corte di Appello a promuovere conflitto e quella della Camera dei deputati a esserne parte.

Quanto al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere della Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente).

Massima n. 47074

Potere del prefetto di modulare l'efficacia del provvedimento interdittivo antimafia

Sentenza 28 novembre 2025, n. 175 - Decisa il 6 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

L'accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone il necessario rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale.

(Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; O. 194/2022 - mass. 44996).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost., dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui – nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 48 del 2025, come conv., – non prevede in capo al prefetto che emette l'informazione interdittiva antimafia il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l'esercizio delle attività imprenditoriali, se ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia. Il rimettente chiede l'addizione di una norma di cui non sarebbe chiamato a fare applicazione, dal momento che l'interdittiva è stata impugnata solo per l'illegittimità del giudizio infiltrativo che ne giustifica l'emissione. La previsione del citato potere del prefetto di modulare l'efficacia del provvedimento interdittivo non attiene, invece, alla valutazione di tale presupposto, ma riguarda la limitazione degli effetti che discendono dall'adottata interdizione. Né potrebbe il TAR dichiarare d'ufficio la nullità dell'informazione interdittiva ai

sensi dell'art. 31, comma 4, cod. proc. amm., in quanto l'unica ipotesi di nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ravvisabile per effetto di una sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale si ha quando questa caduchi la disposizione che attribuisce il potere esercitato e non già quella che ne disciplina le modalità di esercizio).

(*Precedenti*: S. 127/2025 - mass. 46825; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191; O. 130/2021 - mass. 44005; O. 259/2016 - mass. 39148).

Massima n. 47056

Sopragvenienze nel giudizio incidentale – ius superveniens e Applicazione del principio tempus regit actum

Sentenza 28 novembre 2025, n. 175 - Decisa il 6 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Quando [in un giudizio impugnatorio] lo ius superveniens riguarda i parametri e il fondamento del potere amministrativo esercitato, lo stesso non spiega effetti sul sindacato di legittimità degli atti dell'amministrazione, in quanto quest'ultimo è sottoposto al principio del tempus regit actum e va condotto, pertanto, in base alle norme vigenti al momento della loro adozione.

Ne deriva l'esclusione della restituzione degli atti al giudice a quo, anche nel caso di modifica significativo del quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata, in quanto la novella è influente nella definizione del processo principale.

(*Precedenti*: S. 203/2024; S. 172/2024 - mass. 46394; S. 193/2022; S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 253/2017 - mass. 40554; O. 30/2024 - mass. 45999).

Massima n. 47055

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania e determinazione dell'entità della quota del Fondo sanitario regionale

Sentenza 28 novembre 2025, n. 174 - Decisa il 21 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 22, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lett. a) del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lett. b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez.

reg. di controllo per la Campania, al fine di determinare annualmente l'entità della quota del Fondo sanitario regionale destinata a finanziare in modo indistinto e generico tutti i compiti assegnati all'Agenzia, conferma la previsione di cui al comma 1, nel testo applicabile *ratione temporis* – ossia antecedentemente alla novella indicata, in vigore il 1° gennaio 2025 – per cui tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia trovano copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee.

Anche essa viola pertanto la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

(Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902).

Massima n. 47022

Armonizzazione dei bilanci pubblici - Regione Campania

Sentenza 28 novembre 2025, n. 174 - Decisa il 21 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l'art. 22, comma 1, lett. a), della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lett. b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024, che detta norme sul finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC). La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania – antecedentemente alla novella indicata, la quale, in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto un meccanismo di finanziamento dell'ARPAC che stabilisce una correlazione tra la quota del Fondo sanitario regionale destinata annualmente al finanziamento di tale Agenzia e l'erogazione, da parte della stessa, di servizi afferenti ai LEA – consentendo il trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale per finanziare genericamente tutti i compiti assegnati all'ARPAC, nella misura determinata, per l'esercizio finanziario 2023, dagli stanziamenti di bilancio approvati con la legge reg. Campania n. 19 del 2022, prevede che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia possano trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

(Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902).

Massima n. 47021

Applicazione delle circostanze aggravanti - c.d. “blindatura totale”

Sentenza 27 novembre 2025, n. 173 - Decisa il 20 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il meccanismo c.d. di “blindatura totale” delle circostanze aggravanti, secondo cui le stesse devono essere necessariamente prese in considerazione ai fini del quantum della pena e non possono essere “neutralizzate” mediante il bilanciamento con le eventuali attenuanti, non è, di per sé, incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati in quanto il meccanismo di calcolo degli aumenti e delle riduzioni di pena connessi all’applicazione di circostanze di segno opposto produce sì, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili al delitto aggravato, ma non esclude affatto che il giudice applichi, in concreto, la diminuzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante cosiddetta “blindata”.

(Precedenti: S. 217/2023; S. 117/2021 - mass. 43901).

(Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui – ferma la validità complessiva del meccanismo della c.d. “blindatura totale” – non consente, nel caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante “blindata” consistente nell’aver usato violenza sulle cose, di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, prima parte, cod. pen. La disposizione censurata dal Tribunale di Teramo presenta, infatti, la medesima ratio di quella della minore età, in quanto la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice, non può non essere affermata anche con riferimento a chi, essendo affetto da vizio parziale di mente, abbia agito trovandosi in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, il che giustifica l’estensione della deroga al meccanismo di blindatura totale anche alla seminfermità, secondo principi già affermati dalle sentenze n. 130 del 2025 e 217 del 2023).

(Precedenti: S. 130/2025 - mass. 46882; S. 217/2023 - mass. 45908).

Massima n. 47051

La funzione rieducativa della pena

Sentenza 27 novembre 2025, n. 172 - Decisa il 20 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 48, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

La funzione rieducativa della pena esige un assetto razionale dell’intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti.

Massima n. 47000

Cause di non punibilità nei delitti di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale

Sentenza 27 novembre 2025, n. 172 - Decisa il 20 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 48, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

La disciplina censurata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., è manifestamente irragionevole, poiché esclude per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto che è invece ammessa – dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, reato più grave in quanto rivolto in danno di un agente pubblico collegiale e per questo punito più severamente. Per effetto del nuovo quadro normativo, è quindi venuta a determinarsi una distonia che ridonda a scapito del reo, anche sul piano della finalità rieducativa della pena.

(Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 82/2022 - mass. 44660).

Massima n. 46999

Trattamento sanzionatorio nel reato di furto con strappo

Sentenza 27 novembre 2025, n. 171 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica e dal GUP del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell'art. 624-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono, per il reato di furto con strappo, anche aggravato, che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

La scelta di non applicare la “valvola di sicurezza” dell'attenuante della lieve entità del fatto non viola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena: da un lato, infatti, la condotta propria del reato costituisce un'intrusione violenta nella sfera personale inviolabile della persona, la quale non si presta a significative gradazioni sul piano dell'offensività; dall'altro, il reato, anche nell'ipotesi aggravata, è ben definito ed estremamente compatto in relazione all'omogeneità della sua portata offensiva in concreto, non ricomprendendo fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di disva-

lore, né sono ipotizzabili fattispecie concrete immuni dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire un minimo edittale di notevole asprezza.

L'omessa previsione dell'attenuante in esame per il furto con strappo non viola nemmeno il principio di uguaglianza in ragione dell'asserita disparità di trattamento rispetto alla rapina e all'estorsione, reati che ricomprendono, al contrario, condotte variegate in termini di maggiore o minore gravità. Rispetto, poi, al reato di furto in abitazione – per il quale nemmeno, in ogni caso, è prevista l'attenuante in esame – la loro assimilazione, quanto alle pene, non è irragionevole dal momento che entrambi ledono, oltre al patrimonio, rispettivamente, il bene dell'inviolabilità del domicilio e dell'integrità fisica della persona.

Va, infine, considerato che all'equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria certamente severa contribuisce il fatto che la forza "privilegiata" delle aggravanti cede di fronte all'attenuante della minore età e a quella "ad effetto speciale" della collaborazione del reo. (*Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45596; S. 117/2021 - mass. 43901*).
Massima n. 47110

Modulazione della pena da parte del giudice e attenuante "indefinita" della lieve entità del fatto

Sentenza 27 novembre 2025, n. 171 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

La mancata previsione di una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza.

(*Precedente: S. 91/2024 - mass. 46143*)

L'attenuante "indefinita" della lieve entità (o della minore gravità) del fatto è stata progressivamente estesa dalla Corte costituzionale a numerose ipotesi di reato accomunate, oltre che dall'asprezza del minimo edittale, dalla latitudine tipica del fatto-reato tale da abbracciare episodi marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore. La sua funzione è mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate, in via generale, da elevato disvalore ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa.

(*Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46917; S. 83/2025 - mass. 46777; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023*)

- mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).

Massima n. 47109

Lo scrutinio di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della pena

Sentenza 27 novembre 2025, n. 171 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Nello scrutinio di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della pena assume rilievo centrale la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata, la cui latitudine normativa sia tale da ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore: in tali ipotesi emerge, infatti, la necessità di prevedere delle diminuenti al fine di garantire la possibilità di graduare e individualizzare la sanzione rispetto allo specifico disvalore della singola condotta.

(Precedenti: S. 91/2024; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 117/2021 - mass. 43899; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 68/2012 - mass. 36174).

Massima n. 47108

La formulazione del petitum nel giudizio costituzionale in via incidentale

Sentenza 27 novembre 2025, n. 171 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2025, n. 49, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Può parlarsi di contraddittorietà del petitum, che determina l'inammissibilità della questione, solo quando le modalità argomentative dell'ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il "verso" delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto.

(Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 221/2023 - mass. 45911; S. 205/2021 - mass. 44319).

Massima n. 47107

Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei medici che operano come liberi professionisti

Sentenza 25 novembre 2025, n. 170 - Decisa il 20 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2025, n. 48, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai

sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista per i medici liberi professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

La disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile dei medici liberi professionisti (obbligatoria ex lege e con una duplice funzione di garanzia) è espressiva della stessa logica di quella prevista per i medici "strutturati" ed è affetta dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale.

La possibilità per il medico imputato di citare nel processo penale l'assicuratore deve pertanto essere riconosciuta anche a favore dei medici liberi professionisti, al fine di non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento.

Massima n. 47017

Responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria per dipendenti di strutture sanitarie

Sentenza 25 novembre 2025, n. 170 - Decisa il 20 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2025, n. 48, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista per i medici "strutturati" (art. 10, comma 1, terzo periodo, legge n. 24 del 2017), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

La disciplina censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto il medico assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale non può esercitare il potere di chiamata dell'assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. L'assicurazione posta a carico delle strutture sanitarie per la responsabilità civile dei medici "strutturati" – ossia gli esercenti la professione sanitaria che operano nell'ambito di una struttura sanitaria – è, infatti, obbligatoria ex lege e assolve ad una duplice funzione di garanzia, dei pazienti danneggiati e del medico che assume la veste di assicurato.

L'esclusione della citazione dell'assicuratore nel processo penale rischia quindi di compromettere, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese, l'effettività della garanzia assicurativa in favore del medico, che potrà far valere il diritto alla manleva da parte dell'impresa assicuratrice solo dopo la condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato.

(Precedenti: S. 182/2023 - mass. 45791; S. 159/2022 - mass. 45015; S. 112/1998 - mass. 23818).

Massima n. 47016

Rinuncia al ricorso ed estinzione del processo in assenza di costituzione in giudizio della controparte

Ordinanza 21 novembre 2025, n. 169 - Decisa il 20 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2025, n. 48, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della controparte, comporta l'estinzione del processo (Precedenti: O. 38/2023 - mass. 45345; O. 44/2022 - mass. 44541).

(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché in relazione agli artt. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009 e 17, primo comma, lett. b, statuto spec. – aventi ad oggetto l'art. 28, comma 16, della legge reg. siciliana n. 28 del 2024, che prevede l'adeguamento tariffario in favore delle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, delle comunità terapeutiche assistite, delle residenze sanitarie assistenziali e dei centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7% a valere sui fondi del servizio sanitario regionale. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso in ragione della sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata – ad opera dell'art. 9, comma 5, della legge della reg. siciliana n. 29 del 2025 – e della relativa mancata applicazione medio tempore, con conseguente venir meno dell'interesse a ricorrere).

Massima n. 46970

Identità della posizione costituzionale tra le due Camere nel giudizio costituzionale

Ordinanza 18 novembre 2025, n. 168 - Decisa il 6 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2025, n. 47, 1^a Serie speciale

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato, è opportuna la notificazione anche all'altra Camera, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare.

(Nel caso di specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato per violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., nei confronti del Tribunale di Modena, in relazione al provvedimento da questo assunto con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, va disposta la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del ricorso anche alla Camera dei deputati, stante, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parla-



mento in relazione alle questioni di principio da trattare).

(Precedenti: O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838).

Massima n. 47146

Legittimazione attiva del Senato della Repubblica nel giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Ordinanza 18 novembre 2025, n. 168 - Decisa il 6 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2025, n. 47, 1^a Serie speciale

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost..

(Precedenti: O. 191/2023 - mass. 45795; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 261/2022 - mass. 45197; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 275/2008 - mass. 32703).

Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Tribunale di Modena, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene.

(Precedenti: O. 191/2023 - mass. 45795; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 69/2020 - mass. 43150; O. 25/2013 - mass. 36921).

(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, dal Senato per violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., nei confronti del Tribunale di Modena, in relazione al provvedimento da questo assunto con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, con il quale, senza autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, ha dichiarato inter alia l'utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate occultamente, nelle date del 12 e 19 luglio del 2014, nonché del 18 ottobre del 2014, da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse in presenza tra quest'ultimo e l'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi e, per telefono, tra questi e soggetti terzi. Sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a promuovere conflitto e quella del Tribunale di Modena, ad esserne parte. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del contendere, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite dall'art. 68, terzo comma, Cost., il quale richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero per utilizzarle in giudizio).

Massima n. 47145

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale ed estinzione del processo

Ordinanza 17 novembre 2025, n. 194 - Decisa il 22 dicembre 2025

Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2025, n. 52, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

(O. 29/2025 - mass. 46693; O. 92/2025 - mass. 46801).

(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 1, 3, 5 e 114 Cost., e agli artt. 14, lett. o), e 15, comma 3, dello statuto della Regione siciliana, nonché in relazione alla legge n. 56 del 2014 – dell'art. 21 della legge reg. siciliana n. 27 del 2024, che modifica la legge reg. siciliana n. 15 del 2015 in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, in riferimento all'indizione dell'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, alle modalità di svolgimento delle elezioni in sede di prima applicazione della legge, alla proroga, comunque non oltre il 30 giugno 2025, delle funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale in capo a un commissario straordinario e di quelle del Consiglio del libero Consorzio comunale e del consiglio metropolitano in capo rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana. La rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio, è motivata sul rilievo che le indette elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani si sono svolte il giorno 27 aprile 2025, con conseguente insediamento dei nuovi organi elettivi).

Massima n. 47061

Applicazione del meccanismo di progressivo “raffreddamento” dei trattamenti pensionistici

Sentenza 13 novembre 2025, n. 148 - Decisa il 21 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2025, n. 47, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, che prevede, per l'anno 2023, un meccanismo di “raffreddamento” della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici, riconoscendo integralmente la perequazione automatica per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS e accordando, invece, per quelle superiori, la rivalutazione in misura progressivamente decrescente – in percentuali comprese tra l'85 e il 32% – in relazione inversa rispetto all'importo del trattamento. Sotto un primo

profilo, le questioni poggiano sull'erroneo presupposto della natura tributaria del meccanismo censurato, il quale, invece, non incide sul quantum della pensione già percepita – che viene, comunque, incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario – mancando, pertanto, l'elemento indefettibile della decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; inoltre, lo scopo della disposizione censurata è quello di raggiungere economie in termini di minore spesa pensionistica e non di reperire risorse per finanziare altre spese pubbliche.

L'esclusione della natura tributaria della fattispecie determina anche l'insussistenza della lesione del principio di eguaglianza tributaria. Il meccanismo descritto non realizza nemmeno una discriminazione tra pensionati, dal momento che non vanno esclusi dal suo ambito applicativo i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, né tra pensionati e lavoratori in attività, essendo previsti sistemi diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti. Sotto il secondo profilo, le misure di "rallentamento" previste, pur costituendo l'ultimo anello di una catena di interventi analoghi, non violano i principi di ragionevolezza e di proporzionalità in quanto non possono considerarsi di natura eccezionale, con il corollario dell'irripetibilità nel tempo: soltanto la paralisi, ove ripetuta nel tempo, o la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbe, infatti, creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost..

Non può, invece, ipotizzarsi, di per sé, una consumazione del potere legislativo dovuta all'effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione dovendo il nuovo intervento risultare conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti.

Si ribadisce, in ogni caso, l'invito, già rivolto al legislatore, affinché in futuro:

- a) si tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione nel regolare la portata di eventuali successive misure incidenti sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici,
- b) il regime ordinario venga interessato con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie, nonché
- c) si adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema contributivo, caratterizzato dalla tendenziale corrispettività tra il montante la e misura del trattamento previdenziale liquidato.

(Precedenti: S. 94/2025 - mass. 46848; S. 19/2025 - mass. 46652; S. 234/2020 - mass. 43231; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 173/2016 - mass. 38977; S. 70/2015 - mass. 38331; S. 316/2010 - mass. 35006).

Massima n. 47094

Fattispecie di natura tributaria: requisiti

Sentenza 13 novembre 2025, n. 148 - Decisa il 21 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2025, n. 47, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti:

- a) la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
- b) la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;
- c) le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

(Precedenti: S. 80/2024 - mass. 46175; S. 182/2022; S. 128/2022 - mass. 44944; S. 27/2022; S. 149/2021 - mass. 44031; S. 263/2020 - mass. 43283; S. 167/2019 - mass. 40114; S. 89/2018 - mass. 40740; S. 269/2017 - mass. 41949; S. 236/2017 - mass. 42144).

Massima n. 47093

Il principio dell'eguaglianza tributaria quale espressione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza

Sentenza 13 novembre 2025, n. 148 - Decisa il 21 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2025, n. 47, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

L'art. 53 Cost. costituisce espressione specifica, in materia tributaria, del più generale principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost..

(Precedenti: S. 108/2023; S. 149/2021 - mass. 44031; S. 142 del 2014, n. 116 del 2013 - mass. 37111; S. 111/1997; O. 341/2000).

Massima n. 47092

Ricognizione di parametri e scrutinabilità della questione di legittimità costituzionale

Sentenza 13 novembre 2025, n. 148 - Decisa il 21 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2025, n. 47, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

La questione di legittimità costituzionale deve essere scrutinata in riferimento anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in modo univoco dall'ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia a essi chiaro, sia pure implicito, riferimento mediante il richiamo ai principi da questi enunciati.

(Precedenti: S. 35/2021 - mass. 43688; S. 227/2010 - mass. 34776;

S. 170/2008 - mass. 32490).

Massima n. 47091

Pronunce della Corte Costituzionale: riproposizione di questioni identiche e possibile dichiarazione di non fondatezza

Sentenza 13 novembre 2025, n. 148 - Decisa il 21 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2025, n. 47, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

La riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate nel merito non comporta l'inammissibilità, ma al più può decretare la loro non fondatezza, eventualmente manifesta.

(Precedenti: S. 168/2023; S. 143/2023; S. 186/2020 - mass. 43201).

Massima n. 47090

La disciplina dell'istituto della confisca allargata

Sentenza 7 novembre 2025, n. 166 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2025, n. 46, 1ª Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU, dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., nella parte in cui – in base all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta come diritto vivente – prevede l'applicazione della confisca allargata nell'ipotesi di condanna o di patteggiamento anche per i delitti di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (c.d. piccolo spaccio) commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Non è dubbio che le singole figure di confisca che abbiano nella sostanza natura punitiva debbano essere considerate quali autentiche "pene". Tuttavia, al di là di ogni possibile disputa teorica circa la condivisibilità della riconduzione della confisca allargata alla categoria delle misure di sicurezza, la giurisprudenza di legittimità coglie nel segno allorché esclude ratio e natura stricto sensu punitiva della confisca allargata. La finalità della confisca allargata non è, infatti, quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto per il reato per il quale l'interessato venga condannato, ma piuttosto impedire che egli possa continuare a godere di beni da lui illecitamente acquisiti attraverso precedenti condotte criminose.

Ne consegue l'applicabilità del principio sancito dall'art. 200, primo comma, cod. pen., secondo il quale la disciplina dell'istituto è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, e cioè al momento della sentenza di condanna di primo grado, senza che ciò contrasti con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale

di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. e all'art. 7 CEDU. Nemmeno può ritenersi che le esigenze di tutela del diritto di proprietà impediscano al legislatore e alla giurisprudenza penale di disporre la confisca allargata anche in sede di condanna o applicazione della pena su richiesta per fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della legge che preveda la confisca allargata in tali ipotesi, ma già costituenti reato all'epoca.

In questo caso, infatti, il consociato non gode di alcun affidamento meritevole di tutela quanto al proprio diritto di proprietà sui beni oggetto di ablazione, trattandosi per l'appunto di beni che l'ordinamento ritiene essere stati acquistati mediante la commissione di fatti già previsti come reato dalla legge all'epoca in vigore e che comunque comportavano, già all'epoca della loro commissione, la confiscabilità dei beni medesimi.

Massima n. 47045

La finalità della c.d. confisca allargata

Sentenza 7 novembre 2025, n. 166 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2025, n. 46, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

La confisca allargata (art. 240-bis cod. pen.) condivide la medesima finalità della confisca di prevenzione. Entrambe costituiscono altrettante species di un unico genus, quello della confisca dei beni di sospetta origine illecita oggetto da tempo di puntuali obblighi internazionali e unionali, sorti sulla base della consapevolezza della insufficienza della confisca tradizionale a contrastare l'accumulazione di ricchezza attraverso la commissione di reati.

(Precedenti: S. 24/2019 - mass. 42476; S. 33/2018 - mass. 39865).

Massima n. 47044

Introduzione della confisca allargata in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Sentenza 7 novembre 2025, n. 166 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2025, n. 46, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., anche in combinato disposto con l'art. 240-bis cod. pen., sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., sia nella parte in cui prevede l'applicazione della confisca c.d. allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti anche per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (c.d. piccolo spaccio), sia nella parte in cui, con riguardo a tale delitto, non limi-

ta il proprio ambito applicativo all'ipotesi in cui la condotta assuma caratteri di non occasionalità, sia, infine, nella parte in cui prevede come obbligatoria, anziché come facoltativa, la confisca allargata in caso di condanna o patteggiamento per il medesimo reato.

Se in plurime occasioni è stata ritenuta costituzionalmente illegittima l'estensione di discipline di sfavore al delitto di "piccolo spaccio" (comprendente l'intera gamma delle condotte descritte nell'art. 73, allorché connotate da lieve entità), non può ritenersi manifestamente irragionevole, né sproporzionatamente limitativa del diritto di proprietà, la decisione del legislatore del 2023 di imporre al giudice in linea di principio di confiscare i beni trovati nella disponibilità di chi sia stato condannato (o abbia concordato l'applicazione di una pena) per questo specifico reato, allorché tali beni risultino di valore sproporzionato ai suoi redditi ed egli non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.

Lo schema normativo della confisca allargata poggia, nella sostanza, su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata. Caratteristica essenziale di tali "reati matrice" deve però essere, per assicurare la ragionevolezza della scelta legislativa, la loro potenzialità "lucrogenetica", ossia di produrre vantaggi economici in capo al loro autore, elemento che caratterizza le figure criminose abbracciate dall'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, perché idonee a produrre profitti illeciti e a essere commesse in forma continuativa. L'indubbia esiguità di contenuto offensivo di ciascuna condotta non è perciò incompatibile con il dato di esperienza per cui i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare.

Ciò rende non irragionevole la presunzione relativa, stabilita dal legislatore. Una diversa conclusione porrebbe il nostro ordinamento in una situazione di contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, in quanto la disciplina unionale della confisca allargata, o "estesa", secondo cui la confisca si estende a beni ulteriori rispetto a quelli costituenti il vantaggio economico derivante direttamente dal singolo reato, comprende altresì i beni che il giudice nazionale sia convinto derivino da altre condotte criminose. Né l'applicabilità della confisca allargata in caso di condanna (o applicazione della pena su richiesta) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti crea un'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 74, comma 6, dello stesso testo unico, in quanto la mancanza, allo stato, di una giurisprudenza consolidata circa l'applicabilità o meno, a tale secondo reato, della confisca allargata impedisce che dalla disposizione assunta a *tertium comparationis* possano trarsi decisivi argomenti nel senso dell'irragionevole disparità di trattamento lamentata dal rimettente.

Va poi considerato che, in primo luogo, la presunzione di origine illecita dei beni del condannato insorge non per effetto della mera condanna, ma unicamente ove si appuri – con onere probatorio a carico della pubblica accusa – la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso. Detta

sproporzione non consiste, peraltro, in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni. In secondo luogo, la presunzione in parola è solo relativa, rimanendo confutabile dal condannato tramite la giustificazione della provenienza dei cespiti.

A tal proposito, non si configura una vera e propria inversione dell'onere della prova, quanto piuttosto un semplice onere di allegazione, per il cui assolvimento è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni od eventi che, ragionevolmente e plausibilmente, siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili. In terzo luogo, la presunzione deve intendersi come circoscritta entro un ambito di "ragionevolezza temporale" (o "congruità temporale") rispetto al momento di commissione del reato per il quale il soggetto è stato condannato. Infine, un quarto requisito deve ritenersi implicito nella disciplina della confisca allargata: quando si discuta di singoli fatti di reato che non risultino commessi in un ambito di criminalità organizzata, né in esecuzione di un programma criminoso dilatato nel tempo, al giudice deve necessariamente riconoscersi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza.

L'indicazione contenuta nell'art. 240-bis cod. pen., per cui è sempre disposta la confisca allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati ivi elencati, deve necessariamente leggersi – per evitare di pervenire a risultati irragionevoli e incidenti in misura sproporzionata sul diritto di proprietà dell'interessato, ma anche per assicurare una lettura della norma conforme alla logica e alle stesse intenzioni del legislatore – alla luce della ratio sottesa all'istituto della confisca allargata, che non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine da una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa".

Il che esclude che tale misura debba essere disposta anche quando il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l'autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale. Questa interpretazione restrittiva è d'altra parte la lettura che più armonizza con il diritto dell'Unione, assicurando al giudice, senza necessità di alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale, i necessari margini di apprezzamento per escludere l'applicazione della confisca nelle ipotesi in cui, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni dell'imputato, abbia motivo di ritenere che il fatto di reato sia occasionale.

(Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46834; S. 43/2024 - mass. 46050; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 40/2019 - mass. 42187, 42188; S. 24/2019 - mass. 42476; S. 33/2018 - mass. 39865).

Massima n. 47043

La funzione del petitum nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale

Sentenza 7 novembre 2025, n. 166 - Decisa il 22 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2025, n. 46, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il petitum dell'ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, sicché, ove la Corte costituzionale ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, non essendo vincolata alla formulazione del petitum dell'ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati. Più a monte, la mancanza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata non può esimere dalla ricerca, all'interno del sistema, di una soluzione "costituzionalmente adeguata" per ovviare al vulnus medesimo, fermo restando un sempre possibile intervento del legislatore.

(*Precedenti*: S. 135/2025; S. 103/2025; S. 94/2025 - mass. 46847; S. 83/2025; S. 53/2025 - mass. 46705; S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024; S. 46/2024 - mass. 46030; S. 5/2024; S. 221/2023 - mass. 45911).

Massima n. 47042

Unico emolumento onnicomprensivo per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale

Sentenza 4 novembre 2025, n. 165 - Decisa l'8 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

È ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, alla luce del mutato quadro normativo, delle questioni sollevate, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. l), 119, primo comma, e 136 Cost., dell'art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge reg. Campania n. 1 del 2012, aggiunti dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Campania n. 2 del 2021 che, rispettivamente, introducono, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio e attribuiscono all'Ufficio di presidenza del Consiglio la determinazione dei criteri di individuazione del suo ammontare e delle modalità di erogazione, stabilendo che si tenga conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del medesimo organo.

Successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 25 del 2025, come conv., nel modificare l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come conv. – che consentiva, a partire dalla sua entrata in vigore, alle regioni, senza aggravio di spesa, di adeguare i propri ordinamenti all'art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001, sugli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico – vi ha aggiunto la previsione della salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati dalle regioni in tale adeguamento nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla loro base.

Spetta, quindi, alla Corte dei conti, in considerazione dell'ampiezza della disposizione sopravvenuta – che ricomprende anche i provvedimenti attuativi delle disposizioni censurate che hanno determinato gli esborsi riportati nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 – rivalutare la legittimità di tali imputazioni contabili e l'eventuale permanenza dei dubbi di legittimità costituzionale.

(Precedente: S. 185/2024 - mass. 46470, mass - 46471).

Massima n. 47041

Legge di sanatoria: preclusione per il legislatore

Sentenza 4 novembre 2025, n. 165 - Decisa l'8 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Al legislatore non è precluso adottare leggi di sanatoria.

(Precedenti: S. 116/2020 - mass. 43333; S. 14/1999 - mass. 24413; S. 1/1996).

Massima n. 47040

La Corte dei conti e il giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni

Sentenza 4 novembre 2025, n. 165 - Decisa l'8 ottobre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Sussiste la legittimazione della Corte dei conti, sez. reg. di controllo, a sollevare questioni di legittimità costituzionale di leggi che la stessa si trovi ad applicare nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, per motivi che abbiano una incidenza – diretta o mediata – sugli equilibri di bilancio.

(Precedenti: S. 59/2024; S. 39/2024 - mass. 46024; S. 89/2023 - mass. 45578).

Massima n. 47039

Agricoltura e zootecnia - finalità delle definizioni DOP o IGP

Sentenza 4 novembre 2025, n. 164 - Decisa il 24 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

L'istituzione di un regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) in ambito europeo è finalizzata, da un lato, a garantire ai produttori di prodotti legati a una zona geografica una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti e la protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione; dall'altro lato, a fornire ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti stessi. Le definizioni di DOP e IGP fanno riferimento, dunque, alla qualità del prodotto e il regime di protezione uniforme in ambito europeo ha lo scopo di garantire pari condizioni di concorrenza tra produttori dei prodotti che beneficiano delle diciture protette.

(Precedenti: S. 75/2023; S 40/2023).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 3, comma 1, lett. b-bis, del d.l. n. 74 del 2012, come conv., nella parte in cui prevede la concessione di contributi per il risarcimento dei danni provocati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, limitatamente ai soli prodotti DOP e IGP. La disciplina censurata non viola il principio di eguaglianza rispetto ai prodotti caseari non DOP, poiché le situazioni poste a raffronto non sono omogenee. Le definizioni di DOP e IGP, infatti, fanno riferimento alla qualità del prodotto, che è collegata sia all'ambiente geografico d'origine che alla specifiche modalità di produzione, la cui osservanza è garantita da controlli e sanzioni, in attuazione della disciplina comunitaria; inoltre, soltanto i prodotti DOP e IGP godono della particolare disciplina di accesso al credito denominata pegno rotativo, che consente di sostituire nel tempo i prodotti concessi in pegno con altri di valore equivalente, così da mantenere la copertura di credito e continuare la produzione. L'impatto economico negativo del sisma è dunque maggiore per queste imprese, esposte anche ad una potenziale interruzione del finanziamento. La disposizione censurata, inoltre, non costituisce una norma-provvedimento, in quanto ha introdotto una misura che costituisce il segmento di un più ampio intervento legislativo, autorizzato dalla Commissione europea e finalizzato ad approntare un ristoro alle popolazioni e alle imprese presenti nei territori colpiti dal sisma, all'interno del quale il legislatore ha calibrato i ristori in base alle esigenze delle imprese, né l'incidenza della norma su un numero limitato di destinatari è sufficiente a renderla "norma singolare" o del caso singolo. Piuttosto, si è trattato di una diversa quantificazione del contributo complessivo spettante a ciascuna impresa del settore agroalimentare, giacché soltanto il ristoro dei danni subiti dal prodotto in corso di maturazione è stato circoscritto alle imprese di produzione DOP e IGP. Infine, lo stretto collegamento logico-sistematico tra gli artt. 3 e 41 Cost. comporta che se la norma censurata non risulta incompatibile con il principio di eguaglianza, né arbitraria, sproporzionata o incongrua, da essa non può discendere la lesione della libertà di iniziativa eco-

nomica e della concorrenza).

(*Precedenti*: S. 186/2022 - mass. 45048; S. 218/2021 - mass. 44290; S. 172/2021 - mass. 44075; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 270/2010 - mass. 34885).

Massima n. 47173

Il principio di eguaglianza: giudizio di relazione tra situazioni uguali o diverse

Sentenza 4 novembre 2025, n. 164 - Decisa il 24 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti. Ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo.

(*Precedenti*: S. 7/2024 - mass. 45942; S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 241/2014 - mass. 38142).

La violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, e, di contro, l'art. 3 Cost. non è violato quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili.

Massima n. 47172

Trasporto pubblico locale: riconduzione alle competenze legislative residuali e a quelle regolamentari regionali

Sentenza 4 novembre 2025, n. 162 - Decisa il 24 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti

A seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la materia «trasporto pubblico locale» è ascritta alle competenze legislative residuali e a quelle regolamentari regionali, anche con specifico riferimento al settore del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea.

(*Precedenti*: S. 183/2024 - mass. 46579; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 30/2016 - mass. 38728; S. 452/2007 - mass. 32000, 32001, 32002).

Sebbene la disciplina del servizio NCC rientri, in via generale, nel trasporto pubblico locale, ciò non esclude che lo specifico ambito tematico intersechi norme trasversali finalizzate alla tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. A condi-

zione di non eccedere i limiti della ragionevolezza e proporzionalità, tale disciplina può perseguire l'obiettivo di identificare un punto di equilibrio fra la libera iniziativa economica privata dell'esercente il servizio NCC e la garanzia dei titolari di licenze per taxi di potersi rivolgere a un'utenza indifferenziata – essendo solo questi ultimi vincolati a un regime di obbligatorietà della prestazione e al rispetto di tariffe fisse determinate amministrativamente, a tutela dell'interesse pubblico alla capillarità e doverosità del trasporto non di linea a costo contenuto.

(Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46566 e 46567; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 5/2019 - mass. 40459).

(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato, né di adottare il d.interm. n. 226 del 2024, di concerto tra il MIT e il Ministero dell'interno, recante la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del FDSE per il servizio NCC, limitatamente a: l'art. 4, comma 3, che impone un vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; gli artt. 2, comma 1, lett. h ed m, e 5, che impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; gli artt. 2, comma 1, lett. b, e 3, che impongono all'esercente NCC l'utilizzo esclusivo dell'applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico; né di adottare le circ. MIT n. 34247 del 2024, limitatamente ai punti da 2 a 6, e n. 36861 del 2024, limitatamente alle fasi 2, 3 e 4, che danno attuazione al complesso delle richiamate prescrizioni. Con riferimento alla generazione di una "bozza" del FDSE, l'obbligo posto a carico dell'esercente il servizio NCC non trova alcun riscontro nella base legale costituita dall'art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992. L'introduzione di un tempo minimo operativo di venti minuti tra la prenotazione e la corsa, poi, integra una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, diretta a evitare che il servizio NCC si rivolga a un'utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze per taxi: ciò determina un aggravio organizzativo e gestionale che travalica il limite della stretta necessità e consegue surrettiziamente lo stesso vincolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 56 del 2020. Infatti, fuori dai casi di più prenotazioni registrate sin dalla partenza da rimessa, la combinazione di tre vincoli – divieto di stazionamento su suolo pubblico, intervallo minimo di venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio, nonché necessaria coincidenza della partenza del nuovo servizio con l'arrivo del precedente – genera le medesime conseguenze gravose già censurate. Quanto al divieto, per l'esercente il servizio NCC, di stipulare tali contratti con soggetti che svolgono, anche in via indiretta, attività di intermediazione, l'espressione è così lata da abbracciare non solo ipotesi potenzialmente orientate a evitare, in chiave ancora una volta antielusiva, che l'intermediario svolga l'attività vietata all'esercente NCC, oltretutto di intercettare una clientela indifferenziata, ma anche fattispecie non ascrivibili a tale finalità – quali la ricerca di servizi di trasporto a propri clienti da parte di alberghi, agenzie di viaggio o tour operator. Infine, con riguardo alla generazione, alla compilazione e

alla tenuta del FDSE, l'imposizione di un sistema centralizzato, sviluppato dallo Stato, tramite un'applicazione proprietaria accessibile solo mediante SPID o CIE, risulta non proporzionata rispetto alla finalità concorrenziale di tutelare gli esercenti il servizio di taxi, eccedente rispetto all'esigenza di una verifica telematica dei dati contenuti nel suddetto foglio, chiusa a soluzioni alternative più rispettose della libera iniziativa economica privata e dell'autonomia organizzativa degli operatori – quali sistemi aperti e interoperabili, forniti da soggetti certificati e ugualmente accessibili alle autorità sulla scia di modelli già consolidati in altri settori regolati – e, in ultimo, lesiva del principio di neutralità tecnologica, che impone all'amministrazione di evitare soluzioni proprietarie o escludenti, e i relativi vincoli, a favore invece dell'interoperabilità e della flessibilità).

Massima n. 47085

Tutela della concorrenza e necessaria adeguatezza e proporzionalità dell'intervento statale

Sentenza 4 novembre 2025, n. 162 - Decisa il 24 settembre 2025
Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti

Il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale, sicché l'esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell'adequatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi.

(Precedenti: S. 62/2025 - mass. 46728; S. 206/2024 - mass. 46567; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 98/2017).

Massima n. 47084

Applicazione del principio di proporzionalità nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti

Sentenza 4 novembre 2025, n. 162 - Decisa il 24 settembre 2025
Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti

Il principio di proporzionalità tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quanto più la previsione statale comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale, richiedendo di valutare se la norma, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.

(Precedenti: S. 137/2018 - mass. 41384; S. 272/2015 - mass. 38678).

Innestato nel contesto dei conflitti di attribuzione tra enti, il vaglio di ragionevolezza e di proporzionalità dell'esercizio di competenze le-

giislative trasversali statali traccia la linea di demarcazione che consente di determinare l'eccedenza da tali competenze e l'interferenza con quelle regionali correlate alla specifica materia implicata.

(Precedenti: S. 255/2019 - mass. 41893; S. 207/2012 - mass. 36567; S. 374/2007 - mass. 31796).

Massima n. 47083

Soppravvenienze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti: effetti dell'annullamento dell'atto impugnato e cessazione della materia del contendere

Sentenza 4 novembre 2025, n. 162 - Decisa il 24 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti

Il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti è diretto a definire l'ambito delle sfere di attribuzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine.

Ne consegue che il mero annullamento dell'atto impugnato non è di per sé sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, là dove persista l'interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato, anche per l'esigenza di porre fine a una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni.

(Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45981; S. 224/2019 - mass. 41633; S. 9/2013 - mass. 36888; S. 106/2009 - mass. 33316).

Massima n. 47082

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti per lamentata lesione di una competenza legislativa o regolamentare

Sentenza 4 novembre 2025, n. 162 - Decisa il 24 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti

Le regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, ex art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi violazione di principi costituzionali, bensì la lesione di una propria competenza legislativa o regolamentare. Tale effetto può discendere sia da un atto sia da un comportamento – purché dotati di efficacia e di rilevanza esterna – che siano volti a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una particolare competenza, lesiva della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente.

(Precedenti: S. 173/2023 - mass. 45865; S. 90/2022 - mass. 44699; S. 22/2020 - mass. 41464; S. 259/2019 - mass. 42879; S. 122/2013; S. 332/2011; S. 382/2006 - mass. 30780; S. 211/1994 - mass. 20547; S. 245/1996 - mass. 22728; S. 174/1996 - mass. 22721).

Per ritenere sussistente il tono costituzionale dei conflitti di attribuzione tra enti, è sufficiente la prospettazione, da parte della regione ricorrente, che siano state lese le sue competenze costituzionali: basta, infatti, simile doglianza a far emergere l'interesse a ricorrere, qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità della sfera di attribuzioni costituzionali, che si assumono menomate.

(Precedenti: S. 164/2021 - mass. 44164; S. 259/2019 - mass. 42879).

Massima n. 47081

Facoltà del giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale di una norma censurata

Sentenza 4 novembre 2025, n. 162 - Decisa il 24 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

In presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità – ravvisato non solo in presenza di un'interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione e poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità ma, più in generale, a fronte di una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità reiterata e conseguentemente stabile – il giudice a quo ha la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi. La norma, infatti, vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o della Corte costituzionale, la quale non può che prenderne atto, non potendo sostituirsi alla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione delle disposizioni legislative ed essendo, piuttosto, il proprio compito confinato alla verifica se il risultato di tale interpretazione sia compatibile con i parametri costituzionali evocati dal giudice a quo.

(Precedenti: S. 73/2024 - mass. 46122; S. 116/2023; S. 101/2023 - mass. 45581; S. 243/2022; S. 180/2021 - mass. 44153; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 122/2017 - mass. 40041; S. 191/2016).

In considerazione del rilievo assegnato al consolidamento dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, diviene centrale l'accertamento dello stesso, connesso all'uso ripetuto nel tempo e al grado di consenso raccolto: soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni unite, tale accertamento è necessario a verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio "diritto vivente" nell'ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la "vivenza" della norma costituisce una vicenda per definizione aperta.

(Precedenti: S. 38/2024 - mass. 46053; S. 202/2023 - mass. 45816).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo sotto il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019, come conv., nella parte in cui – per come interpretato dalla Cassazione, sez. lav., nella sentenza n. 30994 del 2024 – fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione anticipata e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la sospensione dell'erogazione del trattamento per un'intera annualità e non solo limitatamente ai mesi di effettivo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche quando quest'ultima abbia luogo per periodi molto limitati, per una o poche giornate all'anno, e con redditi esigui. Da un lato, il rimettente non ha correttamente assolto l'onere di un'interpretazione costituzionalmente adeguata, dallo stesso ritenuta percorribile nonostante il silenzio del legislatore, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2022. Dall'altro lato, con riferimento al “diritto vivente”, il ricorrente ravvisa l'unico ostacolo nella sentenza della Cassazione n. 30994 del 2024 ma – oltre a un'interpretazione contraddittoria della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024 – tale decisione, che ha individuato, come conseguenza della violazione del divieto di cumulo, la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare, e non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, è rimasta, anche perché recente, unica nella giurisprudenza di legittimità, e non risulta avere avuto un seguito generalizzato ma, anzi, limitato, da parte dei giudici di merito).

(Precedenti: S. 208/2024 - mass. 46449; S. 234/2022 - mass. 45112;).

Massima n. 47078

Giudizio costituzionale in via incidentale: impossibilità di un'interpretazione secundum constitutionem in ragione del carattere univoco del dettato normativo

Sentenza 4 novembre 2025, n. 162 - Decisa il 24 settembre 2025
Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Solo nell'ipotesi in cui sia la lettera della disposizione censurata a opporsi, secondo una non implausibile motivazione del giudice rimettente, a un'esegesi condotta secondo i canoni dell'interpretazione costituzionalmente conforme, il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale, costituendo il dato letterale il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità alla Costituzione.

(Precedenti: S. 18/2022 - mass. 44598; S. 102/2021 - mass. 43883; S. 253/2020 - mass. 43287; S. 174/2019 - mass. 42432; S. 82/2017

- mass. 40004; S. 91/2013).

Massima n. 47077

Interpretazione “secundum constitutionem” della norma censurata

Sentenza 4 novembre 2025, n. 162 - Decisa il 24 settembre 2025

Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2025, n. 45, 1^a Serie speciale

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito.

(Precedenti: S. 77/2018 - mass. 40667; S. 83/2017 - mass. 39977; S. 42/2017 - mass. 39640).

Allorquando il giudice abbia motivato, in maniera non implausibile, l'impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, escludendola consapevolmente, o per la presenza di un orientamento giurisprudenziale contrario consolidato, che assurga a “diritto vivente”, o per il tenore letterale della disposizione censurata, la correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli adottati alla predetta interpretazione – attiene al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa.

(Precedenti: S. 219/2022; S. 204/2021 - mass. 44257).

Massima n. 47076

A golden statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her raised right hand and a sword in her left. In the foreground, a wooden gavel is visible, resting on a wooden surface. The background is a warm, blurred gradient of yellow and orange.

*Rassegna Massime
Corte di Cassazione
Gennaio 2026*

Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti Gennaio 2026

Sezione Civile



JURANEWS

A cura del Comitato Scientifico
JURANEWS

La prova del credito dell'appaltatore

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 2067 del 31 gennaio 2026

Non costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica.

La scelta del rito da applicare al singolo giudizio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 2073 del 31 gennaio 2026

La scelta del rito, sommario o ordinario, da applicare al singolo giudizio è riservata al giudice di merito, che ne valuta la complessità e sceglie, in ragione di essa, se sia opportuna la trasformazione del rito o se, in ragione delle caratteristiche della domanda, sia possibile proseguire con il rito sommario. In tale eventualità, il giudice di merito non è tenuto a decider allo stato degli atti, ma può dare ingresso all'attività istruttoria ritenuta necessaria ai fini della decisione.

Pubblico impiego

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 2075 del 31 gennaio 2026

In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizioni che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse.

Impiego pubblico e contrattazione collettiva nazionale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 2079 del 31 gennaio 2026

Nell'impiego pubblico la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni

svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda.

Il risarcimento del danno da perdita di chance nei concorsi

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 2084 del 31 gennaio 2026

Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempiamento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.

Patto commissorio

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 2023 del 30 gennaio 2026

In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché, in forza della sua previsione, risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.

La produzione dell'avviso di spedizione di una raccomandata postale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 2030 del 30 gennaio 2026

La produzione dell'avviso di spedizione di una raccomandata postale costituisce prova certa della sua spedizione, attestata dall'ufficio postale, ed implica di per sé la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 c.c. anche in assenza della ricevuta di ritorno.

La detrazione IVA

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 2040 del 30 gennaio 2026

La detrazione IVA può essere esercitata indipendentemente dall'economicità del risultato, valutato in considerazione dei ricavi generati e dei costi sostenuti, e ciò anche quando a fronte degli acquisti di beni e servizi non vengono realizzate operazioni attive soggette a imposta. E infatti la detrazione dell'imposta è stata ritenuta spettare anche in totale assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica ed anche in funzione programmatica.

Gli atti di frode ex art. 173, primo comma, l.f.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 2042 del 30 gennaio 2026

Gli atti di frode di cui all'art. 173, primo comma, l.f., devono essere caratterizzati dalla valenza decettiva, sicché vanno intesi, sul piano oggettivo, alla stregua di condotte poste in essere per occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori. Il carattere potenzialmente decettivo deve essere idoneo a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dei creditori stessi e, successivamente, accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza a fronte di una precedente inadeguata rappresentazione.

L'attestazione di veridicità dei dati aziendali

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 2045 del 30 gennaio 2026

L'attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato che costituisce condizione di ammissibilità del concordato, anche ai sensi dell'art. 162, secondo comma, l.f.

Obblighi dell'avvocato nell'adempimento del proprio incarico professionale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 2046 del 30 gennaio 2026

Nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio.

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 2047 del 30 gennaio 2026

La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare -a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti.

La risoluzione parziale del contratto per i contratti a esecuzione continuata o periodica

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 2050 del 30 gennaio 2026

La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato – secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici – non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico- funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti.

Revocatoria fallimentare

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 1950 del 29 gennaio 2026

In materia di revocatoria fallimentare, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.

Difensore di ufficio e liquidazione dei compensi

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 1963 del 29 gennaio 2026

A norma dell'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute.

Il giudizio di impugnazione dell'atto impositivo emesso nei confronti di socio di società di capitali a ristretta base

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 1970 del 29 gennaio 2026

Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo emesso nei confronti di socio di società di capitali a ristretta base, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati in capo all'ente partecipato, non sussiste litisconsorzio necessario fra società e soci.

Il disconoscimento della paternità

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 1988 del 29 gennaio 2026

Nei giudizi di disconoscimento della paternità riguardante fini minori d'età, il giudice è chiamato ad accertare e tutelare l'interesse supe-

riore di questi ultimi in rapporto alla richiesta pronuncia, operando un bilanciamento, da compiersi in concreto e all'attualità, fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status familiari ed alla stabilità dei rapporti familiari, in base ad una considerazione del diritto all'identità personale non soltanto correlato alla verità biologica, che tenga conto anche dei legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia e della loro rilevanza al momento della decisione.

Imposta di registro e la registrazione a debito del lodo arbitrale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1989 del 29 gennaio 2026

In tema di imposta di registro, deve escludersi la possibilità di registrazione a debito del lodo arbitrale, atteso che l'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986, norma a carattere eccezionale che enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute, non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria, nel novero dei quali rientra la procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale, prevista dall'art. 825 c.p.c.

Cessione del credito

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1992 del 29 gennaio 2026

Cessione del credito, infatti, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario, tanto da poter opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.

La ricognizione di debito

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1995 del 29 gennaio 2026

La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria.

L'edificazione interrata

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1996 del 29 gennaio 2026

Nell'edificazione interrata, anche se destinata solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, specialmente curata deve essere la realizzazione delle opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione, secondo la migliore tecnica del momento. Pertanto, in difetto, in caso di fenomeno diffusivo, ricorre la responsabilità del costruttore, ai sensi dell'art. 1669

cod. civ., nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile.

La protezione complementare

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1997 del 29 gennaio 2026

In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato.

Il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1877 del 28 gennaio 2026

In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.

Contenzioso tributario e iscrizione ipotecaria

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1882 del 28 gennaio 2026

In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.

Il riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1894 del 28 gennaio 2026

Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA,

nell'art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente d.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata.

RC Auto

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1924 del 28 gennaio 2026

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, che “nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.”.

La violazione dell'articolo 2697 cod. civ.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1925 del 28 gennaio 2026

La violazione dell'articolo 2697 cod. civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni.

Il principio di non contestazione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1929 del 28 gennaio 2026

La non contestazione dei fatti non costituisce una prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice d'appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.

La responsabilità civile per diffamazione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1930 del 28 gennaio 2026

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto,

occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive.

Dazi e informative interlocutorie trasmesse dall'OLAF all'Autorità doganale

Sezione Tributaria – Sentenza n. 1931 del 28 gennaio 2026

In tema di dazi, le informative interlocutorie trasmesse dall'OLAF all'Autorità doganale, ex artt. 11 e 12 del reg. n. 883 del 2013, sono pienamente utilizzabili quali fonti di prova al pari della relazione finale in quanto, costituendone i presupposti, hanno anch'esse natura ispettiva e sono soggette al medesimo regime accertativo; ne consegue che su di esse ben possono basarsi gli atti impositivi, per la cui emissione non è necessario attendere la relazione conclusiva.

Il regime fiscale di favore per gli immobili di interesse storico artistico

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1932 del 28 gennaio 2026

Il regime fiscale di favore per gli immobili di interesse storico artistico previsto dall'art. 37, comma 4 bis, del d.P.R. 917/1986, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, con entrata in vigore il 29/4/2012, deve applicarsi indipendentemente da una apposita istanza, ove ne sussistano i presupposti, trattandosi del regime fiscale previsto in caso di determinazione del reddito dei fabbricati di pregio, regime disegnato secondo una previsione di favor per il contribuente in considerazione delle riduzioni previste che si giustificano proprio per il riconosciuto interesse storico-artistico dell'immobile ed i correlati oneri di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica che sono posti a carico del proprietario.

La disciplina del cd. redditometro

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1933 del 28 gennaio 2026

La disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva connessa alla disponibilità di alcuni beni, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettiva ricorrenza degli specifici elementi indicatori di tale capacità esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo loro assegnato dal legislatore, ma deve limitarsi ad apprezzare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale -e quindi alla non imponibilità- delle somme necessarie per mantenere il possesso dei detti beni.

L'accertamento parziale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1935 del 28 gennaio 2026

L'accertamento parziale previsto dall'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, il quale può essere legittimamente adottato sia su iniziativa propria dell'ufficio fiscale sia

in base a segnalazioni, anche di natura complessa, provenienti dalla Guardia di Finanza o da altre fonti interne ed esterne all'Amministrazione.

L'interpretazione dei contratti ex. art. 1362 cod. civ.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1807 del 27 gennaio 2026

In tema di interpretazione dei contratti ex. art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell'operazione ermeneutica è costituito dalle parole che compongono la formulazione letterale dell'accordo negoziale: dalle espressioni lessicali impiegate dalle parti occorre muovere per la ricerca della comune intenzione dei contraenti, non trascurando tuttavia l'applicazione delle regole di interpretazione funzionale e sistematica per ricavarne la sicura conferma del significato delle parole adoperate nel contratto.

Il lavoro discontinuo caratterizzato da attese non lavorate

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1835 del 27 gennaio 2026

Nell'ipotesi di lavoro discontinuo caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; oppure quando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso.

La rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1851 del 27 gennaio 2026

In tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del D.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella Legge n. 227 del 1990, riguarda non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero, ma anche colui che, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare, atteso che, stante la "ratio" della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche delle situazioni detentive nell'interesse altrui.

Riscossione tributaria e necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1862 del 27 gennaio 2026

In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l'indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria, avuto riguardo anche al fatto che non è possibile integrare la carenza motivazionale dell'atto recante la pretesa dell'Amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale.

La valutazione equitativa

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1866 del 27 gennaio 2026

La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatursia stata dimostrata ovvero sia incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto.

I testimoni de relato ex parte actoris

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1867 del 27 gennaio 2026

In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato ex parte actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1874 del 27 gennaio 2026

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova inoltre può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento.

Assegno di mantenimento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1876 del 27 gennaio 2026

Il diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale, sorge non solo quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in stato di

bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non sono adeguati a sostenere il tenore di vita tenuto in precedenza; la prova della ricorrenza di tali estremi, che incombe su chi chiede il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta, essendo sufficiente che venga dedotta anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito e sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda.

La decadenza dell'azione di disconoscimento della paternità

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1682 del 26 gennaio 2026

Ai fini della decadenza dell'azione di disconoscimento della paternità rileva la effettiva certezza del difetto della filiazione e tale certezza è stata esclusa dal Tribunale con efficacia di giudicato; non vi è alcuna violazione del detto giudicato nel ritenere, al fine peraltro solo di supportare la conclusione dell'assenza del motivo determinante e unico della donazione, come evincibile dal tenore letterale dell'atto, che i dubbi già insorti avessero potuto contribuire alla donazione, e ciò al fine di regolare i rapporti proprio con una delle figlie di cui poteva non essere certa la paternità.

Patrocinio a spese dello Stato e valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1702 del 26 gennaio 2026

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell'azione di merito, ma la revoca può essere disposta anche previa rivalutazione dell'iniziale giudizio di manifesta infondatezza disposto al momento dell'ammissione provvisoria, che può portare ad affermare che la domanda sia stata coltivata con dolo o colpa grave.

Processo tributario e consulenza tecnica d'ufficio

Sezione Tributaria – Sentenza n. 1734 del 26 gennaio 2026

Nel processo tributario la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.

Procedimenti minorili e audizione del minore

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1744 del 26 gennaio 2026

Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.

La giustificazione motivazionale

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1762 del 26 gennaio 2026

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

La prescrizione del diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 1763 del 26 gennaio 2026

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che inizia, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempita, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.

Le decisioni dei commissari agli usi civici

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1765 del 26 gennaio 2026

Le decisioni dei commissari agli usi civici sono soggette a reclamo alla corte d'appello, previsto dall'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, se riguardano l'esistenza, la natura e l'estensione

dei diritti di promiscuo godimento, la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni e la rivendicazione delle terre; per ogni diversa questione, tali pronunce sono soggette al ricorso per cassazione, previsto dall'art. 111 Cost., esperibile nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza anziché in quello ridotto di quarantacinque giorni stabilito per i ricorsi avverso le sentenze pronunciate in secondo grado dalla sezione speciale.

Il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1767 del 26 gennaio 2026

Il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi è un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme; ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione, dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Acquisto di un fondo rustico

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1788 del 26 gennaio 2026

Il compratore del fondo rustico che ne subisce il riscatto da parte del confinante ha diritto nei confronti del venditore, secondo le norme dettate dagli artt. 1483 e 1479 cod. civ. e in base alle regole che disciplinano la garanzia per l'evizione, al risarcimento del danno, ma non anche al rimborso del prezzo pagato, che gli è dovuto dal retraente.

Il permesso di soggiorno ex art. 22 comma 12 quater del T.U.I.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1802 del 26 gennaio 2026

Lo speciale permesso di soggiorno ex art. 22 comma 12 quater del T.U.I. (nel regime normativo previgente) richiede la sussistenza di due requisiti (la denuncia contro il proprio datore di lavoro e la cooperazione nel processo penale a suo carico) da considerarsi alternativi, e non cumulativi, e ciò in base all'interpretazione logica delle disposizioni in esame, nonché conforme alla sua ratio, finalizzata ad assicurare un regime protettivo allo straniero vittima di sfruttamento lavorativo, in quanto soggetto di particolare vulnerabilità.

La decorrenza del termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 28, della legge n. 300/1970

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1619 del 25 gennaio 2026

Ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 28, della legge n. 300/1970, è equipollente alla comunicazione del decreto, prevista dall'art. 28

cit., la notificazione dello stesso eseguita a istanza di una delle parti, così come la notificazione è equipollente alla comunicazione nell'ipotesi disciplinata dall'art. 47, comma 2, c.p.c., dove (come per il procedimento di repressione della condotta antisindacale) la comunicazione d'ufficio ha la finalità di assicurare una rapida definizione della questione sub iudice.

Sindacato di legittimità sull'esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1620 del 25 gennaio 2026

La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire, o meno, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; la sussistenza o meno dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1621 del 25 gennaio 2026

In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. 13380/2006), vizio non sussistenti nel caso in esame, in cui la determinazione in concreto dell'indennità risarcitoria è stata ancorata a un parametro espresso e collegato alla vicenda concreta.

Materia tributaria ed effetto vincolante del giudicato esterno

Sezione Tributaria – Sentenza n. 1634 del 25 gennaio 2026

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie tendenzialmente permanenti, in quanto suscettibili di variazione annuale.

Le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Sezione Tributaria – Sentenza n. 1637 del 25 gennaio 2026

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, dal rilascio della

copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, per l'emissione dell'avviso di accertamento, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso alla CTU

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1641 del 25 gennaio 2026

Il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo peraltro la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della c.d. doppia conforme di cui all'art. 348 ter, co. 5, c.p.c. ed ora art. 360, penult. co., c.p.c..

L'unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1656 del 25 gennaio 2026

L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci - alla quale consegue l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l'una sia gli altri, salvo che vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.

Società in accomandita semplice e sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1663 del 25 gennaio 2026

Nelle società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari l'art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina di in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2320 c.c., non determina l'acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società.

La capitalizzazione dei redditi futuri

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1611 del 24 gennaio 2026

La capitalizzazione dei redditi futuri consiste nella stima del valore attuale di guadagni prospettici, cioè quelli che la vittima presumibilmente perderà dal momento della liquidazione in avanti, applicando un coefficiente di capitalizzazione commisurato all'età della stessa al momento in cui viene effettuata la liquidazione.

Riscatto agrario

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1519 del 23 gennaio 2026

Non compete il diritto di riscatto al proprietario coltivatore diretto del terreno confinante con il fondo offerto in vendita, qualora egli abbia acquistato la proprietà del detto terreno in epoca successiva alla stipulazione del preliminare di vendita del secondo, essendosi in presenza di una situazione obbligatoria già definita in base ad un'attività negoziale legittima posta in essere dal proprietario del fondo allorquando il diritto di prelazione era insussistente.

La procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1523 del 23 gennaio 2026

In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.

La permanenza nell'abitazione familiare da parte del coniuge superstite

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 1551 del 23 gennaio 2026

La permanenza nell'abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell'apertura della successione; e conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l'apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità.

L'imputazione del valore delle donazioni

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 1553 del 23 gennaio 2026

L'imputazione del valore delle donazioni è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione, non per il donatario nei cui confronti sia stato esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, posto che la reintegrazione della quota di riserva, fatti salvi i casi di cui all'art. 560 comma 2, e 3, c.c., deve essere effettuata con beni in natura.

La gratuità dell'appoggio e del passaggio delle condutture sulla proprietà privata

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1554 del 23 gennaio 2026

La gratuità dell'appoggio e del passaggio delle condutture sulla proprietà privata è configurabile solo quando gli impianti siano destinati "esclusivamente" al servizio dell'utente proprietario del fondo; diversamente, qualora essi servano anche immobili di terzi, è indispensabile il consenso del proprietario o, in sua assenza, l'attivazione delle procedure espropriative, essendo configurabile un diritto reale di uso pubblico gravante sul bene.

Nozione di "motivo d'impugnazione"

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1560 del 23 gennaio 2026

Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erranea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ.

La riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1561 del 23 gennaio 2026

In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale, qualora l'autorità amministrativa rinunci all'esercizio dei propri poteri autoritativi e si rivolga al giudice al fine di ottenere un titolo giudiziale per la realizzazione del suo credito, invece di procedere direttamente alla emissione della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che rinvia alla disciplina della riscossione in materia di imposte dirette), l'iniziativa non esclude la giurisdizione del giudice ordinario e non dà luogo ad alcuna indebita interferenza nella sfera di potere riservata alla P.A. nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione attiva, non essendo sindacabile la scelta dell'autorità amministrativa di avvalersi di strumenti privatistici per la realizzazione dei suoi fini.

La ricognizione di debito e la promessa di pagamento

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1566 del 23 gennaio 2026

La ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata, sicché, con riferimento ad un ente collettivo, devono essere rilasciate da persona munita dei relativi poteri rappresentativi, ma ha dato anche rilievo proprio alla mancata contestazione del rapporto di rappresentanza.

Assicurazione della responsabilità civile e eccezione di inoperatività della polizza

Sezione Lavoro – Sentenza n. 1573 del 23 gennaio 2026

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.

L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1577 del 23 gennaio 2026

L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario, sia sostanziale che processuale, non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa.

L'eccezione di giudicato esterno

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1588 del 23 gennaio 2026

L'eccezione di giudicato esterno non può essere rilevata per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità.

Redditi d'impresa e fattispecie abusive

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1589 del 23 gennaio 2026

In tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostituito dall'art. 10-bis della Legge n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta che trova applicazione, alla stregua del generale

principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali.

Sanzioni amministrative tributarie e cumulo giuridico

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1368 del 22 gennaio 2026

In tema di sanzioni amministrative tributarie, il cumulo giuridico di cui l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera anche nelle ipotesi di cd. "concorso materiale omogeneo", ossia quando, con più azioni od omissioni, si commettono diverse violazioni della stessa disposizione, "formali" e non "sostanziali" perché non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma tali da arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

La determinazione del reddito d'impresa e l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1370 del 22 gennaio 2026

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 75), va definita come una relazione tra due concetti (la spesa, o il costo, e l'impresa), sicché il costo o la spesa assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili.

Imposte sui redditi e dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1387 del 22 gennaio 2026

In tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo 9 luglio 1997 n. 241, dell'eventuale credito risultante dalla rettifica.

La validità della notifica ex art. 143 c.p.c.

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1397 del 22 gennaio 2026

La validità della notifica ex art. 143 c.p.c. è subordinata all'espletamento di tutte le possibili e concrete attività di indagine, non limitate alla mera consultazione dei registri anagrafici. Il messo notificatore deve dare atto, nella relata di notifica, delle specifiche e puntuali

ricerche svolte per accertare che il destinatario non abbia più né la residenza, né il domicilio, né la dimora nel Comune di riferimento. In tal senso, è stato statuito che in tema di notificazione, il ricorso alle formalità di cui all'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili esige che, preliminarmente, siano state svolte, con esito negativo, tutte le ricerche e le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza per individuare il notificando, delle quali l'ufficiale giudiziario (o il messo notificatore) deve dare puntuale e dettagliata attestazione nella relata di notifica.

L'accertamento delle imposte sui redditi nelle società di capitali a ristretta base partecipativa

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1409 del 22 gennaio 2026

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, giacché la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extra-bilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l'anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria.

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1426 del 22 gennaio 2026

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile in cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non preclude il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", occorrendo però che le ragioni di ricusazione risultino fondate, poiché solo in tal caso l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice si risolve in motivo di nullità dell'attività svolta e della sentenza.

Il divieto di espulsione o di respingimento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1453 del 22 gennaio 2026

Se è ben vero che il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, T.U.I. impone al Giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto a elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, a prescindere della mancata presentazione da parte della persona straniera della

domanda di protezione internazionale, un simile obbligo presuppone l'assolvimento di un onere di allegazione specifico.

La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1456 del 22 gennaio 2026

La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo "ius postulandi" e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata.

La proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7°, Cost.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1467 del 22 gennaio 2026

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7°, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.

Crediti facenti parte del patrimonio ereditario e comunione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1486 del 22 gennaio 2026

Poiché i crediti facenti parte del patrimonio ereditario cadono nella relativa comunione, tutti i coeredi, quali concreditori, possono ciascuno agire in giudizio per l'intero credito o per la loro quota. Essi quindi non sono sottratti alla regola di cui all'art. 1304 cod. civ. per cui i concreditori (e dunque anche ai coeredi) possono singolarmente stipulare con la controparte una transazione, cui l'altro concreditore è libero di profittarne. Né fra i coeredi sussiste nel relativo giudizio litisconsorzio necessario (peraltro non ostativo alla transazione con uno solo dei litisconsorti), posto che il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza.

Poteri del giudice di appello

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1283 del 21 gennaio 2026

Il giudice dell'appello non eccede dai propri poteri se riconosce il giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di una normativa diversa rispetto a quella da essa invocata, perché è compito del giudice individuare ed applicare il diritto vigente, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione, proprio del giudice, non può comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto.

Irpef e esercizio della prostituzione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1285 del 21 gennaio 2026

In materia di Irpef, l'esercizio della prostituzione risulta soggetto ad

imposizione, come in generale ogni altra attività economica, anche illecita, produttiva di reddito, che sia disciplinata dalla legge con specifiche norme o meno; con riferimento al tributo dell'Iva, l'esercizio abituale della prostituzione deve qualificarsi come un'attività di lavoro autonomo, risolvendosi in una prestazione di servizi verso corrispettivo, come statuito anche dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee (sent. n. 268 del 20.11.2001, in causa C-268/99), e come tale deve essere assoggettata ad imposizione ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La procedura di correzione di errore materiale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1289 del 21 gennaio 2026

In sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali è ammissibile solo in quanto sia conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede, in coerenza con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo.

La determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1291 del 21 gennaio 2026

Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, trova applicazione il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., in forza del quale, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Il contratto autonomo di garanzia

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 1292 del 21 gennaio 2026

In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la c.d. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa

Il giudizio di opposizione all'esecuzione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1296 del 21 gennaio 2026

Il giudizio di opposizione all'esecuzione costituisce un incidente di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo che può riguardare vicende che, seppur relative al titolo esecutivo del creditore procedente, sono capaci di influenzare la prosecuzione dell'azione esecutiva da parte degli interventori titolati, con la conseguenza che in questo caso le spese sostenute dal creditore procedente hanno riflessi rispetto al tornaconto della generalità dei potenziali creditori.

Accertamento cd. sintetico

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1315 del 21 gennaio 2026

In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973, che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l'utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso.

Controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1317 del 21 gennaio 2026

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo.

Movimentazioni bancarie non giustificate su un conto corrente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1318 del 21 gennaio 2026

In presenza di movimentazioni bancarie non giustificate su un conto corrente (anche se cointestato), opera una presunzione legale di redditività che pone a carico del contribuente l'onere di fornire una prova analitica e puntuale dell'estraneità di ogni singola operazione a fatti imponibili (cfr. Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 10480/2018, Cass. Civ., Sez. 6, N. 15871 del 08-06-2021). A tale onere probatorio del contribuente corrisponde il dovere del giudice di merito di effettuare una "verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite" e di "dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica" (cfr. Cass. n. 15871/2021).

Contratto di prestazione d'opera intellettuale

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1320 del 21 gennaio 2026

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.

La ricognizione di debito

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1323 del 21 gennaio 2026

La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria.

L'omessa produzione della prova del compimento della notifica

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1330 del 21 gennaio 2026

L'omessa produzione della prova del compimento della notifica - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis cod. proc. civ. - impedisce di ritenere perfezionato il relativo procedimento e, rilevando quale inesistenza della notificazione, ne preclude la possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ..

Il sindacato di legittimità sulla motivazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1359 del 21 gennaio 2026

Il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), la sentenza impugnata si sottrae, sul punto, alla prospettata censura per vizio motivazionale, consentendo di individuare l'iter argomentativo seguito dal giudice ed essendo rispettosa del predetto criterio del cd. minimo costituzionale.

L'obbligazione dell'accipiens

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1361 del 21 gennaio 2026

L'obbligazione dell'accipiens va esclusa solo qualora abbia ricevuto il pagamento indebito in virtù di uno specifico mandato all'incasso ovvero nell'esercizio di un espresso potere rappresentativo, nel rispetto del principio generale in tema di rappresentanza volontaria per cui gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante, con spendita del nome del rappresentato, si producano direttamente nel patrimonio di quest'ultimo.

Il rimborso forfetario spettante al difensore

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1138 del 20 gennaio 2026

Il rimborso forfetario di cui all'art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014, pur essendo commisurato per relationem all'importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore a termini dell'art. 2, comma 1, d.m. cit., costituisce spesa non specificamente inerente all'attività giudiziale prestata e, in quanto tale, non è assimilabile al compenso

professionale, per cui non può godere del privilegio di cui all'art. 2751-bis cod. civ..

Imposta di registro

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1151 del 20 gennaio 2026

In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, - nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017, che, secondo la L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, ne ha fornito l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 - è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata "ab intrinseco", cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto.

Le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1148 del 20 gennaio 2026

In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legittimità dell'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede specifiche ragioni di urgenza, a tutela dal pericolo di compromissione del credito erariale, secondo un giudizio prognostico "ex ante", relazionato cioè ad elementi o fatti emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell'avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'amministrazione finanziaria e vagliata dall'organo giudicante.

Sanzioni amministrative tributarie e cumulo giuridico di cui l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1153 del 20 gennaio 2026

In tema di sanzioni amministrative tributarie, il cumulo giuridico di cui l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera anche nelle ipotesi di cd. "concorso materiale omogeneo", ossia quando, con più azioni od omissioni, si commettono diverse violazioni della stessa disposizione, "formali" e non "sostanziali" perché non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma tali da arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

L'onere del contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali

Sezione Tributaria – Sentenza n. 1155 del 20 gennaio 2026

Spetta, dunque, al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito

di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, così gravando sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, anche) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile.

L'esercizio del diritto di cronaca

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1156 del 20 gennaio 2026

In tema di esercizio del diritto di cronaca, il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.

L'esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento

Sezione Lavoro – Sentenza n. 1161 del 20 gennaio 2026

L'esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento previsto dall'articolo 27 lett. d) dell'allegato A al R.D. n. 148/1931 si connota per un duplice profilo, oggettivo – in presenza di un rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile – e soggettivo - per la imputabilità a colpa dell'agente, di modo che, a partire dall'arresto rappresentato da Cass. n. 14758/2013, la nozione di "scarso rendimento" è stata legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile.

L'imposta comunale sulla pubblicità e l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1164 del 20 gennaio 2026

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva.

Valore probatorio del rapporto di polizia

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1166 del 20 gennaio 2026

Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.

La certezza della data di un documento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1171 del 20 gennaio 2026

La certezza della data di un documento non può essere tratta (oltre che dai fatti indicati dall'art. 2704 c.c.), se non da un altro fatto o documento che abbia data certa. E' stato invero espressamente affermato che "poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento.

Lavoro giornalistico

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1219 del 20 gennaio 2026

In tema di lavoro giornalistico, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 153 del 1961, affinché l'attività di un giornalista corrispondente dall'estero integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza", occorre che ricorrano, in analogia con l'attività di redattore, oltre all'elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell'informazione del paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali.

Il deposito telematico e la generazione della ricevuta di avvenuta consegna

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1220 del 20 gennaio 2026

In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando

la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini.

Attività umana economicamente rilevante e lavoro autonomo e subordinato

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1228 del 20 gennaio 2026

Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante.

La liquidazione delle spese processuali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1229 del 20 gennaio 2026

In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti.

Il negotium mixtum cum donatione

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 1237 del 20 gennaio 2026

Il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta in quanto, attraverso l'utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, con la conseguenza che non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato, giacché l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

La confessione giudiziale

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 1238 del 20 gennaio 2026

La confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare

liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.

Il dies a quo per il computo a ritroso del biennio previsto dall'art. 2751 bis c.c.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1249 del 20 gennaio 2026

Il dies a quo per il computo a ritroso del biennio previsto dall'art. 2751 bis c.c. decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile, e, dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore alla cessazione.

La ricognizione di debito

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1252 del 20 gennaio 2026

La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e di provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.

Giudizio di cassazione e ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1255 del 20 gennaio 2026

In tema di giudizio di cassazione il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato

Sezione Lavoro – Sentenza n. 1258 del 20 gennaio 2026

Il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari dello Stato e dell'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell'ente datore di lavoro, né sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico – come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto art. 2120 cod. civ. –, ma sulla moltiplicazione tra l'importo dello stipendio ex complessivo, incrementa-

to, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi simili, in godimento al momento della cessazione dall'impiego e il numero degli anni di servizio prestato.

Il mantenimento del figlio minore

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1009 del 19 gennaio 2026

In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto. A questi criteri la Corte di merito si è attenuto e la censura, che sollecita impropriamente la rivalutazione del merito risulta formulata in termini astratti e generici.

Protezione umanitaria e valutazione complessiva dell'integrazione sociale e del radicamento sul territorio italiano

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1011 del 19 gennaio 2026

In tema di protezione umanitaria, ai fini della valutazione complessiva dell'integrazione sociale e del radicamento sul territorio italiano, deve essere valutato in concreto l'intero percorso compiuto dal cittadino straniero, anche considerando, a titolo esemplificativo, le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza, previsto dalla legge e realizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse (Cass. n. 16716/2023; Cass. n. 7938/2022), nonché le attività svolte in tirocinio formativo (Cass. n. 7396/2022). Anche la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto.

L'indice sintetico di costo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1027 del 19 gennaio 2026

L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica, ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.

L'emendatio libelli

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1055 del 19 gennaio 2026

Esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella pre-

cedente.

Imposta di registro

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 1086 del 19 gennaio 2026

In tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in ipotesi di parte vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio dello Stato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in mancanza di richiesta di registrazione del provvedimento giudiziario, è onere del cancelliere che dispone la registrazione di ufficio, ex art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disporre la registrazione a debito, con la conseguenza che la parte vittoriosa, la quale ha beneficiato dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può ritenersi onerata dal pagamento dell'imposta, che grava interamente sulla parte soccombente.

L'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1087 del 19 gennaio 2026

L'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.

Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 1129 del 19 gennaio 2026

Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibile quando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictu oculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dal ricorso o della sua effettiva allegazione.

L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1134 del 19 gennaio 2026

L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza

l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce.

Contratti bancari e divieto di anatocismo

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1135 del 19 gennaio 2026

In tema di contratti bancari il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, secondo comma del dlgs nr 385 del 1993, come sostituito dall'art. 1 comma 628 della l. nr 147 del 2013 decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria.

I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 1136 del 19 gennaio 2026

I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Il diritto di sopraelevazione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1104 del 19 gennaio 2026

Il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 c.c. in favore del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del proprietario esclusivo del lastrico solare, è concettualmente distinto da quello di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio, regolato ex art. 1102 c.c., essendo, peraltro, il titolare del primo tenuto altresì a ricostruire il lastrico di copertura che tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare, in maniera che essi possano accedervi per le necessità derivanti dalla sua specifica funzione.

L'interpretazione delle delibere assembleari del condominio

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 1108 del 19 gennaio 2026

Le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto, che impone

all'interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziché nessun effetto o un significato meramente programmatico.

Attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 1005 del 18 gennaio 2026

Ai fini dell'attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l'utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell'art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia.

L'indennità di frequenza

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 979 del 17 gennaio 2026

L'indennità di frequenza richiede una difficoltà persistente nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie del giovane in relazione all'età. Inoltre il DSA non necessariamente integra tale difficoltà persistente, occorrendo verificare il singolo caso concreto.

Il credito del lavoratore al TFR

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 991 del 17 gennaio 2026

Il credito del lavoratore al TFR, accantonato presso il datore di lavoro con la finalità di destinazione alla previdenza complementare, conservi natura retributiva fino a quando il datore di lavoro non adempia all'obbligo di versamento al Fondo di previdenza prescelto. Con l'attuazione del vincolo di destinazione, il credito, di natura retributiva del lavoratore verso il datore di lavoro, si tramuta in credito di natura previdenziale verso il Fondo integrativo.

Debiti pregressi dell'azienda ceduta e responsabilità solidale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 876 del 16 gennaio 2026

In tema di responsabilità solidale, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta, soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svolta l'attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soli confronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove, correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, nei confronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente, in forza della citata responsabilità solidale, senza che sia necessario che la cartella sia preceduta anche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti.

L'imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026

L'imprenditore agricolo organizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2°,

D.Lgs. 228/2001, in forma di cooperativa di imprenditori agricoli è assoggettato, ex art. 2545 terdecies c.c., alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in quanto tale, non ha accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art 3/2012, stante il divieto previsto dall'art. 6 l.3/2012.

Assicurazione della responsabilità civile e clausola claims made impura

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 888 del 16 gennaio 2026

In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l'assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.

La decorrenza della prescrizione del credito contributivo

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 907 del 16 gennaio 2026

La prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. In particolare, nella determinazione del giorno di scadenza del pagamento, occorre considerare i d.P.C.m. emanati in attuazione dell'art. 12, co .5 d.lgs. n. 241/97.

Nozione di imprenditore artigiano

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 910 del 16 gennaio 2026

È imprenditore artigiano chi svolga l'attività organizzandola prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ovvero, trattandosi di impresa collettiva, occorre che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; il lavoro personale, anche manuale, deve comunque avere funzione preminente sul capitale, e quindi su altri fattori produttivi quali: il valore dei materiali impiegati, del lavoro di terzi o degli investimenti.

La compensazione di obbligazioni tributarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 931 del 16 gennaio 2026

In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, l'accollo negoziale di debiti erariali assume efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per cui soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; ne deriva che, anche relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza del presupposto dell'identità soggettiva, già prescritto dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, comporta che, anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019, né

l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negoziabilmente accollati, né l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante.

L'intimazione di pagamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 938 del 16 gennaio 2026

L'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, è assimilabile all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. n. 22108/2024) e, come tale, annoverabile tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: con la conseguenza che, ove non impugnato, si determina la cristallizzazione del credito fiscale.

L'esimente del fortuito di cui all'art. 1693 cod. civ. nel contratto di trasporto

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 942 del 16 gennaio 2026

Ad integrare l'esimente del fortuito di cui all'art. 1693 cod. civ. nel contratto di trasporto non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre che sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico.

La nullità del contratto per violazione di norme imperative

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 944 del 16 gennaio 2026

La nullità del contratto per violazione di norme imperative, essendo oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi.

Domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento e interruzione della prescrizione del credito

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 949 del 16 gennaio 2026

La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizione dalla chiusura della medesima procedura.

Il potere del curatore di sospensione della vendita ex art. 107 comma 4° L.F.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 950 del 16 gennaio 2026

Il potere del curatore di sospensione della vendita ex art. 107 comma 4° L.F. può essere esercitato solo fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti delle procedure, ex art. 107 comma 5 L.F., in quanto da quel momento in poi unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, a norma dell'art. 108 L.F.

Il requisito della «precisione» richiesto dall'art. 2729 cod. civ.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 968 del 16 gennaio 2026

Il requisito della «precisione» richiesto dall'art. 2729 cod. civ. è riferito al fatto noto che deve essere determinato nella sua realtà storica, mentre quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.

ICI

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 972 del 16 gennaio 2026

In tema d'ICI, l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, che ha abrogato dal 1° luglio 2007 il previgente art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 ed ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, si applica, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d'imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2007).

L'azione di ripetizione dell'indebito del correntista

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 852 del 15 gennaio 2026

Il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto") se questa ha ad oggetto versamenti di natura solutoria, «ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutiva in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate».

Intermediazione finanziaria

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 855 del 15 gennaio 2026

In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committeente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

Cancellazione della società dal registro delle imprese e differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 862 del 15 gennaio 2026

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso.

Processo tributario e provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 866 del 15 gennaio 2026

In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p..

Il risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 759 del 14 gennaio 2026

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta

ta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Il danno alla salute causato dal concorso del comportamento umano con la causalità naturale

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026

In caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso del comportamento umano con la causalità naturale, va affermata la responsabilità dell'autore del comportamento in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, primo comma, cod. pen., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica di cui all'art. 1223 cod. civ., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di determinazione della stessa, dovrà farsi ricorso al criterio della sua determinazione in via equitativa, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso.

La legittimazione sindacale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 787 del 14 gennaio 2026

La legittimazione sindacale, a fronte di una tematica affrontata in via generale in causa, è da riconoscere sul presupposto che possa costituire comportamento perseguibile ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 quello che sia attuato alterando le competenze delineate a favore della contrattazione collettiva, secondo i diversi ranghi di essa quali delineati dall'insieme della normativa rilevante.

La violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto in sede sindacale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026

La violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l'antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l'antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di

fatto esistente, ad assicurarne, nell'ambito del possibile, gli scopi.

La condotta di «guida» di un veicolo

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 794 del 14 gennaio 2026

La condotta di «guida» di un veicolo consiste nell'esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente, in modo che il soggetto che guida sia in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti che determinano il moto e la stasi e di contenere l'utilizzo di tali strumenti entro le regole specifiche che disciplinano e limitano la circolazione e le regole generali di prudenza, perizia e diligenza.

I rimborsi iva dell'eccedenza

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 797 del 14 gennaio 2026

I rimborsi iva dell'eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto, attesa la sua autonomia sia da una specifica istanza di rimborso, necessaria ai soli fini di un procedimento di esecuzione, sia dai poteri di liquidazione dell'Amministrazione finanziaria e dall'eventuale credito risultante da un accertamento definitivo.

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 800 del 14 gennaio 2026

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia ai sensi dell'art. 2719 c.c. non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, quali ad esempio "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

Il rapporto dei medici convenzionati

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 698 del 13 gennaio 2026

Il rapporto dei medici convenzionati trova fondamento in termini di collaborazione autonoma, per quanto coordinata e continuativa, in precise norme di legge (artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992) e senza dubbio gli accordi nazionali che ne regolano lo svolgimento non possono comportare diverse qualificazioni in termini di subordinazione, risultando altrimenti essi radicalmente nulli per contrasto con una disciplina la cui imperatività è evidente, stante l'impossibilità di costituire rapporti di impiego pubblico in regime di subordinazione se non nelle forme a tal fin previste dalla legge e dalla Costituzione (art. 97 Cost.).

La selezione e valutazione delle prove a base della decisione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 752 del 13 gennaio 2026

Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l'individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l'assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Infatti, il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame.

Interpretazione del contratto

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 754 del 13 gennaio 2026

In tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione e il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l'ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.

La responsabilità civile per diffamazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 616 del 12 gennaio 2026

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (occorrendo inoltre, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive).

Il concordato semplificato

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026

In tema di concordato semplificato, non essendo funzionali a incrementare l'attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell'art. 84, 4 comma, CCII, ultimo lemma (applicabile anche al concordato semplificato), quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione.

Concordato semplificato e sindacato esperibile in limine dal tribunale in ordine all'ammissibilità della proposta di concordato

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026

In tema di concordato semplificato, il sindacato esperibile in limine dal tribunale in ordine all'ammissibilità della proposta di concordato si estende anche alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa previsti dall'art. 12 CCII, tramite l'esame mediato dei documenti di cui all'art. 25 sexies, primo comma, CCII, e di quelli indicati nell'art. 39, medesimo codice, previsti per la presentazione del piano di liquidazione.

Concordato semplificato e utilità della proposta per ciascun creditore

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026

In tema di concordato semplificato, l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.

La circolazione stradale e il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 627 del 12 gennaio 2026

In tema di circolazione stradale, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall'art. 176, comma 1, lettera a), cod. strada non riguarda soltanto le manovre compiute "sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1", ma "anche all'altezza dei varchi", zone queste ultime fra le quali sono comprese le aree immediatamente circostanti i caselli autostradali - nella fattispecie, all'interno di un'autostrada, e cioè oltre il casello di ingresso nella stessa -, in quanto il conducente che inverte il senso di marcia in dette aree provoca grave turbamento alla circolazione, ove si consideri che gli altri utenti, percorrendo una zona utilizzabile esclusivamente al fine di uscire o entrare in autostrada, non si attendono la presenza di autoveicoli che non tengano un assetto di marcia conforme a quello da loro stessi tenuto.

Processo tributario e provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p.

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 629 del 12 gennaio 2026

In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non

rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.

L'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali e l'imputabilità dei debiti

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 633 del 12 gennaio 2026

L'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatti l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società, con eccezione per l'ipotesi contenuta nell'art. 36 d.P.R. 602 del 1973, relativamente ai liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione. Detta ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege ha peraltro, natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l'art. 36 cit. non pone, invero, alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti.

La controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto nel processo tributario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 657 del 12 gennaio 2026

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Inerenza dei costi d'impresa

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 668 del 12 gennaio 2026

In tema di inerENZA dei costi d'impresa con riferimento alle imposte dirette l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerENZA di un costo, può anche contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerENZA, pur non identificandosi in essa. In tale caso, è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali.

L'omessa indicazione in dichiarazione di perdite pregresse e la mancata loro utilizzazione nel quinquennio

Sezione Tributaria – Sentenza n. 673 del 12 gennaio 2026

L'omessa indicazione in dichiarazione di perdite pregresse e la mancata loro utilizzazione nel quinquennio previsto dal citato art. 84 del t.u.i.r. non può essere oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio, essendo a tal fine necessario che la facoltà di scelta che la legge

attribuisce al contribuente sia esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione dello specifico periodo di imposta nel quale utilizzare in compensazione le perdite disponibili, facoltà nel cui esercizio l'Amministrazione non può sostituirsi al contribuente nell'interesse di quest'ultimo.

La determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2026

In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.

La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 681 del 12 gennaio 2026

La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto del requisito prescritto dall'art. 100 c.p.c., dovendo l'interesse ad agire, e dunque anche ad impugnare, sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche in quello della decisione.

Utilizzo delle perdite fiscali pregresse

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 690 del 12 gennaio 2026

In tema di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, il contribuente è libero di decidere se e quando utilizzare le perdite fiscali a scomputo dei redditi futuri, in quanto la norma gli attribuisce la facoltà di utilizzare le perdite mediante l'esercizio di un'opzione da manifestarsi nella dichiarazione fiscale; tale dichiarazione, che in linea generale rappresenta una dichiarazione di scienza, nella parte in cui il contribuente decide di utilizzare le perdite fiscali costituisce un atto negoziale e pertanto non può essere oggetto di ritrattazione.

Usucapione della servitù di passaggio

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 602 dell'11 gennaio 2026

Ai fini dell'usucapione della servitù di passaggio, non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.

La notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 605 dell'11 gennaio 2026

La notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni dell'art. 330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

La determinazione del valore della causa

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 607 dell'11 gennaio 2026

La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato.

Le opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 612 dell'11 gennaio 2026

In presenza di opere realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali il danno risarcibile non è mai "in re ipsa", ma la sua esistenza dev'essere allegata e provata dal danneggiato, seppure anche attraverso presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore.

I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 571 del 10 gennaio 2026

I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione

dei contributi previdenziali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 572 del 10 gennaio 2026

La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (minimale contributivo) non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 cod. civ.

Concordato preventivo e creditore in forza di sentenza esecutiva

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 573 del 10 gennaio 2026

Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito mediante “strumenti finanziari partecipativi” (nella specie, una propria azione ordinaria per ogni euro di credito definitivamente accertato), non può agire in executivis – invocando il possesso di un titolo esecutivo complesso, costituito in tesi dalla sentenza di condanna e dalla sentenza di omologa del concordato, qualora il terzo non abbia adempiuto - né per ottenere la consegna di detti strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., né per l'esecuzione di obblighi di fare, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., in quanto non può per definizione configurarsi un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né la mera sentenza di omologa può giustificare, di per sé, una simile pretesa, non avendo natura condannatoria e non potendo dunque essa costituire un titolo esecutivo, rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 575 del 10 gennaio 2026

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.

La quietanza

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 589 del 10 gennaio 2026

La quietanza costituisce una dichiarazione di scienza, con portata equivalente a quella della confessione e come tale è affermazione di un fatto e non di un effetto giuridico quale l'estinzione dell'obbligazione: nel caso – come quello in esame – di corresponsione del prezzo a mezzo di assegni tratti sul conto corrente, pertanto, il fatto attestato è la ricezione degli assegni, non l'estinzione dell'obbligazione che, quale effetto, appartiene in questo caso al piano delle qualificazioni giuridiche e si verifica soltanto con l'incasso della somma incorporata poiché la consegna del titolo è effettuata pro solvendo.

Collegamenti ipertestuali e maggiorazione del compenso

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 592 del 10 gennaio 2026

Ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.

Opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 595 del 10 gennaio 2026

In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può", contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come poteredovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.

Contratti bancari e interessi ultralegali

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 599 del 10 gennaio 2026

In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata in forza degli altri elementi presenti nel contratto, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.

La posizione dei soci successori della società venuta a estinzione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 478 del 9 gennaio 2026

Con riferimento alla posizione dei soci successori della società venuta a estinzione risulta irrilevante la percezione di alcunché in sede di bilancio di liquidazione della società. Infatti affermato che, per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la riscossione o meno da parte del socio di somme in base al bilancio finale di liquidazione è un profilo che non pertiene al giudizio di impugnazione dell'atto impositivo a valle dell'estinzione societaria.

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 480 del 9 gennaio 2026

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., rilevante ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

Concordato semplificato

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 503 del 9 gennaio 2026

La disciplina del concordato semplificato di cui all'art. 25 sexies CCII, non prevede, come l'art. 47 comma 4° per il concordato preventivo (già art. 162 comma 2° L.F.) che il Tribunale, prima di dichiarare l'inammissibilità della proposta, debba sentire il debitore, né, d'altra parte, può sostenersi che l'assenza nel concordato semplificato di una disciplina specifica sul punto comporti che il Tribunale, nonostante abbia valutato l'inammissibilità della proposta, debba comunque necessariamente procedere alla fase di omologazione, rispondendo l'esigenza di un controllo di legalità sostanziale sin dalle prime fasi della procedura a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell'ottica di preservare il patrimonio del debitore nell'interesse del ceto creditorio.

Contestazione di una plusvalenza da cessione immobiliare

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 539 del 9 gennaio 2026

Qualora sia contestata una plusvalenza da cessione immobiliare, l'onere di provare che l'operazione è parzialmente simulata quanto al prezzo di vendita spetta all'Amministrazione Finanziaria che adduca l'esistenza di maggiori ricavi; con la precisazione che un onere siffatto può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, risultando, tuttavia, all'uopo insufficienti i soli valori OMI, ove non corroborati da altri elementi.

L'estinzione del processo per cessata materia del contendere

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 541 del 9 gennaio 2026

L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto della controversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale.

Il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 544 del 9 gennaio 2026

In tema di fallimento il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha il dovere di revocare la pronuncia impugnata e, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice soltanto nel caso in cui ravvisi l'inesistenza (o la nullità) della notificazione del ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 3861/2019; Cass. 16882/2024). All'infuori del predetto caso, il giudice d'appello non può "rinviare" al primo giudice, ma deve (e nel concreto avrebbe dovuto) valutare direttamente la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al concordato semplificato.

L'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione a tributi destinati a ripetersi nel tempo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 549 del 9 gennaio 2026

L'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione a tributi destinati a ripetersi nel tempo, opera solamente quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale e non anche quando la controversia sia definita sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga ad elementi variabili, che possono modificarsi nel corso del tempo.

Il diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale del professionista

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 554 del 9 gennaio 2026

Il diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale del professionista non spetta al committente nel caso in cui il contratto di prestazione d'opera professionale sia nullo, il giudice del rinvio dovrà procedere a esaminare il quarto motivo di appello della società esclusivamente nel caso in cui accerti che l'incarico relativo alla ristrutturazione e all'ampliamento della cantina rientri nelle competenze del geometra e perciò non sia affetto da nullità.

Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 555 del 9 gennaio 2026

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in

un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa

L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 557 del 9 gennaio 2026

L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicitato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell'art. 375 c.p.c. con il riferimento alla "mancanza dei motivi".

Condominio e avviso di convocazione dell'assemblea

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 563 del 9 gennaio 2026

In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro.

La servitù per destinazione del padre di famiglia

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 564 del 9 gennaio 2026

Colui il quale deduca l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia può dare la prova, con qualunque mezzo, e quindi anche con testimoni, non soltanto del fatto che i due fondi attualmente divisi siano stati posseduti dalla stessa persona e dell'esistenza delle opere da cui risulti che le cose sono state poste o lasciate nello stato dal quale discende la servitù, ma altresì del diritto di proprietà in capo alla stessa persona, tutte le volte in cui si eccepisca ex adverso che il fondo che si pretende gravato dalla servitù abbia una provenienza diversa, in quanto non è appartenuto al soggetto proprietario dell'altro fondo.

Spese per la consulenza tecnica preventiva e regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 568 del 9 gennaio 2026

In tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio, data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c.. Pertanto, il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali.

Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 393 dell'8 gennaio 2026

Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito alla proposizione di rituale opposizione contro la precedente decisione di diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, deve essere presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché esso, ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno, è inammissibile.

La notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 398 dell'8 gennaio 2026

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l'Ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia.

Redditi da lavoro dipendente e “emolumenti arretrati” da assoggettare a tassazione separata

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 404 dell'8 gennaio 2026

In tema di redditi da lavoro dipendente, gli “emolumenti arretrati” (da assoggettare a tassazione separata) sono tutti quelli “riferibili ad anni precedenti”, la cui erogazione o percezione in anni successivi

sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di “altre cause” non indicate, le quali, però, debbono essere “non dipendenti dalla volontà delle parti”; ne consegue che la fattispecie legale dell’esclusione dell’emolumento arretrato dalla tassazione separata per assunta sussistenza di una “causa” dipendente dalla volontà delle parti richiede necessariamente la individuazione sia della “causa” che della “volontà” predette.

La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 407 dell’8 gennaio 2026

La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante, non può essere successivamente corretta con la memoria, in quanto l’ordinamento processuale non prevede un tale istituto e la dichiarazione, espressione dell’autoresponsabilità della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l’applicabilità della sanzione dell’improcedibilità del ricorso.

La spettanza dell’indennità sostitutiva per ferie non godute

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 418 dell’8 gennaio 2026

Per escludere la spettanza dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, non basta che il dirigente apicale possa scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse, bensì occorre che egli si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova.

La pronuncia di annullamento di una delibera assembleare

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026

La pronuncia di annullamento di una delibera assembleare riveste unicamente un effetto caducatorio e non anche un effetto costitutivo per l’assemblea o per l’amministratore: in tal senso, può dirsi che l’efficacia preclusiva e precettiva del giudicato di annullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, in quanto pone soltanto un limite all’esercizio dell’attività di gestione dell’assemblea, impedendole di riapprovare un atto affetto dagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido.

La validità della convocazione per la riunione dell’assemblea condominiale

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 427 dell’8 gennaio 2026

La validità della convocazione per la riunione dell’assemblea condominiale di uno dei comproprietari pro indiviso di piano o di porzioni di piano di un condominio può evincersi anche dall’avviso dato all’altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione stessa.

Contratti a prestazioni corrispettive e denuncia di inadempienze reciproche

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 428 dell'8 gennaio 2026

Nei contratti a prestazioni corrispettive e in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario procedere a un giudizio di comparazione in ordine al comportamento delle due parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma; inoltre, tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti in cui rilevano in sede di legittimità i vizi della motivazione.

Motivazione apparente

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 429 dell'8 gennaio 2026

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, e anche eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost..

L'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 440 dell'8 gennaio 2026

Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Controversie assistenziali e legittimazione passiva

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 455 dell'8 gennaio 2026

In tema di controversie assistenziali, nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., l'INPS è il legittimato passivo in via esclusiva anche nelle controversie volte all'accertamento del diritto all'esenzione dal pagamento del c.d. ticket sanitario.

L'articolo 394, secondo comma, c.p.c.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 469 dell'8 gennaio 2026

L'articolo 394, secondo comma, c.p.c., nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, non osta a che dinanzi al giudice di rinvio sia proponibile istanza di correzione di errore materiale o di calcolo relativo a capi di decisione che non sono stati

oggetto di ricorso per cassazione o che sono stati oggetto di ricorso disatteso, e dunque, in entrambe le fattispecie, siano rimasti coperti da giudicato formale, in quanto il terzo comma dell'articolo 287 c.p.c. consente che l'istanza di correzione sia proposta anche in relazione a sentenza passata in giudicato, e tenuto conto che la proposizione di detta istanza nel giudizio di rinvio è giustificata dalla circostanza che riguardo al processo pende tale giudizio.

Il contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 298 del 7 gennaio 2026

La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.

La revisione dell'assegno divorzile

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 303 del 7 gennaio 2026

In tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio.

Giudizi civili e intervento obbligatorio del P.M.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 306 del 7 gennaio 2026

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.

La responsabilità ex art. 96 comma terzo cod. proc. civ.

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 308 del 7 gennaio 2026

La responsabilità ex art. 96 comma terzo cod. proc. civ. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.

Responsabilità per attività medico-chirurgica e consenso informato al trattamento

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 316 del 7 gennaio 2026

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso "informato" al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.

Il licenziamento intimato a non domino

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 334 del 7 gennaio 2026

Il licenziamento intimato a non domino, da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato), non è idoneo in nessun caso ad esplicitare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale.

Legittimazione a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del gratuito patrocinio

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 335 del 7 gennaio 2026

Contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale, solo il difensore è legittimato a proporre impugnazione, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.

Dichiarazione della cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 339 del 7 gennaio 2026

In caso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il riscontro di una soccombenza virtuale di una determinata parte (basata, cioè, su una sommaria delibazione del merito di un determinato punto della controversia per concludere chi sarebbe stato a riguardo soccombente se fosse stata necessaria una pronuncia di merito) costituisce accertamento prodromico ma distinto rispetto alle conseguenze che se ne possano trarre allo scopo di regolare le spese di lite.

Responsabilità medica

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 347 del 7 gennaio 2026

In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.

Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 356 del 7 gennaio 2026

Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono quelle in cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti, comunque, a giudici speciali.

La vigilanza sull'attività di intermediazione finanziaria

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 365 del 7 gennaio 2026

In tema di vigilanza sull'attività di intermediazione finanziaria, gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 58 del 1998 prevedono un sistema di controllo duale, nell'ambito del quale alla Banca d'Italia è attribuita la competenza relativa al controllo del rischio ed alla stabilità patrimoniale mentre alla CONSOB quella relativa alla trasparenza ed alla corret-

tezza dei comportamenti.

La revisione del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 158 del 2015

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 367 del 7 gennaio 2026

La revisione del sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo *ius superveniens* risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso ed è compito innanzitutto del giudice del merito pronunciarsi sull'applicazione al contribuente della disciplina sanzionatoria più favorevole.

L'indennità di disoccupazione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 381 del 7 gennaio 2026

L'indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra, posto che lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, sicchè l'erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata.

Il riconoscimento del diritto al godimento dell'anticipo pensionistico

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 264 del 6 gennaio 2026

Ai fini del riconoscimento del diritto al godimento dell'anticipo pensionistico ex art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato - l'indennità di disoccupazione.

Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. e contestazioni alla c.t.u.

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 265 del 6 gennaio 2026

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in caso di contestazioni alla c.t.u. ai sensi del comma 6 di detto articolo, il giudice deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione, pronunciandosi altresì sull'intera res litigiosa senza necessariamente procedere al rinnovo della consulenza tecnica ove, quale peritus peritorum, ritenga di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente, ferma restando, in tal caso, la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche al predetto procedimento.

L'impugnazione per Cassazione della liquidazione delle spese

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 267 del 6 gennaio 2026

La parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, come effettivamente avvenuto nel caso di specie nel quale non si lamenta tanto e solo la onnicomprensività della liquidazione, quanto la violazione dei minimi tariffari relativi alla fase.

La diffamazione a mezzo stampa ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 282 del 6 gennaio 2026

In materia di diffamazione a mezzo stampa ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.

Contratti bancari e finalità perseguita dalle specifiche normative di settore

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 290 del 6 gennaio 2026

In tema di contratti bancari, la finalità perseguita dalle specifiche normative di settore, ed in primis dall'art. 117 t.u.b., di consentire al cliente l'eliminazione di asimmetrie informative esistenti rispetto all'intermediario che è un operatore professionale nel settore bancario e finanziario, può essere attuata non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso d'interesse o del TAN, utile alla determinazione del medesimo, ma anche attraverso il richiamo, nel contratto, a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso.

La rinuncia al ricorso per cassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 293 del 6 gennaio 2026

La rinuncia al ricorso per cassazione, ex art. 390 e ss. c.p.c., comportando l'estinzione del giudizio di legittimità ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non consente una diversa regolamentazione delle spese processuali dei gradi di merito.

Il vizio motivazionale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 239 del 5 gennaio 2026

Il vizio motivazionale è costituito dall'anomalia che si converte in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e sempre che il vizio

emerge dal testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia, come ripetutamente precisato da questa Corte, deve consistere nella mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico oppure nella mera apparenza, perplessità od obiettiva incomprensibilità della motivazione, o ancora nella grave illogicità e contraddittorietà della stessa, derivante da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.

L'atto di ricognizione ex art. 2720 cod. civ.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 247 del 5 gennaio 2026

L'atto di ricognizione di cui all'art. 2720 cod. civ. vigente presuppone, invece, a differenza dell'atto di cui all'art. 634 cod. civ. abrogato, l'effettiva sussistenza del diritto riconosciuto e non sostituisce il titolo, ma vale solamente a prova della sua esistenza, non potendo una servitù prediale volontaria essere costituita mediante atto unilaterale inter vivos, con la conseguenza che è, pertanto, da escludere che detto effetto possa conseguire alla dichiarazione unilaterale del venditore, il quale nell'atto di alienazione dell'immobile, riconosca l'esistenza di una servitù sul fondo venduto a vantaggio del fondo di un terzo non partecipe al contratto.

La legittimazione processuale cd. condizionata del contribuente dichiarato fallito

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 248 del 5 gennaio 2026

La legittimazione processuale cd. condizionata del contribuente dichiarato fallito non può, quindi, spiegare alcun effetto sul piano endoprocedimentale relativo all'individuazione del soggetto nei confronti del quale deve essere assicurata l'instaurazione del contraddittorio e che, nel caso di specie, risulta essere stato sentito dall'amministrazione finanziaria, alla quale ha presentato anche la documentazione richiesta, sopra indicata.

Qualificazione dell'attività imprenditoriale come societaria

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 250 del 5 gennaio 2026

In materia tributaria, perché un'attività imprenditoriale possa qualificarsi come societaria sono necessari - oltre al requisito dell'apparenza del vincolo societario nei confronti di terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza della società - gli elementi richiesti dall'art. 2247 cod. civ. per la sussistenza di una società di fatto, e cioè l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi.

Accertamento delle imposte sui redditi e indagini bancarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 256 del 5 gennaio 2026

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, le indagini bancarie possono riguardare anche conti correnti intestati a terzi, ove

si possa ritenere che siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale, in base ad indizi, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, non desumibili dal solo vincolo familiare esistente tra il titolare del conto ed il contribuente accertato, essendo necessari ulteriori elementi idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, la riferibilità a quest'ultimo delle movimentazioni bancarie registrate sul conto del familiare, privo di una situazione reddituale con esse compatibile.

Pubblico impiego e diritto del lavoratore alla qualifica

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 205 del 4 gennaio 2026

Anche nell'ambito del pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica soggettiva complessa, soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e capace di consolidarsi, nel caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, per effetto, in regime non privatizzato, della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo dei corrispondenti atti autoritativi nei termini previsti dalla legge e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve in quest'ultimo caso le azioni di impugnazione negoziale, nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.

La legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 216 del 4 gennaio 2026

Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine all'idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso.

Pubblico impiego contrattualizzato e scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 217 del 4 gennaio 2026

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell'amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni.

La presunzione di riparto di utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 225 del 4 gennaio 2026

La presunzione di riparto di utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, per cui essa opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 151 del 3 gennaio 2026

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

Il regime dell'iva di gruppo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 167 del 3 gennaio 2026

Il regime dell'iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la società capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo (c.d. compensazione verticale) e versa l'imposta a debito oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso. Ed è sempre la capogruppo che può procedere alla c.d. compensazione orizzontale, ma del solo credito IVA di gruppo, che è quello emergente dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione di gruppo, con tributi diversi.

Accertamento mediante studi di settore

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 173 del 3 gennaio 2026

In tema di accertamento mediante studi di settore, il presupposto delle gravi incongruenze non può fondarsi solo sulle soglie legali quantitative di scostamento, dovendosi, invece, procedere ad una valutazione caso per caso, che tenga conto anche di indici di natura relativa, da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento e, in generale, della storia commerciale del contribuente, oltre che del mercato e del settore di operatività, poiché anche scostamenti minimi possono assumere rilevanza se accompagnati da indici gravi e significativi di un maggior reddito non dichiarato.

Prova documentale e disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 177 del 3 gennaio 2026

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzii in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.

Contratti bancari e TAEG

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 188 del 3 gennaio 2026

In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993 - essendo tale indicazione prevista a pena di nullità nel solo caso del credito al consumo ai sensi dell'art. 125-bis TUB - tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.

La revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 193 del 3 gennaio 2026

La revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso giudizio di legittimità, sicché è deducibile come causa di errore revocatorio l'omesso avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio a tutte le parti costituite, quale fatto incontestabilmente mai avvenuto, ma non anche l'assunta nullità dello stesso, essendo in tal caso configurabile la denuncia di errore di diritto.

Il rimborso dell'Iva di rivalsa indebitamente pagata

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 196 del 3 gennaio 2026

In tema di rimborso dell'Iva di rivalsa indebitamente pagata, deve escludersi in capo al cessionario del bene o servizio la legittimazione all'istanza di rimborso, posto che egli non vanta una relazione diretta con il Fisco ma unicamente nei confronti del cedente per l'Iva di rivalsa, rispetto al quale deve, eventualmente, esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica per le somme versate in eccesso a titolo di rivalsa.

La responsabilità personale e solidale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 61 del 2 gennaio 2026

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.

L'individuazione dei fatti costitutivi della domanda

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 74 del 2 gennaio 2026

L'individuazione dei fatti costitutivi della domanda va condotta tenendo conto di quanto strettamente necessario alla comprensione dell'oggetto del contendere e sulla base anche di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, mentre ogni altro particolare non ha valore determinante al fine di comporre mutatio o emendatio libelli e riguarda solo il merito della controversia.

I pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 101 del 2 gennaio 2026

I pagamenti eseguiti entro termini di adempimento differenti rispetto a quelli originariamente pattuiti perché volti, rispetto all'obbligo inadempito di pagare il prezzo di forniture già ricevute, a dare esecuzione ad un piano di rientro successivamente concordato tra le parti e all'interno dell'unico rapporto negoziale così residuo tra le stesse, non sono riconducibili all'esimente prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), L.Fall..

Le sanzioni amministrative per violazioni tributarie

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 108 del 2 gennaio 2026

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevanza d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 114 del 2 gennaio 2026

In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione.

Vendita e revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 119 del 2 gennaio 2026

In tema di vendita anche nell'ipotesi di revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall., nella quale parimenti l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria.

L'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 122 del 2 gennaio 2026

In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la cd. scientia decoctionis in capo all'accipiens – da intendersi come effettiva conoscenza, e non mera conoscibilità dello stato di insolvenza (Cass. 1834/2011) – è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

L'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 125 del 2 gennaio 2026

L'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., ossia la cd. scientia decoctionis in capo all'accipiens – da intendersi come effettiva conoscenza, e non mera conoscibilità dello stato di insolvenza (Cass. 1834/2011) – è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato, tanto più che la scelta dei fatti da porre a fondamento del processo logico delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., così come l'apprezzamento della loro rispondenza ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, integrano un giudizio di fatto, non censurabile attraverso la prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nella decisione impugnata.

Indagini bancarie e autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972

Sezione Tributaria – Sentenza n. 129 del 2 gennaio 2026

In tema di indagini bancarie, l'autorizzazione ex art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici; pertanto, dalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite,

poiché l'illegittimità dell'atto può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

I compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di "bonus" e "stock options", ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 4 del 1° gennaio 2026

Per effetto del co. 2-bis dell'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 (introdotto dall'art. 23, co.50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), relativamente ai compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di "bonus" e "stock options", ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, l'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti, si applica sull'ammontare di detti compensi che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa della retribuzione.

Contenzioso tributario e trattazione del ricorso in camera di consiglio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 7 del 1° gennaio 2026

In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto D.Lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.

L'accertamento e l'interpretazione dell'avviso d'accertamento

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 19 del 1° gennaio 2026

L'accertamento e l'interpretazione dell'avviso d'accertamento, anche in ordine al contenuto integrato per relationem da atti richiamati e/o in esso riprodotti, come appunto il p.v.c., appartiene all'interpretazione, con giudizio di fatto, del giudice di merito sicchè siffatta interpretazione si profila in questa sede inammissibile a meno che non si invochino la violazione di specifiche regole euristiche, in questo caso non puntualmente denunciate in ricorso.

Sostituto d'imposta e omissione del versamento delle ritenute

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 23 del 1° gennaio 2026

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenute d'acconto, il sostituto non è tenuto in

solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

L'esenzione Irpef ex art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 24 del 1° gennaio 2026

L'esenzione Irpef di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004 si riferisce ad ogni tipologia di prestazione pensionistica e ad ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro e non è limitata alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo connessa all'aumento figurativo.

Processo tributario e fatti materiali oggetto di valutazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 30 del 1° gennaio 2026

Nel processo tributario i fatti materiali oggetto di valutazione sono sostanzialmente diversi, come ammesso dallo stesso ricorrente nella memoria illustrativa, in quanto riguardano la sua posizione personale ed i redditi nella sua disponibilità in Italia e non la sua posizione di amministratore di fatto di una società di capitali estera, chiamato a rispondere della supposta evasione di imposta da parte dell'ente.

Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie e sopravvenuta revisione delle sanzioni

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 31 del 1° gennaio 2026

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 vigente dal 1 gennaio 2016 a norma dell'art. 32 del d.lgs. n. 158 del 2015, come modificato dall'art. 1 comma 133 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è applicabile retroattivamente in forza del principio del "favor rei", a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato.

Il sistema del c.d. redditometro

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 32 del 1° gennaio 2026

Il sistema del c.d. redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge di ritenere conseguente al fatto certo della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di quei beni.



Accertamenti bancari

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 59 del 1° gennaio 2026

In tema di accertamenti bancari di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2023, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelievi bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analiticoinduttivo, eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

Sezione Penale

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 3844 del 30 gennaio 2026

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio puniendi") - come avvenuto nella specie e rilevato dai Giudici di merito- poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola.

Patteggiamento e ricorso per cassazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 3850 del 30 gennaio 2026

Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti.

La mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 3858 del 30 gennaio 2026

La mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa da uno dei reati di particolare impatto sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., prevista dal comma 3-bis dell'art. 357 dello stesso codice, non ne determina l'inutilizzabilità, né integra una nullità, non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale (diversamente da quanto è stabilito dal comma 3-ter dello stesso art. 357 con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa minorenne, inferma di mente o in particolari condizioni di vulnerabilità non documentate con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica).

Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 3860 del 30 gennaio 2026

Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati.

Le attenuanti generiche

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 3909 del 30 gennaio 2026

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

L'affidamento in prova al servizio sociale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 3911 del 30 gennaio 2026

In tema di misure alternative alla detenzione, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito nello Stato estero membro dell'unione europea nel quale il condannato abbia residenza legale e abituale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, a condizione che l'interessato adempia ai propri oneri di allegazione concernenti gli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita (nella specie, luogo di residenza all'estero e attività lavorativa ivi svolta), che consentano la delibazione della sua istanza da parte del tribunale di sorveglianza.

Stupefacenti e aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 3629 del 29 gennaio 2026

In tema di stupefacenti, può ritenersi configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2016.

Attività venatoria di gruppo

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 3636 del 29 gennaio 2026

In tema di attività venatoria di gruppo, costituendo l'esercizio della caccia con il fucile attività pericolosa, il cacciatore ha l'obbligo, al fine di preservare l'incolumità dei terzi, di accertare la sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, con conseguente divieto di sparare contro un bersaglio non determinato e coperto da vegetazione, non rappresentando fatto imprevedibile, tale da escludere il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo, l'improvviso spostamento di un altro cacciatore dalla originaria posizione assegnata.

Omicidio colposo

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 3639 del 29 gennaio 2026

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, impreveduta e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

La valutazione circa l'attendibilità della persona offesa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 3651 del 29 gennaio 2026

La valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria.

Procedimento cautelare e valutazione della chiamata in reità o correità

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 3662 del 29 gennaio 2026

Nella sede cautelare, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della deliberazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 3741 del 29 gennaio 2026

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza decisiva esercitata sul processo formativo della volontà, sicché qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è

configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 3327 del 28 gennaio 2026

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 3329 del 28 gennaio 2026

Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio.

Ostatività della colpa e riparazione per ingiusta detenzione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 3330 del 28 gennaio 2026

Il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria attraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso.

I provvedimenti volti a prevenire la violenza negli stadi

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 3335 del 28 gennaio 2026

In tema di provvedimenti volti a prevenire la violenza negli stadi, ai fini della convalida dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia (ed. DASPO), disposto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), legge 13 dicembre 1989 n. 401 a seguito di denuncia per la partecipazione a manifestazioni di tifo violento, è sufficiente che il giudice, che non può arrestarsi alla mera constatazione dell'avvenuta denuncia, si limiti ad una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta al destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova.

Legittimo impedimento

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 3344 del 28 gennaio 2026

La valutazione in ordine alla ricorrenza o meno del legittimo impedimento è esclusiva del giudice di merito, potendo il giudice di le-

gittimità sindacare unicamente la rispondenza della motivazione ai canoni della non manifesta illogicità e completezza, oltre che la corretta applicazione del diritto.

La configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 3347 del 28 gennaio 2026

Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

La motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 3350 del 28 gennaio 2026

La motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato.

Ricorso per Cassazione e procedimento di prevenzione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 3364 del 28 gennaio 2026

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello.

Il delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 3250 del 27 gennaio 2026

Ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000), è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.

Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 3254 del 27 gennaio 2026

Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, come avvenuto nel caso in esame, nella sua struttura argomentativa si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.

L’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 3257 del 27 gennaio 2026

Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, salva l’opportunità di riscontrare tali dichiarazioni là dove la persona offesa si sia - come nel caso in esame - costituita parte civile.

L’intervenuto mutamento della composizione del giudice

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 3258 del 27 gennaio 2026

L’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.

L’extradizione verso l’estero

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 3261 del 27 gennaio 2026

In tema di estradizione verso l’estero, la valutazione compiuta dalla corte d’appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, mentre rientra nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ogni valutazione in ordine all’opportunità della consegna, in presenza dello stabile radicamento dell’estradando nel territorio nazionale.

Il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 3283 del 27 gennaio 2026

Il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione della misura dell’esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte

di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l'applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata.

Il risarcimento del danno per fatto illecito

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 3304 del 27 gennaio 2026

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo ad una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento.

Intercettazioni e sindacato di legittimità

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2919 del 26 gennaio 2026

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.

Misure cautelari e omessa valutazione di una memoria difensiva

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2920 del 26 gennaio 2026

In tema di impugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito.

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2926 del 26 gennaio 2026

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tempo trascorso dalla commissione di un reato e esigenze cautelari

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2927 del 26 gennaio 2026

Il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura. Di conseguenza, il mero decorso del tempo, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, non è elemento di per sé solo rilevante ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, perché la valenza di tale fattore si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa.

Il diniego della sospensione condizionale della pena

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2934 del 26 gennaio 2026

Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce.

Lesioni gravissime e sfregio permanente

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 3036 del 26 gennaio 2026

In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. Tale giudizio, pertanto, non risulta sindacabile in sede di legittimità.

La falsità in atti

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 3172 del 26 gennaio 2026

In tema di falsità in atti ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplicino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.

La condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 2690 del 23 gennaio 2026

La condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, rappresentata dall'aver dato causa, da

parte del richiedente, all'ingiusta detenzione, non può concretarsi in comportamenti del soggetto colpito da misura cautelare che siano stati esclusi dal giudice della cognizione, ma può essere fondata su quelli verificatisi e non esclusi, in relazione ai quali la riparazione può attribuire valenza diversa da quella ritenuta dal giudice della cognizione.

Patteggiamento e ricorso per Cassazione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 2697 del 23 gennaio 2026

In tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto riguarda i soli casi di errore manifesto, ossia i casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si traduca in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 2700 del 23 gennaio 2026

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Il tentativo di rapina impropria

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 2712 del 23 gennaio 2026

È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.

Mandato di arresto europeo esecutivo

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 2722 del 23 gennaio 2026

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, trasfuso nell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, e di prendere in carico l'esecuzione della pena, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, essendo, in mancanza, vincolata a disporre la consegna della persona richiesta.

Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante persona offesa costituita parte civile

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2441 del 22 gennaio 2026

Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante persona offesa che si sia costituita parte civile deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, che possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva.

La sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2442 del 22 gennaio 2026

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.

Le misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia"

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 2548 del 22 gennaio 2026

In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - come già indicato nella valutazione del primo motivo di ricorso - non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4 bis, comma 2, ord. pen..

La sospensione condizionale della pena

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 2553 del 22 gennaio 2026

In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la

concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante.

Ricorso per cassazione e interesse a impugnare

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 2554 del 22 gennaio 2026

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse a impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dall'annullamento della decisione impugnata.

Il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 2558 del 22 gennaio 2026

Il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità ex art. 74, comma sesto, d.P.R. cit., relativo alla commissione di fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, dello stesso decreto, costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma primo, d.P.R..

Mandato di arresto europeo processuale e difetto di giurisdizione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 2570 del 22 gennaio 2026

In tema di mandato di arresto europeo processuale, il difetto di giurisdizione dell'autorità emittente non può essere dedotto innanzi all'autorità di esecuzione se non nei limiti della litispendenza internazionale, stante la tassatività dei motivi di rifiuto all'esecuzione, rilevando che nel caso in esame, pacificamente attinente a MAE processuale, non sia stata accertata alcuna litispendenza internazionale.

La riqualificazione giuridica del fatto

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2272 del 21 gennaio 2026

Il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova defini-

zione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio

False dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2274 del 21 gennaio 2026

In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all’art. 7 del citato d.l.

La misura cautelare dell’obbligo di dimora

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 2282 del 21 gennaio 2026

La misura cautelare dell’obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell’art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall’abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite che tale divieto non sia di “pregiudizio per le normali esigenze di lavoro”; ne deriva che detta misura rimane ontologicamente diversa dagli arresti domiciliari, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile a questi ultimi.

La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all’art. 8 legge 12 luglio 1991

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 2299 del 21 gennaio 2026

La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all’art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all’associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determinato l’imputato alla collaborazione.

Lottizzazione abusiva

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 2083 del 20 gennaio 2026

In tema di lottizzazione abusiva, il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusivamente costruite non è incompatibile con il provvedimento di confisca delle aree lottizzate, mentre esplica influenza a tali effetti l’eventuale autorizzazione in sanatoria a lottizzare, atteso che questa, pur non estinguendo il reato di lottizzazione abusiva, dimostra “ex post” la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà dell’amministrazione di rinunciare alla acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale. Inoltre, l’autorizzazione a lottizzare emessa successivamente, così

come l'approvazione di un piano di recupero urbanistico, non configurano ipotesi di sanatoria della lottizzazione con estinzione del reato di lottizzazione abusiva, ma impediscono l'adozione del provvedimento di confisca stante l'avvenuto riconoscimento di conformità postuma della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio (Sez. 3, n. 23154 del 18/05/2006, Scalici, Rv. 234476-01).

Il concorso anomalo, e la riduzione di pena prevista dal secondo comma dell'art. 116 cod. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 2164 del 20 gennaio 2026

Il concorso anomalo, e la riduzione di pena prevista dal secondo comma dell'art. 116 cod. pen., richiedono infatti che il reato diverso da quello programmato, commesso dal complice, «non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 5, n. 36315 del 26/05/2011, Rv. 250936), al punto che la giurisprudenza di legittimità ha sempre attribuito la responsabilità per concorso ordinario, e non per concorso anomalo, al concorrente in una rapina a mano armata, per il delitto di omicidio commesso dal complice a seguito di una decisione estemporanea, assunta a causa di una contingenza verificatasi nel momento esecutivo, essendo tale sviluppo prevedibile, anche se non programmato.

L'esercizio dell'attività abusiva di parcheggiatore

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 2169 del 20 gennaio 2026

L'esercizio dell'attività abusiva di parcheggiatore, costituente illecito amministrativo sanzionato dall'art. 7, comma 15 bis, cod. strada, espone il trasgressore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, a un provvedimento di allontanamento dall'area interessata dall'attività. La previsione si inserisce nel quadro di un articolato meccanismo di tutela, introdotto dal legislatore per contrastare comportamenti che, sulla base dell'esperienza, contribuiscono maggiormente a creare un clima di insicurezza in determinate aree urbane, individuate nel comma 1 dell'art. 9 cit., e che si caratterizzano per una prolungata e indebita occupazione di spazi nevralgici per la mobilità o comunque interessati da rilevanti flussi di persone (Corte cost. n. 47 del 2024). L'art. 10, comma 2, del medesimo d.l. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, stabilisce poi che, nei casi di reiterazione delle condotte, «il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

Il riconoscimento della continuazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 2176 del 20 gennaio 2026

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Giudicato cautelare e preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 2181 del 20 gennaio 2026

In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali; e che non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, prevista dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020: fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell'annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito).

La deposizione della persona offesa

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1879 del 19 gennaio 2026

La deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente posta da sola a fondamento dell'affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa,

vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato.

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1882 del 19 gennaio 2026

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

La proponibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1889 del 19 gennaio 2026

La proponibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., nei confronti dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, si collega al carattere decisivo di tale provvedimento e alla sua capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023). Si è inoltre osservato che, proprio in ragione della possibilità di esperire il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consente all'indagato che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto di presentare reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022).

Condono edilizio e volumetria

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1891 del 19 gennaio 2026

In tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge.

La sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1895 del 19 gennaio 2026

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione.

L'equa riparazione per ingiusta detenzione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 1904 del 19 gennaio 2026

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte.

La concessione delle attenuanti generiche

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1763 del 16 gennaio 2026

La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio.

Violenza sessuale e configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1764 del 16 gennaio 2026

In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici.

La perizia

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2026

La perizia rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso.

L'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma della sentenza assolutoria

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1774 del 16 gennaio 2026

L'obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell'imputato, postula l'adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen..

Reati tributari

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1776 del 16 gennaio 2026

In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante.

Giudizio di appello e rinnovazione di una perizia

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1782 del 16 gennaio 2026

Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto.

Concorso di persone nel reato e contributo causale del concorrente morale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1787 del 16 gennaio 2026

In tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), dovendo il giudice di

merito motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.

Il vizio di motivazione manifestamente illogica

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 1792 del 16 gennaio 2026

Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono; ricorre invece il vizio di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento.

Nesso di causalità e morte del lavoratore

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1631 del 15 gennaio 2026

In tema di nesso di causalità il giudice, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per morte del lavoratore esposto ad amianto, basata sull'effetto acceleratore sul mesotelioma di tale esposizione, è tenuto a verificare, in ragione della natura probabilistica della relativa legge scientifica di copertura, se l'abbreviazione del processo patogenetico abbia concretamente avuto luogo, essendo necessarie, a tal fine, informazioni cronologiche utili ad avvalorare lo sviluppo del processo patogenetico in un periodo significativamente più breve, rispetto a casi in cui all'esposizione iniziale non ne è seguita una ulteriore e dovendo essere altresì accertati i fattori che, nell'esposizione protratta, accelerano il processo di insorgenza della patologia.

La mancanza di specificità del motivo nel ricorso per Cassazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1633 del 15 gennaio 2026

La mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.

Misure cautelari personali e valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1641 del 15 gennaio 2026

In tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura implica l'apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi; pertanto, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da “violenza alla persona”, la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento.

Rapina e attenuante della lieve entità

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1651 del 15 gennaio 2026

In tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuzione comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante.

Il “fumus commissi delicti”

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 1706 del 15 gennaio 2026

Nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa.

Il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1709 del 15 gennaio 2026

Ai fini del giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, nel pieno rispetto del principio di diritto secondo cui le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità, quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma 3,

cod. proc. pen., conferme esterne.

Il concorso ex art. 110 cod. pen.

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1731 del 15 gennaio 2026

Si ha concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e quindi anche quando con la propria presenza concordata collabora alla realizzazione del proposito criminoso altrui (Sez. 1, n. 1172, del 27/11/1991; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004). Non si tratta di sovravalutare un apporto partecipativo che non cade nel momento più arroventato della vicenda violenta, quanto piuttosto di riconoscere che la partecipazione ad un progetto comune e condiviso risponde alla clausola di equivalenza causale scandita all'art. 110 del codice penale, costituendo ciascun contributo, anche in funzione informativa, logistica di individuazione e attesa, accompagnamento o copertura della fuga, un segmento essenziale per la realizzazione del fatto già oggetto di comune programmazione.

Patrocinio a spese dello Stato e dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 1417 del 14 gennaio 2026

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 1425 del 14 gennaio 2026

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), i quali possono anche essere accertati incidentalmente dal giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020).

Violenza sessuale all'interno di una coppia

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1438 del 14 gennaio 2026

Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.

L'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1443 del 14 gennaio 2026

L'istituto dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura.

L'istituto del ricorso straordinario per cassazione disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1447 del 14 gennaio 2026

L'istituto del ricorso straordinario per cassazione disciplinato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di reiterati interventi interpretativi da parte della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 16103 del 27/03/2002, la quale, affermato che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità, per quanto non più inviolabile per effetto appunto del ricorso straordinario, costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato (Corte cost. n. 294 del 1995, e, ivi citate, nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia europea, sentenza 01/06/1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30/09/2003, C-224/01, p. 38; Corte EDU 12/01/2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, riev. n. 47797/99 e 68698/01), ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. gen.

La previsione dell'interrogatorio preventivo

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1458 del 14 gennaio 2026

La previsione dell'interrogatorio preventivo, prima che il giudice disponga le misure cautelari personali, che è stata introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), della legge 9 agosto 2024, n. 114 - con il quale sono stati inseriti nell'art. 291 cod. proc. pen. i commi da 1-quater a 1-novies - non si applica, tra l'altro, per quanto qui specificamente interessa, quando sussiste l'esigenza cautelare del pericolo di fuga di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. («salvo che sussista una delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e d)»; comma 1-quater dell'art. 291 cod. proc. pen.

Reati commessi in parte anche all'estero e affermazione della giurisdizione italiana

Sezione Sesta Penale - Sentenza n. 1573 del 14 gennaio 2026

In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o

in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi e parziale attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico e inscindibile iter criminoso.

Il procedimento di prevenzione patrimoniale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1069 del 13 gennaio 2026

Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell'onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell'acquisto.

Ordinamento penitenziario e inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1072 del 13 gennaio 2026

In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale.

La sussistenza dell'esigenza di un riscontro specialistico in ordine alla capacità del soggetto a testimoniare

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1081 del 13 gennaio 2026

Ai fini della sussistenza dell'esigenza di un riscontro specialistico in ordine alla capacità del soggetto a testimoniare non è sufficiente che il soggetto in questione presenti, come risulta sia dalla sentenza impugnata che dalle allegazioni difensive, un qualche generico "disagio psicologico", e ciò anche nel caso in cui questo possa avere indotto nel dichiarante (sia ciò detto, beninteso, a mero titolo illustrativo del principio esposto e senza che ciò debba essere elemento immediatamente riferibile alla presente fattispecie) la volontà di rendere una rappresentazione della realtà consapevolmente falsificata.

La correlazione fra imputazione contestata e sentenza

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1100 del 13 gennaio 2026

In tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia

stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza.

La sospensione condizionale della pena

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1106 del 13 gennaio 2026

La sospensione condizionale della pena può essere, in astratto, legittimamente subordinata ex art. 165 cod. pen. all'esecuzione della demolizione dell'opera abusiva e all'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e che, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione la concessione della sospensione condizionale della pena in favore di chi ne abbia già usufruito deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal precedente comma 1 e, dunque, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nel caso concreto la sentenza di condanna non reca alcuna subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione delle sanzioni amministrative disposte con la stessa sicché il Giudice dell'esecuzione ha fissato, erroneamente, un termine per l'adempimento di obblighi non previsti nella sentenza di condanna.

Resistenza a pubblico ufficiale

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1114 del 13 gennaio 2026

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada.

Il vizio di travisamento della prova

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 949 del 12 gennaio 2026

Il vizio di travisamento della prova, denunciabile ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione.

Intercettazioni telefoniche

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 952 del 12 gennaio 2026

In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fat-

to, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

Contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 972 del 12 gennaio 2026

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

Esame testimoniale e violazione del divieto di porre domande suggestive

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 978 del 12 gennaio 2026

In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità della prova raccolta, non essendo una tale sanzione prevista dall'art. 499 cod. proc. pen., né potendo essere desunta dal disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 39482 del 02/07/2024, che ha precisato che la violazione può tuttavia compromettere la genuinità della propalazione nel caso in cui abbia inciso sul complessivo risultato probatorio in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato).

Gli obblighi del giudice di secondo grado

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 1001 del 12 gennaio 2026

In tema di obblighi del giudice di secondo grado rispetto al concordato in appello, che esso, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, deve motivare sulla insussistenza di cause di proscioglimento dell'imputato previste dall'art. 129 cod. proc. pen. solo ove rispetto ad esse non possa ritenersi intervenuta rinuncia, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Attenuanti generiche e meritevolezza dell'adeguamento della pena

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1021 del 12 gennaio 2026

In tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitiga-

zione del trattamento sanzionatorio.

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1029 del 12 gennaio 2026

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipanti al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di preconstituire una prova da far valere in giudizio.

Incendio boschivo

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 678 del 9 gennaio 2026

In tema di incendio boschivo, l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 681 del 9 gennaio 2026

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rilevi che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità, rilevando soltanto che «il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.

La truffa contrattuale

Sezione Seconda Penale - Sentenza n. 683 del 9 gennaio 2026

In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influenzando sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.

Il trattenimento dello straniero

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 816 del 9 gennaio 2026

Il trattenimento può essere disposto qualora, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'Autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione del provvedimento.

Lo svolgimento di attività lavorativa e la richiesta di affidamento in prova

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 823 del 9 gennaio 2026

Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società.

L'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 826 del 9 gennaio 2026

In sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare; ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata.

Valutazione del quadro probatorio e annullamento per vizio di motivazione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 903 del 9 gennaio 2026

In tema di valutazione del quadro probatorio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio sia investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, possa rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non sia vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma possa accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito.

Il riconoscimento della continuazione in sede di continuazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 946 del 9 gennaio 2026

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo

sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Procedimento cautelare e interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 947 del 9 gennaio 2026

In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura (ex plurimis: Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013).

L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 948 del 9 gennaio 2026

L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce, peraltro, questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.

L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 481 dell'8 gennaio 2026

L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, ove il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Violenza sessuale nei confronti di minori e mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 491 dell'8 gennaio 2026

In tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano -come non emergono nel caso in esame- elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità.

La graduazione del trattamento sanzionatorio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 496 dell'8 gennaio 2026

La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.

La condizione di tossicodipendenza e la capacità di intendere e di volere

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 500 dell'8 gennaio 2026

La condizione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è quella che, per la sua ineliminabilità e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche a livello cerebrale, implicanti psicopatie che permangono a prescindere dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di stupefacenti, di talché risulta indiscutibile trattarsi di vera e propria malattia psichica.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 503 dell'8 gennaio 2026

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1- bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se medio tempore abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l'autore del reato.

Lottizzazione abusiva

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 507 dell'8 gennaio 2026

In tema di lottizzazione abusiva, per individuare il momento consumativo, che può protrarsi in ragione della natura eventualmente progressiva del reato, assumono rilievo non solo le condotte consi-

stenti nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che aggravano lo stravolgimento dell'assetto del territorio stabilito dagli strumenti urbanistici, ma anche quelle comunque finalizzate a consolidare le trasformazioni già attuate, mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, posto che l'aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano le attività lottizzate che compromettono la scelta di destinazione e d'uso riservata alla competenza pubblica.

Reati tributari e prova del dolo specifico

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 665 dell'8 gennaio 2026

In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione può legittimamente desumersi dal comportamento successivo alla perpetrazione del reato, costituito dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, posto che il principio del libero convincimento del giudice non soffre distinzioni fra natura materiale e psicologica dei fatti emersi dal processo e oggetto di valutazione ai fini del convincimento stesso.

Scritture contabili e mezzo fraudolento

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 666 dell'8 gennaio 2026

Per la realizzazione del mezzo fraudolento, è necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

L'applicazione della recidiva reiterata

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 667 dell'8 gennaio 2026

Ai fini della applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.

La riparazione per l'ingiusta detenzione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 668 dell'8 gennaio 2026

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, per orientamento costante di legittimità, qualora sia stato ascritto un illecito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o imprudente dell'istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza dell'altrui attività illecita.

Bancarotta e qualifica di amministratore di fatto di una società

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 670 dell'8 gennaio 2026

In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di

gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario.

Applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 274 del 7 gennaio 2026

Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 277 del 7 gennaio 2026

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ricorre sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrapproduzione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

Ricorso per cassazione e violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 284 del 7 gennaio 2026

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

La considerazione dei precedenti penali e giudiziari ai fini della capacità di delinquere del colpevole

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 286 del 7 gennaio 2026

La considerazione dei precedenti penali e giudiziari ai fini di desumerne la capacità di delinquere del colpevole, rientra nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice dagli articoli 132 e 133 cod. pen., vincolato soltanto alla esplicazione dei motivi che ne giustificano l'esercizio, di tal che in alcun modo può assimilarsi a un effetto penale della condanna, il cui tratto distintivo, decisamente antinomico rispetto al concetto di discrezionalità, è costituito dall'essere conseguenza giuridica automatica derivante dalla condanna, come accade per le pene accessorie in virtù di quanto dell'art. 20 cod. pen.

Delitto di ricettazione e detenzione dell'arma e del suo porto abusivo

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 299 del 7 gennaio 2026

Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, che è sufficiente la mera detenzione dell'arma e del suo porto abusivo, con ciò essendosi i Giudici conformati alla massima di esperienza, che ha trovato espressione nel pacifico orientamento di legittimità, secondo cui «il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma».

L'obbligo di motivazione rafforzata

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 371 del 7 gennaio 2026

L'obbligo di motivazione rafforzata è un principio di elaborazione giurisprudenziale che impone al giudice dell'impugnazione, in caso di riforma di una sentenza assolutoria, di procedere ad una analitica disamina del percorso logico seguito dal primo giudice e confutarlo nei suoi singoli snodi, in modo da conferire alla diversa decisione una forza persuasiva superiore.

Doppia conforme e travisamento della prova

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 446 del 7 gennaio 2026

In presenza di "doppia conforme" in punto di giudizio di responsabilità il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Riforma di una sentenza di assoluzione in mancanza di elementi sopravvenuti

Sentenza n. 456 del 7 gennaio 2026

La Corte di appello può riformare una sentenza di assoluzione anche in mancanza di elementi sopravvenuti. A tal fine, però, non basta una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, essendo necessario che tale diversa valutazione sia caratterizzata da una forza persuasiva superiore rispetto a quella operata dal primo giudice.

Incidente stradale e polizia giudiziaria

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 459 del 7 gennaio 2026

La polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall'art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l'esame spirometrico, ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto.

Il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 470 del 7 gennaio 2026

Il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Stato di detenzione per altra causa e legittimo impedimento a comparire

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 127 del 5 gennaio 2026

Lo stato di detenzione per altra causa, documentata o comunque, comunicata dal giudice procedente, integra un legittimo impedimento a comparire che impone al giudice di disporre il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

Il concorso nel delitto di maltrattamenti

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 130 del 5 gennaio 2026

Il delitto di maltrattamenti possa consumarsi anche nella forma del concorso, mediante omissione, in condotta commissiva, ovvero sia con il mancato aiuto di parenti minorenni nella consapevolezza delle sistematiche violenze subite da parte di un adulto convivente, purché, però, risulti l'assunzione, anche tacita, ma effettiva, di una posizione di garanzia o di protezione.

Maltrattamenti e movente culturale e la difesa delle proprie tradizioni

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 133 del 5 gennaio 2026

Il movente culturale e la difesa delle proprie tradizioni devono considerarsi recessivi rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo (Sez. 6, n. 14043 del 16/01/2020; Sez. 3, n. 8986 del 12/12/2019, che, proprio in tema di maltrattamenti, ha affermato che lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica).

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 138 del 5 gennaio 2026

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

L'impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 142 del 5 gennaio 2026

L'impugnazione del pubblico ministero, avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettata nella originaria richiesta, dovendosi ritenere ammissibile l'appello con cui il pubblico ministero si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle

esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari.

La configurabilità del delitto di associazione per delinquere

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 143 del 5 gennaio 2026

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi- funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.

La valutazione della partecipazione ad una associazione mafiosa

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 144 del 5 gennaio 2026

Per la valutazione della partecipazione, essendosi precisato che, in tema di associazioni di tipo mafioso, detta condotta è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica con compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Misure cautelari e apprezzamento dell'esistenza degli indizi, delle esigenze cautelari e della scelta della misura

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 148 del 5 gennaio 2026

In materia di misure cautelari l'apprezzamento dell'esistenza degli indizi, delle esigenze cautelari e della scelta della misura si risolve in un giudizio di fatto che spetta unicamente al giudice di merito; l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è quindi rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del procedimento specificamente indicati.

La parte privata che voglia verificare il contenuto dei decreti non trasmessi

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 151 del 5 gennaio 2026

La parte privata che voglia verificare il contenuto dei decreti non trasmessi, al fine di eccepirne la inutilizzabilità, deve farne esplicita richiesta al Tribunale del riesame, hanno poi precisato che tale richiesta deve essere "specificata e tempestiva", deve cioè indicare i singoli decreti da acquisire e deve essere formulata in modo tale che il tribunale possa acquisire gli atti richiesti in tempo utile per la trattazione del procedimento di riesame nell'udienza fissata e quindi adottare la decisione sull'impugnazione nel termine perentorio di cui all'art. 309 cod. proc. pen.

La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 164 del 5 gennaio 2026

La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 2 del 2 gennaio 2026

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Delitti colposi e sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 9 del 2 gennaio 2026

In tema di delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia della dipendenza dell'evento dalla condotta, in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa (intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio).

La sussistenza del diritto all'indennizzo

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 13 del 2 gennaio 2026

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindere dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a

perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto.

Guida in stato di ebbrezza

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 21 del 2 gennaio 2026

In assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che hanno indotto il giudice a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

La differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 28 del 2 gennaio 2026

La differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile è individuabile nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare - come nella fattispecie, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto.

La credibilità dei collaboratori di giustizia e la attendibilità delle loro dichiarazioni

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 120 del 2 gennaio 2026

La credibilità dei collaboratori di giustizia e la attendibilità delle loro dichiarazioni, aveva osservato la corte di cassazione, non era stata oggetto di alcuna censura in appello, come si ricavava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e in particolare dal riassunto dei motivi d'appello presentati nell'interesse dei ricorrenti, con la conseguenza che in assenza di contestazioni del riepilogo dei motivi d'appello tale censura doveva ritenersi proposta per la prima volta in sede di legittimità e risulta quindi tardiva.

Sommario

Approfondimenti RNF

L'azione di riduzione alla luce della legge di riforma 2 dicembre 2025 n. 182 <i>Dott.ssa Maria Erica Bianchi</i>	1
L'utilizzabilità della mediazione civile e commerciale italiana per questioni internazionali: analisi di un caso di studio <i>Avv. Roberta Errico e Avv. Giuseppe Corbo</i>	6
Danni punitivi: nuove basi costituzionali oltre l'art. 23 cost.? <i>Dott. Giovanni Samuele Foderà</i>	14
I danni da randagismo nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte <i>Avv. Gianluca Cascella</i>	23
Giusto processo, diritto di cronaca e memoria digitale: salvaguardare l'imputato nell'era della pubblicità perenne <i>Dott. Giuseppe Vultaggio</i>	27
Le sanzioni disciplinari nel diritto penale militare <i>Avv. Grazia Iorio</i>	30
La strage di Crans-Montana <i>Avv. Laura Persiani</i>	34
La natura subdola degli atti persecutori: analisi ragionata della più recente giurisprudenza di legittimità <i>Avv. Federica Corso</i>	43
La scrittura come strumento di valutazione della capacità di intendere e di volere <i>Dott.ssa Romina Casella</i>	47
Ostensione documentale, aggiudicazione e rimedi giurisdizionali: spunti dal TAR Sicilia <i>Avv. Raffaella Lauricella</i>	50
La tutela dei figli nei percorsi penalistici: un obbligo, non un'opzione <i>Avv. Roberta Siesto Trapasso</i>	54
Il divieto di patto commissorio nel diritto civile e commerciale e le prassi elusive <i>Dott.ssa Stella Feroletto</i>	58

Approfondimenti JURANEWS

Genitori separati e figli minorenni: l'affidamento "super-esclusivo" alla luce della riforma Cartabia <i>Avv. Roberta Giliberti</i>	64
La discrezionalità amministrativa con particolare riferimento al potere prefettizio in materia di cambio di cognome <i>Dott. Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte</i>	67
Congedo di paternità alla madre intenzionale: la sentenza 115/2025 della Corte Costituzionale <i>Avv. Elisa Brino</i>	71
È illegittima la norma sull'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare con l'appello cautelare <i>Avv. Mariangela Di Biase</i>	74

Dalla Corte Costituzionale:

massime delle sentenze del mese di Novembre 2025	77
--	----

Dalla Corte di Cassazione:

massime delle sentenze più rilevanti - Gennaio 2026	
---	--

<i>Sezione Civile</i>	106
-----------------------	-----

<i>Sezione Penale</i>	172
-----------------------	-----





RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 3/N° 1 - Febbraio 2026